SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 294

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi

(Parere ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b)*, e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 settembre 2025)

Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento

DRP/II/XIX/ D 136/25

Roma, 02-09-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2024, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160».

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

CODICE DEGLI INCENTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A) PREMESSA

Il presente schema di decreto è adottato in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche".*

Lo schema di decreto costituisce, in particolare, il primo provvedimento di attuazione dell'ampia delega conferita dall'articolo 3 della legge precitata, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

"*a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali*" (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

"*b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»*" (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

Con lo schema di provvedimento in commento viene data attuazione alla delega conferita ai sensi della lettera b) sopra indicata, volta all'adozione, nel contesto della più ampia opera di razionalizzazione del sistema degli incentivi, di un "codice degli incentivi" recante la disciplina di carattere generale applicabile in materia.

La revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "*Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese*"), da implementare in 2 step:

- Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;

- Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della “Legge delega” entro il 30 giugno 2026.

L’attuazione della delega prevede un’ampia partecipazione istituzionale. Infatti, la legge n. 160/2023 (articolo 3, commi 3 e 4) stabilisce l’adozione dei decreti legislativi:

a) su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.
b) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I decreti legislativi sono, inoltre, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, limitatamente al codice degli incentivi, al parere del Consiglio di Stato.

È, infine, prevista la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative alla disciplina elaborata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega.

B) CONTENUTI

L’attuazione della delega alla formazione del codice degli incentivi è guidata dal combinato disposto dell’articolo 2 della legge n. 160/2023, che detta i “*principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*”, e dell’articolo 6 della stessa legge, specificamente rivolto alla previsione dei “*principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi*”.

A tali norme si aggiungono le disposizioni dell’articolo articolo 8, comma 1, della medesima legge delega, le quali, come più avanti diffusamente descritto, in raccordo a diversi principi e criteri direttivi dettati per l’adozione del codice, prevedono la valorizzazione delle potenzialità dei due principali sistemi informativi già esistenti in materia di incentivazione alle imprese (nello specifico, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Lo schema di decreto legislativo elaborato alla luce di tali disposizioni si compone di **28 articoli, suddivisi in 5 Capi**, che attraversano tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese (definito, dall’articolo 2 dello schema di decreto, “*ciclo di vita dell’incentivo*”), vale a dire “programmazione”, “progettazione”, “attuazione”, “pubblicità e valutazione dei risultati”.

Sono tratti qualificanti dell'impostazione proposta, coerentemente ai principi e criteri direttivi della delega:

a) la centralità degli strumenti digitali, a partire dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, strumenti incardinati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che già assolvono, nell'ordinamento, compiti strumentali al processo di attivazione e attuazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese**.** Tutto il sistema costruito tende a realizzare, a regime, un sistema degli incentivi digitalizzato, che si avvale dei predetti strumenti (opportunamente sviluppati per dialogare con altri sistemi e per elaborazioni basate sull'intelligenza artificiale), per lo svolgimento di attività dell'intero ciclo di vita degli incentivi.

Il processo di digitalizzazione è, però, concepito secondo una logica di progressività e di "servizio": fatti salvi gli obblighi di utilizzo dei predetti sistemi già previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai nuovi sviluppi le amministrazioni si avvalgono dei protocolli implementati progressivamente e su base volontaria. Il sistema costruito, quindi, orienta fortemente verso l'utilizzo dei sistemi digitali, ma è in grado di funzionare anche in assenza di essi. Stante la prospettiva di integrazione tra i due citati sistemi informativi, l'insieme dei servizi che verranno sviluppati è denominato complessivamente "Sistema incentivi Italia";

b) la standardizzazione dei processi, contemperata da aperture:
La standardizzazione non rappresenta solo un corollario della digitalizzazione, ma è resa possibile, *in primis*, dall'aver concepito il codice come principale fonte normativa della materia: in quest'ottica lo schema di decreto attrae al suo interno le principali disposizioni che governano il processo, in diversi casi razionalizzandole e uniformandone l'applicazione.

Al tempo stesso, l'uniformità è contemperata dall'apertura a deroghe, tenuto conto dell'applicazione trasversale del codice (a tutte le amministrazioni centrali nonché al livello territoriale), che rende inopportuna un'eccessiva rigidità. Si prevede, pertanto, in diversi articoli un livello regolatorio minimo e un forte orientamento delle modalità di azione, ma con possibilità di una diversa disciplina nei singoli bandi in caso di esigenze specifiche dell'incentivo posto in essere;

c) la logica di programmazione e di orientamento dell'intervento pubblico in funzione dei risultati:
Sono introdotti strumenti volti a rendere trasparenti le scelte di intervento delle singole amministrazioni responsabili, aspetto che rappresenta un elemento di rilevante novità.

La disciplina si basa sull'adozione di un Programma da parte delle Amministrazioni centrali responsabili degli incentivi e sulla condivisione da parte delle Regioni della ricognizione degli incentivi di propria competenza, redatti secondo modelli predefiniti e resi disponibili nell'ambito del sistema Incentivi Italia. L'adozione del Programma è accompagnata da momenti di confronto presso un Tavolo istituzionale permanente, istituito dallo stesso codice presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale partecipano le amministrazioni centrali e regionali. Le scelte

di programmazione danno conto, inoltre, delle valutazioni già effettuate e di quelle da effettuarsi *in itinere* ed *ex post*.

Le soluzioni ipotizzate sono volte a favorire una più mirata selezione degli interventi, sia quantitativamente (il codice porta a privilegiare la continuità degli incentivi esistenti e a coordinare le iniziative nell'ambito del Tavolo, evitando sovrapposizioni) sia qualitativamente (per effetto della forte rilevanza assegnata alle attività valutative).

Le attività valutative, d'altro canto, al fine di evitare un eccessivo onere a carico delle amministrazioni pubbliche responsabili, si muovono secondo un principio di proporzionalità dell'*effort* amministrativo: in particolare, la valutazione *ex ante*, da effettuarsi in fase di progettazione, legislativa o amministrativa, di un nuovo strumento di incentivo, ha contenuti non rigidamente predeterminati e le amministrazioni, a regime, potranno avvalersi di un apposito servizio di supporto elaborato nell'ambito del nuovo sistema Incentivi Italia; la valutazione *in itinere* e la valutazione *ex post*, che hanno un contenuto relativamente più strutturato, sono invece "selettive", rivolgendosi solamente ad alcuni interventi, da sottoporre a valutazione in base all'apprezzamento delle singole amministrazioni responsabili sulla base di criteri di rilevanza definiti dal codice.

d) completezza della disciplina, ma evitando irrigidimenti del sistema: alcuni aspetti della disciplina sono demandati ad atti di normazione secondaria. A questi atti si aggiunge la previsione del progressivo rilascio dei nuovi protocolli per gli strumenti digitali.

Di seguito una più puntuale illustrazione del contenuto dei singoli articoli.

Capo I – Disposizioni generali

Il Capo I (articoli 1 - 3), detta le disposizioni generali che governano l'impianto normativo.

L'**articolo 1** ("*Oggetto e ambito di applicazione*") definisce il perimetro di applicazione del codice, in linea con le previsioni contenute nella legge delega.

Per attuare, dunque, il mandato legislativo ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, il comma 1 stabilisce, secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 6, che il codice definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

La delimitazione tiene conto, inoltre, delle previsioni dettate dalla legge n. 160/2023 in tema di incentivi aventi natura fiscale, che sono dalla stessa assoggettati alla prevista opera di revisione, facendo salva, tuttavia, la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo, demandata alla specifica disciplina di settore. Al fine di garantire il rispetto di tali previsioni e in considerazione delle peculiarità di tali tipologie di incentivi, il comma 2 dell'articolo in commento, senza escludere gli incentivi fiscali dal perimetro di applicazione del codice, rinvia, tuttavia, al regime speciale per essi definito e contenuto nell'articolo 20 del codice stesso. Esigenze di una disciplina dedicata, per le caratteristiche intrinseche della forma agevolativa, sono ravvisabili negli incentivi di natura contributiva, intesi, ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e q), come quegli incentivi che prevedono agevolazioni in forma di "*sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, compartano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento*". Anche per tali incentivi si rinvia, pertanto, al regime speciale previsto dall'articolo 20.

L'articolo definisce, al comma 3, l'applicazione delle disposizioni del codice nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti previsti dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 10 della legge delega, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, nonché alle regioni a statuto ordinario, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della stessa Costituzione. I diversi momenti di coordinamento con il livello regionale (inclusa l'adozione del presente decreto legislativo previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni) e la salvaguardia delle prerogative regionali previste in diverse disposizioni del codice, assicurano, in ogni caso, una disciplina coerente con l'impianto costituzionale delle attribuzioni.
Il comma 4 prevede che, in caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse, mentre il comma 5 detta una norma di coordinamento con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 2** ("*Definizioni*") reca le definizioni funzionali alla disciplina del codice, contribuendo in tal modo all'individuazione, sotto il profilo sostanziale, dell'ambito oggettivo di applicazione delle nuove norme. Significative, in detta prospettiva, sono le definizioni di:

- "agevolazione", con la quale è chiarito che il codice si applica indifferentemente ad agevolazioni che configurano "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a quelle che non rientrano in detta disciplina;

- "impresa", formulata in adesione ad una nozione "funzionale" di impresa, in linea con gli indirizzi espressi dalle istituzioni europee; di tal che è considerata impresa "*qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento*". Ne deriva che il codice può trovare applicazione anche rispetto a incentivi rivolti a soggetti che non costituiscono imprese in senso stretto e civilistico, purché esercitino un'attività economica;

- "contributo a fondo perduto", "finanziamento agevolato", "garanzie su operazioni finanziarie", "intervento nel capitale di rischio": per la prima viene definita una "tassonomia" delle principali forme agevolative, con definizioni funzionali alla sola materia disciplinata. Si osserva, infatti, che l'ordinamento non definisce in via generale le predette fattispecie, mentre esistono alcune classificazioni, tra loro non sovrapponibili, in ambiti specifici e con particolari finalità, ad esempio, in sede europea, nella disciplina dei fondi strutturali o nell'ambito della disciplina di tipologie di aiuti di Stato ovvero, in sede nazionale, ai fini della trattazione contabile e fiscale, specie per quanto concerne i

contributi a fondo perduto. Le definizioni accolte, pertanto, hanno cura di fornire un livello definitorio minimo ma sufficiente a recepire e codificare le nozioni in uso nella materia *de qua*, in linea con le finalità di razionalizzazione e standardizzazione della riforma.

Anche sotto il profilo soggettivo, le definizioni sottendono alcune scelte operate dallo presente schema di provvedimento: in particolare, la nozione di "amministrazione responsabile" ("*il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo*") porta a ricondurre alcune attività, come quelle di programmazione, alla sola sfera delle amministrazioni pubbliche in senso stretto; la definizione di "soggetto competente" ("*il soggetto cui compete l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo*") si lega, invece, alla possibilità da parte dell'amministrazione responsabile di optare per diversi moduli organizzativi per lo svolgimento di attività del ciclo di vita dell'incentivo, esternalizzando o meno una o più di tali attività.
Da segnalare anche la definizione di "*Tavolo permanente degli incentivi*" che viene inteso come "*la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili, centrali e regionali, nella quale le predette Amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5*". Tale definizione, anticipando alcuni contenuti della disciplina di cui all'art. 5, intende esprimere chiaramente la funzione di mero coordinamento tra le amministrazioni responsabili di tutti i livelli di governo, su base paritaria e l'assenza di funzioni autorizzative.

L'**articolo 3** ("*Servizi per la semplificazione degli incentivi*") costituisce una norma di generale indicazione e di sintesi dei successivi sviluppi del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it sopra richiamati, sviluppi che, come detto, si prevedono con riferimento a tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi e che saranno resi progressivamente disponibili con una logica di servizio. Le specifiche funzionalità che si intendono sviluppare sono menzionate dall'articolo in commento e puntualmente declinate e contestualizzate negli articoli successivi e comprendono servizi e funzionalità per:

- la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi;
- la progettazione e la valutazione ex ante degli incentivi e la redazione dei bandi;
- la fase di attuazione degli incentivi, a partire dall'accesso, con funzionalità per i controlli automatizzati sui requisiti e per il supporto al controllo sulle spese nonché al monitoraggio;
- la conoscibilità degli incentivi, con funzionalità aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni.

La data di entrata in funzione dei nuovi servizi è rimessa alla pubblicazione dei protocolli funzionali, da adottarsi con decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy. I medesimi

decreti definiscono le modalità di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero.

Il catalogo di nuovi servizi, considerando la progressiva integrazione tra i sistemi informativi della piattaforma Incentivi.gov e del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è complessivamente denominato "Sistema Incentivi Italia".

La norma specifica, coerentemente alla logica di servizio e all'attivazione del servizio solo su richiesta del soggetto competente, che resta ferma la possibilità di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.

Tali previsioni si pongono in attuazione del principio generale della "*digitalizzazione*" previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge delega e dei principi e criteri dettati dall'articolo 6 della medesima legge (tra i quali quelli della "*valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione*") nonché in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della stessa legge, che prevede la valorizzazione delle potenzialità dei predetti strumenti, stabilendone l'implementazione da parte del competente Ministero delle imprese e del made in Italy "*allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento*".

Le funzionalità che si intendono sviluppare sono in grado di innovare profondamente il sistema degli incentivi, in chiave di efficientamento dei processi e delle procedure, rappresentando, come detto uno dei tratti qualificanti della riforma in atto; al tempo stesso, gli sviluppi sono coerenti con il ruolo centrale che i citati strumenti già rivestono in tale contesto.

La consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato è un obbligo collegato all'adozione degli atti di concessione e di erogazione degli aiuti strumentale al controllo sul cumulo e sul rispetto della "clausola Deggendorf" prevista in materia di aiuti illegittimi e illegali; inoltre, il Registro consente di assolvere agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla disciplina degli aiuti di Stato.

La piattaforma Incentivi.gov.it è funzionale alla conoscenza degli incentivi e, in virtù dell'interoperabilità della stessa con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, i suoi contenuti sono formati a partire da quelli presenti nello stesso Registro.

Poiché in grado di contare su una solida e sperimentata strumentazione, l'ampio progetto di trasformazione in chiave digitale del sistema degli incentivi è pienamente sostenibile nella sua concreta realizzazione, ferma restando la logica di "servizio" e di progressiva entrata in funzione.

Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

Il Capo II (articoli 4 e 5) introduce nel sistema degli incentivi una disciplina della programmazione e istituisce una sede di confronto istituzionale stabile per il coordinamento in materia di incentivi alle imprese tra amministrazioni centrali e regionali.

L'**articolo 4** ("*Programma degli incentivi*") introduce e disciplina il nuovo "*Programma degli incentivi*", predisposto da ciascuna amministrazione responsabile centrale al fine di garantire trasparenza alla programmazione degli incentivi di propria competenza. La norma ne indica i contenuti necessari, richiedendo che l'amministrazione individui nel programma:

a) gli obiettivi strategici di sviluppo;
b) gli incentivi da destinare alla realizzazione dei suddetti obiettivi. La disciplina prevede, in tale ambito, un raccordo con la delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi, volta a favorire la continuità degli incentivi statali vigenti, selezionati in esito alla razionalizzazione prevista dall'articolo 4 della legge delega;
c) il cronoprogramma di massima di attuazione;
d) il quadro finanziario.

Per le amministrazioni responsabili regionali, è prevista la condivisione della ricognizione degli incentivi di propria competenza con le altre amministrazioni responsabili, della quale è assicurata la pubblicità tramite il sistema Incentivi.gov.it e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5.

Tale programma, così come la condivisione della ricognizione degli incentivi regionali, sono strettamente connessi alla disciplina introdotta dal codice in materia di coordinamento con il livello regionale (articolo 5) e in materia di valutazione (articolo 22).

La norma opera il necessario raccordo con la predetta disciplina e garantisce il rispetto di una serie di vincoli vigenti. A tal fine, le amministrazioni devono assicurare e documentare nel programma la coerenza rispetto ad individuati elementi:

a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b);
b) rispetto degli eventuali vincoli e tempi di spesa previsti dalle fonti di finanziamento di livello regionale, nazionale o europeo, anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa;
c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, norma recentemente modificata dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che assicura alle Regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, in assenza di criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

Il Programma è redatto sulla base dei modelli e delle tempistiche definiti con decreto del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il modello di

Programma è reso disponibile nel Sistema Incentivi Italia, che supporta anche la redazione e la pubblicità del Programma stesso.

Per l'adozione del decreto, è altresì, prevista la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla prevista adozione, con il citato decreto ministeriale, anche del format per la ricognizione degli incentivi regionali.

L'introduzione di una regola di trasparenza della programmazione, così come l'avvio del processo di digitalizzazione, costituisce uno degli elementi di maggiore novità e rilevanza della riforma, che intende realizzare un migliore orientamento della spesa pubblica per gli incentivi e una maggiore razionalità del sistema, agendo in più direzioni:

- ponderazione delle scelte di intervento;
- comunicazione delle iniziative pubbliche di incentivazione;
- limitazione degli strumenti di nuova istituzione
- raccordo con il livello regionale.

Si precisa che la programmazione, nella legge n. 160/2023, benché ricavabile dal principio generale della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione contenuto all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonché dal principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, di cui alla lettera c) del medesimo articolo, è più direttamente riferita alla delega di cui all'articolo 4 della medesima legge (razionalizzazione dell'offerta di incentivi), con uno specifico criterio formulato alla lettera c). Appare, tuttavia, opportuno il relativo inserimento nel codice, in un'ottica di disciplina dell'intero processo.

L'**articolo 5** ("*Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali*"), in attuazione degli articoli 5 e 6, comma 1, lettera e) della legge delega, istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il "Tavolo permanente degli incentivi", come sede stabile di confronto alla quale partecipano, congiuntamente e paritariamente, rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali.
La norma definisce la composizione del Tavolo, presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da suo delegato, prevedendo un'ampia partecipazione istituzionale.
Il predetto Tavolo rappresenta l'elemento cardine del coordinamento con le Regioni: è questa la sede per monitorare gli incentivi, verificarne l'andamento e per raccordare le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, con possibilità di definire, in esito alle riunioni del Tavolo, specifici accordi programmatici sulla base dei quali orientare anche le proposte di finanziamento nell'ambito nella legge di bilancio nonché, successivamente all'avvenuta definizione del quadro finanziario delle risorse, quelle coerentemente inserite nell'ambito della Programmazione degli incentivi. A queste finalità è orientato anche il calendario delle riunioni, che devono tenersi almeno due volte l'anno, entro il 31 luglio e il 31 gennaio, a monte e a valle della manovra di bilancio, fermo restando il respiro ben più ampio delle funzioni del Tavolo.

Nelle attività di monitoraggio, il Tavolo potrà avvalersi dell'importante ausilio informativo costituito dalla relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista

dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Tale relazione, annualmente predisposta dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e trasmessa alle Camere, rappresenta la principale fonte nazionale di ricognizione e monitoraggio degli interventi agevolativi delle amministrazioni centrali e regionali, che il presente schema di decreto (articolo 22, comma 8) propone, peraltro, di rafforzare ulteriormente attraverso la previsione dell'acquisizione, al suo interno, degli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post disponibili.

La previsione di una sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di incentivi intende superare una delle principali criticità oggi ascritte al sistema degli incentivi, costituita dalla sovrapposizione e dispersione di risorse che si registra tra livelli di governo: nella rilevazione tenuta presente nelle relazioni di accompagnamento al disegno di legge delega, riferita all'anno 2021, delle quasi 2000 misure agevolative esistenti, più di 1750 sono di iniziativa regionale, a fronte di una spesa impegnata a livello statale pari all'85% del totale.

Nell'ultimo anno di rilevazione (il 2022), la citata Relazione ex lege 266/1997 ha complessivamente censito un numero anche maggiore di incentivi (2.616 interventi agevolativi), di cui n. 304 delle amministrazioni centrali e n. 2.312 delle amministrazioni regionali. Ben 98 sono gestiti dall'Agenzia delle entrate.

In questo contesto, il Tavolo è il principale strumento di coordinamento inserito nel processo. L'ordinamento ha conosciuto altre sedi stabili di coordinamento che hanno avuto un'applicazione limitata (ad esempio, la sede stabile di cui al comma 846 della legge n. 296/2006).

Il sistema delle conferenze Stato-Regioni, d'altro canto, non offre una sede di orientamento complessivo in questa materia.

Il nuovo Tavolo è, quindi, inserito in un contesto più pertinente e insieme di sistema.

Capo III - Dell'attuazione degli incentivi

Il Capo III (articoli 6 - 20), partizione più corposa, in termini di articoli ed estensione della disciplina, dello schema di decreto legislativo, regola la fase di attuazione degli interventi e segue, anche da un punto di vista sistematico, la disciplina della fase di programmazione. In questo contesto si definiscono i contenuti dei provvedimenti per l'attivazione delle misure di incentivazione ("bandi"), i possibili moduli organizzativi per la progettazione e la gestione e i procedimenti che si dipanano nel corso dell'iter di agevolazione**.**

L'**articolo 6** ("*Bando-tipo*") risponde agli obiettivi di standardizzazione della riforma e, nello specifico, del mandato della norma primaria alla definizione dei contenuti minimi dei bandi: per tali finalità, l'articolo in commento, da un lato, individua i contenuti tipici dei bandi, elencati dal comma 1 (sia pure in modo non tassativo); dall'altro, prevede l'elaborazione di un bando-tipo, analogamente a quanto previsto nella materia degli appalti pubblici (comma 2). Per evitare irrigidimenti del sistema in norma primaria, l'elaborazione del bando-tipo è rimessa ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. È fatta comunque salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo.

A regime, l'elaborazione dei bandi potrà avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di stato (comma 3).

La previsione di bandi-tipo per la materia degli incentivi alle imprese costituisce, quindi, una rilevante novità, da leggersi in un'ottica di standardizzazione e di "traghettamento" del sistema verso la digitalizzazione dei processi, a partire dalla formazione del bando.

L'**articolo 7** ("*Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo*"), in attuazione dei principi e criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3, ridefinisce l'opzione di affidamento, tramite gara o ad enti *in house*, di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo.
La materia è, infatti, ad oggi principalmente disciplinata dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che viene abrogato dal presente schema di decreto.

La norma, in primo luogo, aggiorna le previsioni in tema di affidamento: a tal fine il comma 2, pone i relativi oneri a carico delle risorse stanziate per l'incentivo, facendo però salvi eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina europea in materia di fondi strutturali. In secondo luogo, introduce un elemento di rilevante novità attraverso la definizione di una serie di "parametri" per la fissazione della misura massima degli oneri relativi a tali affidamenti (dotazione finanziaria dell'incentivo, complessità delle attività affidate, volume atteso di domande di agevolazione, corrispettivi a valore di mercato rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi).

Al fine di tradurre l'indicazione della legge delega relativa alla fissazione di un "*tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi*" e tenendo conto della necessità di considerare la variabilità dei predetti elementi, si prevede l'adozione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, di apposite linee guida, alle quali le amministrazione responsabili si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti. Tali linee guida consentiranno di determinare tale tetto anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione dei citati parametri e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica.

L'articolo, al comma 4, in continuità con la disciplina di cui precitato decreto legislativo n. 123/98, prevede, altresì, la possibilità di ricorso ad esperti per attività di analisi o valutazione, accedendo ad appositi albi o ricorrendo ad università o enti di ricerca. Gli oneri riferiti a tali attività, sempre in continuità con le previsioni vigenti, sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo. Le linee guida citate regoleranno anche la misura massima dei predetti oneri.

La norma, inoltre, per completezza, al comma 5, richiama e lascia impregiudicata la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici, anche in tal caso con oneri a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo.

Il comma 6 infine prevede che per gli incentivi a titolarità delle Regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

L'**articolo 8** ("*Elementi premianti e riserve specifiche*") disciplina gli "elementi premianti" ai fini dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo disposizioni applicabili sia a fattispecie già previste dalla normativa vigente (rating di legalità di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e certificazione della parità di genere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021 n. 162), sia a fattispecie introdotte dalla legge delega, in particolare dall'articolo 6, comma 1, lettere g) e h) della predetta legge (assunzione di persone con disabilità e quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile nonché sostegno alla natalità).
Inoltre, l'articolo riformula, aggiornandola, l'attuale riserva in favore delle piccole e medie imprese e delle microimprese attualmente disciplinata dallo "Statuto delle imprese" (articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180).

Gli elementi premianti previsti dalla norma, in ogni caso, non costituiscono un numero chiuso, potendo l'amministrazione responsabile individuare ulteriori specifiche premialità ovvero riserve, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando (comma 5), anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.

Diversi gli elementi di novità rispetto alla disciplina vigente. Tra questi:

- si introduce una disciplina uniforme per tutti gli elementi premianti, in primo luogo, al fine di rispondere all'esigenza sostanziale di razionalizzazione insita nell'opera di revisione; in secondo, per la necessità di coordinamento del sistema, posto che la disciplina vigente in alcuni casi (disciplina attuativa del rating di legalità) fa rinvio a diposizioni procedimentali del decreto legislativo n. 123/98 che saranno abrogate e non riprodotte nel nuovo codice. Il comma 2, in particolare, declina i possibili sistemi di premialità, vale a dire le modalità di possibile valorizzazione degli elementi premianti (attribuzione di punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; incremento dell'ammontare delle agevolazioni);
- vengono estesi i casi i casi di applicazione delle premialità esistenti: in particolare, la premialità relativa alla certificazione di genere viene estesa a qualunque agevolazione (laddove la disciplina vigente ne limita l'applicazione gli aiuti di Stato);
- la riscrittura della riserva prevista dallo Statuto delle imprese (articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180) comporta l'estensione della riserva ivi prevista, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche delle misure, a tutti gli incentivi, indipendentemente dal modulo procedimentale, laddove la norma che viene abrogata si riferisce alle misure di incentivazione "*di natura automatica o valutativa*"; di contro, l'articolo 16 citato pone la riserva a favore delle micro, piccole e medie imprese e delle "*reti di imprese"*. Le peculiarità degli interventi per tali forme aggregative, specie laddove non assumano forme giuridiche più strutturate (c.d. reti-soggetto), sconsigliano la riproposizione dell'assimilazione normativa generalizzata alle PMI, che sovente non si

attaglia alle misure messe in atto, ponendosi sullo stesso piano proponenti che hanno caratteristiche diverse;

- viene per la prima volta compiutamente disciplinata la conseguenza del mancato possesso dell'elemento premiante dichiarato in sede di accesso, declinando nella materia *de qua* i principi ricavabili dalla disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive e, in tal modo, risolvendo un tema interpretativo e applicativo riscontrato in materia.

L'**articolo 9** ("*Motivi di esclusione*") introduce una disciplina delle cause generali di esclusione dalle agevolazioni, individuando una serie di fattispecie che preclude l'accesso alle agevolazioni. In particolare, l'accesso è precluso in caso di:

a) sussistenza di una causa interdittiva ai sensi della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, avente le caratteristiche individuate dall'articolo 16 del codice;
f) mancata assicurazione per danni da calamità naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Tale disciplina costituisce una novità nel sistema degli incentivi: l'ordinamento, infatti, prevede all'attualità cause di esclusione disciplinate in diverse norme e non una compiuta disciplina. L'articolo, pertanto, risponde all'esigenza di razionalizzazione, armonizzazione e di attrazione nel codice delle norme vigenti, riproponendo cause di esclusione già previste.
Costituiscono, invece, elementi di novità:

- l'introduzione di una causa di esclusione connessa alla condanna per determinati reati, in analogia con il codice appalti (benché in modo semplificato);
- l'introduzione di una generale causa di esclusione legata alla condizione di regolarità contributiva verificata mediante acquisizione del DURC. Tale previsione va letta nell'ambito della generale razionalizzazione proposta dal codice rispetto alla disciplina che regola l'acquisizione del DURC nella materia degli incentivi, che si rende opportuna in considerazione delle numerose norme che, in materia, si sono succedute nel tempo, spesso in modo tra loro non coordinato. All'attualità, le norme vigenti (articolo 31, comma 8-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), richiedono l'acquisizione del DURC in sede di "concessione" in modo più circoscritto di quanto previsto dalla disciplina proposta, ponendosi

l'adempimento nel solo caso di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi; in sede di "fruizione" o "erogazione" delle agevolazioni per la realizzazione di investimenti, il DURC è, invece, acquisito in via generalizzata, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle agevolazioni, con attivazione dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione procedente in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva (articolo 31, comma 8-*bis* del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69). Per uniformare la disciplina e limitare i rallentamenti indotti sul regolare svolgimento dei procedimenti agevolativi dalle situazioni di irregolarità contributiva riscontrate in sede di erogazione, appare, quindi, opportuno disporre l'estensione in commento, volta ad anticipare in via generalizzata la verifica già alla fase di accesso, ferma restando la verifica operata anche nella fase di erogazione;

- introduce una causa di esclusione legata alla nuova disciplina della delocalizzazione e della tutela dei livelli occupazionali posta dall'articolo 16, più avanti commentato.

L'**articolo 10** ("*Partecipazione del lavoratore autonomo*") dà attuazione ad uno specifico principio generale della legge delega introdotto nel corso dei lavori parlamentari, vale a dire "*il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto*" (articolo 2, comma 1, lettera l) della legge n. 160/2023).

In attuazione del predetto principio, l'articolo stabilisce che, qualora il bando preveda la partecipazione dei lavoratori autonomi, questi accedono alle condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendosi, tuttavia, l'applicazione delle condizioni, non giustificate dalle esigenze dell'intervento, che possono di fatto ostacolare o limitare l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi (a titolo esemplificativo, la richiesta di iscrizioni a registri o albi non richiesti per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo potenzialmente interessata).

Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi

La disciplina proposta si riferisce a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai liberi professionisti contemplati dalla legge delega. Ciò in quanto la disciplina vigente, contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. "Jobs Act autonomi") e limitata all'accesso ai fondi strutturali europei - che viene abrogata nell'ambito delle disposizioni finali poiché sostituita dalla presente - si riferisce proprio alla più ampia categoria dei lavoratori autonomi.

L'**articolo 11** ("*Operazioni agevolabili e spese ammissibili*") detta disposizioni di ordine generale sulla disciplina, nell'ambito dei bandi, delle operazioni agevolabili e delle spese ammissibili.

Tale disciplina costituisce un contenuto tipico di bandi, riconducibile al mandato della legge delega a disciplinare il bando-tipo.

L'ultimo comma prospetta tra i servizi posti a disposizione dal sistema Incentivi Italia, la nomenclatura delle spese, standardizzazione funzionale anche allo svolgimento dei controlli sul cumulo, in aderenza anche all'articolo 6, lettera b), n. 4 della legge delega, che richiede una "*armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni*".

Nell'immediato, la disposizione non è innovativa. In prospettiva, l'adozione di un sistema di catalogazione delle spese consentirà, soprattutto per gli interventi agevolativi potenzialmente più standardizzabili, una notevole facilitazione dei controlli sul cumulo.

L'**articolo 12** ("*Agevolazioni concedibili")* detta disposizioni di ordine generale sulle agevolazioni concedibili, recuperando alcuni contenuti dell'*abrogando* decreto legislativo n. 123/1998 ("*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"), e adeguandoli al nuovo contesto.
Si tratta, anche in tale caso, di un contenuto tipico di bandi, riconducibile al mandato della legge delega a disciplinare il bando-tipo.
Un aspetto di novità e di particolare rilevanza è dato dalla declinazione delle forme di agevolazione, aggiornata ed estesa rispetto al citato decreto legislativo. La ricognizione è formulata in modo non tassativo e con l'intento di raccogliere e disciplinare le principali forme in uso. La menzione di tali forme di aiuto si collega, da un lato, alla disciplina dell'articolo 2, che, come già illustrato, contiene le definizioni di riferimento, e, dall'altro, alla disciplina dell'articolo 15, che prevede diverse modalità di erogazione in funzione della forma dell'agevolazione.
Il comma 4 detta disposizioni sulla pubblicità dell'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili per ciascun incentivo, stabilendo che, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando*,* detto esaurimento è comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile*,* con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali e che la medesima informazione è pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.

L'**articolo 13** ("*Procedure e modalità di accesso*") definisce le procedure di accesso alle agevolazioni, stabilendo, al comma 1, i contenuti essenziali della disciplina che deve essere definita dai bandi:

a) termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande;
b) oneri documentali per l'istruttoria;
c) criteri di selezione delle istanze ed eventuali soglie minime di accesso;
d) atto conclusivo e comunicazione degli esiti.

Il comma 2 definisce i criteri di selezione delle istanze, che possono essere anche tra loro combinati e non rappresentano criteri tassativi, essendo ammessa la possibilità di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell'incentivo. L'istruttoria, in particolare, può essere compiuta:

a) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
b) sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
c) con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, ferma restando la predeterminazione dei requisiti di accesso. Tale negoziazione potrà essere funzionale alla definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo.

Sotto il profilo delle soluzioni tecniche per la gestione della fase di accesso, i commi 3, 4 e 6 orientano fortemente, in linea con l'impianto generale della riforma, all'adozione di soluzioni basate sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, richiedendo ai Soggetti competenti l'implementazione e l'utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero l'utilizzo dei servizi resi disponibili dal sistema Incentivi Italia.

Al fine di scongiurare l'introduzione di oneri eccessivi in relazione ad amministrazioni che non dispongono delle risorse necessarie o sproporzionati rispetto alla tipologia di misura di incentivo gestita, è fatta, comunque, salva la possibilità di ricorrere ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.

In ultimo, in linea con uno specifico criterio della legge delega (articolo 4, comma 1, lettera a) n. 6), il quale, benché inserito nel contesto dei principi e criteri di delega per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, appare rilevante nel presente contesto normativo, si prevede che le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni siano improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. La previsione, in particolare, è volta a scongiurare il rischio di c.d. "*click day*".

Il complesso delle illustrate disposizioni evidenzia, pertanto, due principali direttrici che guidano la nuova disciplina delle procedure di accesso:

1) il superamento dei moduli procedimentali previsti dal più volte citato decreto legislativo n. 123/98 (procedura automatica, valutativa a sportello, valutativa a graduatoria, negoziale): si tratta di moduli in parte non più adeguati alle recenti esperienze di attuazione delle misure di incentivo, raramente applicati in modo rigido, con numerose commistioni e mix procedurali. In luogo di tali moduli, si opta, quindi, per la scelta dei sopra richiamati "criteri" (non tassativi) di svolgimento dell'istruttoria e di selezione delle istanze.
Il bando-tipo adottato con il previsto decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 6, comma 2, potrà, in ogni caso, consentire una maggiore declinazione delle tipologie procedurali;
2) la digitalizzazione delle procedure: il sistema viene orientato all'utilizzo delle tecnologie ITC e, a regime, un ruolo importante potrà essere svolto dagli sviluppi del sistema Incentivi Italia, che potrà, su richiesta del soggetto competente, fornire anche un servizio di prequalifica dei requisiti verificabili in via automatizzata

L'**articolo 14** ("*Soccorso istruttorio*"), in attuazione di un preciso mandato della legge delega (articolo 6, comma 1, lettera b), n. 2), detta la disciplina dei casi di soccorso istruttorio.
È la prima volta che l'istituto viene disciplinato nella materia degli incentivi alle imprese. L'articolo 14, in particolare, definisce una disciplina speciale rispetto a quella generale dell'articolo 6 della legge 241/90 (che consente al responsabile del procedimento di "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*"), differenziata anche rispetto a quella dettata nella materia degli appalti pubblici.

La disciplina individuata è coerente e tiene conto dei principi indicati nei predetti contesti normativi e, al contempo, ha presenti le esperienze applicative maturate nella materia degli incentivi.
Mentre il comma 1 recepisce la prassi di clausole dei bandi che ammettono la possibilità di acquisire dal proponente elementi ulteriori o chiarimenti per le esigenze istruttorie (ciò che, mutuando espressioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa in materia di appalti, è assimilabile al c.d. "soccorso procedimentale"), il comma 2 disciplina il "soccorso istruttorio" vero e proprio, ponendo alcuni limiti alla possibilità di sanatoria, che non è consentita per le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. Anche la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal bando è causa di rigetto o inammissibilità della domanda, salvo diversa disposizione del bando.

L'**articolo 15** ("*Procedure e modalità di erogazione*") detta disposizioni in materia di erogazione delle agevolazioni. La disciplina è definita in funzione della forma agevolativa utilizzata, recuperando e sviluppando o aggiornando le previsioni del decreto legislativo n. 123/98.
Le modalità di erogazione previste, pur dettando delle regole di generale applicazione, contengono diverse aperture ad alternative procedurali previste dai bandi delle singole amministrazioni, al fine di evitare eccessive rigidità, in considerazione della varietà delle concrete fattispecie interessate.

L'**articolo 16** ("*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*")
L'articolo intende razionalizzare la vigente disciplina nazionale in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, riscrivendo e coordinando le varie norme previste dall'ordinamento in materia.
In particolare, la predetta disciplina nazionale è oggi contenuta nelle seguenti norme:

a) articolo 1, commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: la norma pone un vincolo di tre anni dalla concessione dei benefici, prevedendo la decadenza dai benefici per le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale che delocalizzano entro tale periodo fuori dal territorio dell'Unione europea, sempre che ciò comporti una riduzione dell'occupazione di almeno il 50 per cento;
b) articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. "decreto dignità"): la norma costituisce la principale fonte nazionale della disciplina in materia ed è intervenuta per rafforzare e ampliare quella sopra citata del 2013. Tra i principali contenuti della nuova norma, nella sua originaria formulazione, che valgono in diversi casi a caratterizzarla rispetto alla precedente esperienza legislativa, si segnalano i seguenti:
    - presupposto applicativo della norma è che si tratti di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi;
    - il vincolo non si limita alle delocalizzazioni fuori dal territorio dell'Unione europea: in presenza di aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi "specificamente localizzati" è sanzionata la delocalizzazione dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito;

- il vincolo trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla forma sotto la quale sono concessi (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, eccetera);
- l'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa;
- la norma trova applicazione indipendentemente dall'impatto sull'occupazione;
- oltre alla decadenza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

c) articolo 6 del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87: la norma è in qualche modo complementare a quella dettata dall'articolo 5 sopra descritto prevedendo un'analoga disciplina della decadenza che trova applicazione nell'ambito di misure che *"prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale*" in caso di determinate riduzioni dei livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

d) articolo 8, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: la norma è intervenuta sulla disciplina della delocalizzazione dettata dall'articolo 5 del "decreto dignità" per estendere da 5 a 10 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa il periodo di soggezione a decadenza nel caso di operazioni di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea realizzate da "grandi imprese";

e) articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175: la norma detta disposizioni connesse alla particolare procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per i datori di lavoro non in crisi che occupano almeno 250 dipendenti e che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Nel caso in cui all'esito di tale procedura, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, lo stesso è tenuto alla restituzione degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

In ragione della complessità del descritto quadro normativo e della parziale sovrapposizione delle relative previsioni, si rende necessario un intervento di generale revisione che, nell'articolo 16 del presente schema, ha operato nelle seguenti direzioni:

- riconduzione della disciplina della delocalizzazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali alla disciplina del presente codice, come parte del sistema degli incentivi;
- estensione della disciplina anche agli incentivi che non costituiscono aiuti di Stato, in coerenza con l'ambito di applicazione del codice;

- riscrittura (attraverso l'articolo in commento) e abrogazione (tra le disposizioni finali) delle menzionate norme vigenti;
- rafforzamento della disciplina *lato sensu* sanzionatoria: sinora, le norme nazionali hanno operato in termini di decadenza e non di preclusione all'accesso, prevista solamente nell'ambito della disciplina prevista articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 fino a restituzione degli aiuti percepiti: il comma 3 dell'articolo in esame introduce, per i casi di delocalizzazione al di fuori del territorio dell'Unione europea una preclusione all'accesso per un periodo di 5 anni, che aumentano a 10 in caso di grandi imprese. Ciò per scongiurare contraddizioni del sistema, che, mentre accerta la decadenza, non può precludere il sostegno attraverso altri incentivi. Questa, dunque, la principale innovazione in tema di delocalizzazione, i cui presupposti sostanziali, al di là della riscrittura, non sono, invece innovati;
- previsione di forme di comunicazione preventiva dell'intenzione di procedere a delocalizzazione, in analogia a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per i datori di lavoro che intendono cessare la propria attività;
- estensione ai medesimi datori di lavoro non in crisi interessati da cessazione di attività ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 di un regime corrispondente a quello della delocalizzazione quanto a decadenza, sanzioni e divieto di accesso agli incentivi;
- rinvio ai bandi, nel caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, per la disciplina specifica delle conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda;
- destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni: nel caso di sanzioni irrogate da parte delle amministrazioni centrali, le risorse integrano le disponibilità dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attività. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle Regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. La decadenza, peraltro, assume la veste formale della revoca di cui all'articolo 17. Conseguentemente, accanto, alle sanzioni previste dall'articolo 16 in commento, si applicheranno le maggiorazioni generalmente previste per i casi di revoca dipendenti da azioni o fatti addebitati al beneficiario, che, nel caso di incentivi statali, andranno ad incrementare le disponibilità finanziaria della misura di incentivo.

L'**articolo 17** ("*Revoche*") attua i principi e criteri dettati dall'articolo 6, comma 1, della legge delega, che, alla lettera b) n. 5 fa riferimento alla "*definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela*" e, alla lettera f), fa riferimento alla "*attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici*".

Sulla base di tale mandato, l'articolo detta una disciplina completa della "revoca" in materia di incentivi, che aggiorna la vigente disciplina, principalmente contenuta nel decreto legislativo n. 123/98.

A tal fine, in primo luogo, la norma consente un corretto inquadramento della revoca nella materia *de qua*, stabilendo, nel suo primo comma, che "*gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni dei successivi commi del presente articolo e alle disposizioni dell'articolo 18*".

La previsione intende chiarire, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale, che la revoca in materia di incentivi costituisce un istituto di carattere speciale, non corrispondente ai casi di esercizio del potere di autotutela disciplinati dalla legge n. 241/90: l'atto di ritiro denominato "di revoca" costituisce, infatti, nel contesto delle agevolazioni alle imprese, la veste formale che assume ogni atto di ritiro dell'originaria concessione, a prescindere dal carattere vincolato o discrezionale dell'attività ablatoria e dalla natura dell'atto di ritiro medesimo nel caso concreto (revoca, annullamento, ovvero, più spesso, decadenza per il venir meno dei requisiti di idoneità del beneficiario o per l'inadempimento degli obblighi a suo carico).

Il comma 2 dell'articolo declina le cause revoca, che, ai sensi del comma 3, può essere totale o parziale, in misura proporzionale all'inadempimento. La disciplina amplia, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 123/98, le tipologie di cause di revoca previste, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa.

Il comma 4, nel disciplinare le restituzioni e maggiorazioni a carico dei beneficiari, aggiorna la disciplina degli accessori, attraverso una mitigazione delle maggiorazioni, la previsione della decorrenza degli interessi dovuti dalla data dell'atto di revoca (anziché dalla data di erogazione) e la sostituzione del riferimento al TUS (non più attuale) con quello al TUR.

La norma prevede la riassegnazione delle somme recuperate all'amministrazione responsabile centrale ad incremento, se possibile, delle disponibilità dell'incentivo interessato, mentre, in caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile (comma 5).

Il comma 6, in linea con i principi e criteri di delega, con riferimento alle modalità di recupero, prevede la possibilità di iscrizione a ruolo delle somme da restituire e la natura privilegiata dei crediti derivanti dalla revoca.

In ultimo vengono fissate le regole procedimentali. Al riguardo, la specialità della disciplina non comporta il venir meno delle regole e della scansione procedimentale prevista dalla legge 241/90, cosicché la norma prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione di avvio del procedimento e le altre disposizioni funzionali all'instaurazione del contradditorio e alla partecipazione al procedimento (articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/90).

L'articolo in commento, in chiusura, introduce un termine massimo per l'adozione del provvedimento di revoca, facendolo coincidere con quello decennale di prescrizione. La modifica è coerente con l'evoluzione giurisprudenziale (cfr. *ex multis*, per una chiara ricostruzione, TAR Campania - Sezione Terza, sent. n. 4154/2022). Il prevalente indirizzo, infatti, a fronte del

verificarsi delle fattispecie di revoca enucleate dal presente articolo (che si riferiscono essenzialmente a casi di inadempimento delle condizioni previste da parte del beneficiario delle agevolazioni), riconosce l'insorgere, in capo all'amministrazione, di un "diritto alla restituzione", esigibile, appunto, nel termine di prescrizione. Si è ritenuto, pertanto, di aderire a tale orientamento, assumendo in via "parametrica" il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito anche per l'adozione dell'atto di revoca.
La previsione colma una lacuna dell'ordinamento foriera di incertezze e di contenziosi in sede giurisdizionale, non sussistendo, all'attualità, una norma specifica che stabilisca in materia un termine per l'adozione dell'atto di revoca.
D'altro canto, la soluzione prescelta è indotta anche dalla specialità e dalle particolari connotazioni della materia degli incentivi, aspetti che rendono ad essa inapplicabili i presupposti previsti da altre norme e conseguentemente anche i termini ivi previsti. Risultano, infatti, inapplicabili:

- sia il termine stabilito in via generale e suppletiva dall'articolo 2 della legge n.241 del 1990, il quale, comunque, in caso di ritardo, non sarebbe in grado di incidere sulla validità dell'atto tardivamente adottato;
- sia la disciplina dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (in tema di revoca degli atti amministrativi), secondo cui l'amministrazione può revocare senza limiti di tempo, con effetti *ex nunc*, i propri provvedimenti, ma indennizzando il destinatario che dalla revoca abbia a subire pregiudizio;
- sia, infine, l'articolo 21-*nonies* della legge n.241/1990 (in tema di annullamento d'ufficio), secondo cui l'amministrazione può annullare i propri provvedimenti, ma entro un termine ragionevole non superiore ai dodici mesi.

Al fine di garantire l'effettivo soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica sottesa a questa innovazione, pur facendo salvi eventuali diversi termini previsti in materia fiscale, è stabilito che detto termine vada applicato in via generale a tutte le fattispecie contemplate dalla norma, facendo coincidere il *dies a quo* della prescrizione con quello nel quale la fattispecie è rilevabile, così declinando nel contesto in commento i principi ricavabili dall'articolo 2935 del codice civile.

L'**articolo 18** (**"***Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese*") modifica l'articolo 133, comma 1, lettera z-*sexies*, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010, estendendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie in materia di concessione e revoca delle agevolazioni alle imprese disposte ai sensi del codice, in luogo del tradizionale riparto di giurisdizione basato sulla natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della fattispecie compromessa. Sono incluse tra tali controversie anche quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione, ai sensi dell'articolo 20 del presente schema di decreto, è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell'istanza di agevolazione, trattandosi di tipologie del tutto assimilabili alle altre assoggettate alla presente disciplina, fatte salve le peculiarità derivanti dalla fruizione tramite il canale fiscale.

La modifica proposta si inserisce perfettamente nell'impianto della citata lettera z-*sexies*), che già disciplina le controversie in materia di aiuti illegali e, nello specifico, "*le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del*

regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso".
L'intento del presente articolo è principalmente quello di eliminare l'obiettiva incertezza che, in questo contesto, le imprese registrano riguardo all'autorità giudiziaria competente per la tutela delle proprie ragioni.
In esito ad una evoluzione giurisprudenziale oscillante, infatti, il criterio di riparto di giurisdizione prevalente, non privo, tuttavia, di pronunce discordanti, si fonda oggi sulla tradizionale distinzione tra situazioni giuridiche (interesse legittimo o diritto soggettivo). Secondo tale ricostruzione, è ravvisabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite dalla norma agevolativa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto all'iniziativa finanziata; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. un., 4 gennaio 2023, n. 146; Cass., Sez. un., 21 giugno 2023, n. 17757).
Contando la commistione di situazioni giuridiche soggettive e la non sempre agevole applicazione del criterio *de quo*, nonché i numerosi casi di pronunce di difetto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo, la norma si propone di risolvere gli ampi margini di incertezza che ne derivano attraverso la devoluzione delle controversie in materia alla giudice amministrativo esclusivo.

L'**articolo 19** ("*Controlli*") detta un'articolata disciplina dei controlli.
Posta al comma 1 la regola della consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica, per i controlli d'ufficio del soggetto competente, nonché definite disposizioni in merito ai controlli a campione che possono essere svolti in ogni fase del procedimento (comma 2), l'articolo 19 contiene nei commi successivi una disciplina specifica di alcuni controlli inderogabili da effettuare in sede di accesso alle agevolazioni e in sede di erogazione.

In particolare, in sede di accesso alle agevolazioni, sono adempimenti necessari l'acquisizione della documentazione antimafia, l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi e, in caso di aiuti di Stato, la registrazione nei pertinenti registri (all'attualità, Registro nazionale degli aiuti di Stato e registri SIAN e SIPA per aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura) oltre che il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche.

In sede di erogazione sono, invece, adempimenti necessari l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi, con eventuale attivazione del potere sostitutivo, la verifica inadempimenti di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, per gli aiuti di Stato, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché la visura Deggendorf degli aiuti illegali presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con riferimento alla materia del DURC, il comma 5 precisa che restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e

contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione di chiusura abilita il soggetto competente a svolgere controlli e sopralluoghi sulle operazioni agevolate in ogni fase del procedimento, con oneri a carico della dotazione di risorse disponibili per il bando, ove non diversamente disposto.

L'**articolo 20** ("*Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi*") sviluppa i contenuti del regime speciale applicabile agli aiuti fiscali per effetto delle previsioni contenute nell'articolo 1 della legge delega, ai sensi delle quali la revisione della materia degli incentivi alle imprese "*include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore"*.

L'articolo detta, quindi, in primo luogo una sistematizzazione degli incentivi fiscali, che vengono distinti in due categorie:

a) incentivi fiscali per i quali è prevista un'istruttoria di tipo valutativo o, più precisamente, che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell'istanza di agevolazione;

b) incentivi fiscali, che prevedono agevolazioni in forma di "crediti di imposta", per i quali tale valutazione non è prevista e che quindi hanno carattere comunemente definito "automatico".

I primi, nonostante la fruizione mediante il canale fiscale, sono analoghi agli altri incentivi previsti dal codice e, quindi, di massima sono sottoposti alla stessa disciplina, ad esclusione delle regole in materia fruizione, controllo e recupero, aspetti per i quali resta applicabile la normativa di settore.

Per i secondi, invece, è prevista l'applicazione del codice solo con riferimento agli altri Capi del codice (Capo I – *Disposizioni generali*; Capo II - *Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale*; Capo IV - *Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità*; Capo V - *Disposizioni transitorie e finali*), mentre, rispetto al presente Capo III - *Dell'attuazione degli incentivi,* l'applicazione è limitata agli articoli 9 ("*Motivi di esclusione*"), e 16 ("*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*").

Per tale ultima tipologia di incentivi, quale elemento di novità, è introdotta la previsione di una comunicazione preventiva alla fruizione, che il richiedente rende al soggetto competente, finalizzata a conoscere l'ammontare complessivo delle spese a fronte delle quali il medesimo proponente intende fruire delle agevolazioni e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa. Il soggetto competente comunica, inoltre, al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tali soluzioni intendono superare un funzionamento integralmente automatico di tali incentivi, in linea con l'evoluzione che si registra nell'ordinamento (previsioni analoghe, ad esempio, sono

state introdotte per il credito di imposta Transizione 4.0, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39).

Oltre alla disciplina degli incentivi fiscali, l'articolo 20 prevede un regime speciale anche per gli incentivi contributivi, che presentano caratteristiche peculiari non compatibili con l'integrale applicazione del codice. Secondo le previsioni del comma 5, pertanto, ad essi la disciplina recata dal Capo III del codice si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Ad esclusione delle disposizioni in materia di Programma degli incentivi, che non trovano applicazione, a tali incentivi si applicano, invece, le ulteriori disposizioni recate dagli altri capi del codice.

Il comma 6, adatta, in ultimo, al regime speciale degli incentivi fiscali di carattere non valutativo e degli incentivi contributivi il principio, recato in via generale dall'articolo 10 per gli altri incentivi, dell'accesso dei lavoratori autonomi alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili, facendo, comunque, salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.

Ai sensi del comma 7, le disposizioni recate dall'articolo in commento si applicano agli incentivi istituiti a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità

Il Capo IV (articoli 21 - 23) è dedicato alla disciplina delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post e alle attività di monitoraggio previste nel ciclo di vita degli incentivi e detta, in fine, disposizioni in materia di materia di pubblicità e trasparenza degli incentivi.

L'**articolo 21** ("*Monitoraggio degli incentivi*") introduce, al comma 1, principi di carattere generale in materia di monitoraggio delle agevolazioni, stabilendo che esso è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo.

Il comma 2 rinvia .ad uno più decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di specifiche modalità di monitoraggio degli incentivi, coerenti con il sistema nazionale di monitoraggio, attraverso l'utilizzo del codice unico di progetto (CUP), quale elemento identificativo, apposto, ove possibile, nei diversi atti del ciclo di vita dell'incentivo, anche rilasciato, ove possibile, nella fase di accesso.

L'**articolo 22** ("*Valutazione degli incentivi*") inserisce una regola di valutazione sistematica, operante lungo l'intero ciclo vita degli incentivi, volta ad assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze. Il "sistema di valutazione" che si introduce è comprensivo delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, che vengono compiutamente disciplinate dall'articolo in commento.

La valutazione ex ante è realizzata in sede di "progettazione" (legislativa o amministrativa) di un nuovo incentivo. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi

incentivi adottati dalle Amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una specifica illustrazione. Per il supporto allo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, si prevede, peraltro, lo sviluppo di appositi servizi del Sistema Incentivi Italia.

La valutazione in itinere e la valutazione ex post, invece, sono operate selettivamente secondo un piano di valutazione. La selezione è operata sulla base di criteri di proporzionalità e rilevanza dell'incentivo e di coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto ad incentivi già sottoposti a valutazione.

Per poter realizzare le attività di valutazione in itinere ed ex post e in linea con l'approccio sistemico previsto, è stabilito che le Amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi e degli indicatori predefiniti in sede di progettazione.

L'articolo detta, inoltre, previsioni in merito alla diffusione degli esiti delle valutazioni, che si prevede vengano pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Tali previsioni si affiancano a quelle dettate dall'articolo 4, comma 4, che, secondo quanto già illustrato, stabiliscono una più sintetica illustrazione delle valutazioni già effettuate e indicazioni rispetto agli incentivi facenti parte di un piano di valutazione nell'ambito del Programma degli incentivi, per supportare le scelte di programmazione effettuate.

Infine, l'articolo, in linea con le previsioni contenute dall'articolo 4, stabilisce che la determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione deve essere operata nel quadro finanziario della programmazione.

La valutazione costituisce uno degli elementi più declinati dalla legge delega e forma oggetto di diversi principi e criteri direttivi, che mostrano la centralità assegnata dal Legislatore alle attività valutative nell'ambito del nuovo sistema. La valutazione è, infatti, richiamata nel contesto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e in modo più specifico dai princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione del codice di cui all'articolo 6, ove si prevede un "*rafforzamento delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza*" (articolo 6, comma 1, lettera c) della legge n. 160/2023) e lo sviluppo di funzionalità dei sistemi attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a fornire supporto, anche "*alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi*" (articolo 6, comma 1, lettera d) della legge n. 160/2023)

Il codice elaborato traduce queste indicazioni con la previsione di un sistema valutativo fortemente innovativo, il quale, tuttavia, anche attraverso l'illustrata fissazione di criteri di proporzionalità e di concentrazione degli sforzi valutativi, intende individuare un giusto equilibrio rispetto agli oneri amministrativi indotti.

L'**articolo 23** ("*Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi*") individua i canali di comunicazione e pubblicità del sistema degli incentivi e in particolare:

a) al comma 1, ribadisce la centralità del sistema Incentivi Italia anche nell'ambito della trasparenza e della comunicazione, riepilogandone le funzionalità come strumento di supporto volto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di incentivi, anche attraverso soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale (funzionalità che si prevede di rafforzare ulteriormente nell'ambito degli sviluppi del Sistema Incentivi Italia) e come sede per la consultazione degli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell'articolo 4, nonché degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21
b) al comma 2 prevede la definizione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, di ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, prevedendo in tale contesto la possibilità di stipula di appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento;
c) nei commi successivi, detta disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza al fine, principalmente, di completare e rendere compiuta la disciplina del processo, senza particolari innovazioni.

L'articolo è, dunque, prevalentemente ricognitivo e volto a inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema.

Quale significativa novità è la previsione della possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare protocolli con le associazioni di categoria più rappresentative, che attua il principio/criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge delega, rivolto al "*coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese".*

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Il Capo V (articoli 24 – 28) reca le disposizioni finali, apportando i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto. In tale contesto, pertanto, si provvede alle novelle, integrazioni e abrogazioni legislative occorrenti, in coerenza con le innovazioni introdotte e con l'articolo 3, comma 2, della legge delega, che abilita il Governo a provvedere "*anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni*". Il Capo in commento reca, inoltre, le disposizioni di diritto intertemporale per il passaggio al nuovo sistema e detta la "clausola di invarianza finanziaria".

L'**articolo 24** *"Ulteriori disposizioni")* apporta a norme vigenti alcune modifiche conseguenti alla nuova disciplina introdotta dal codice, in particolare:

a) integra, per menzionare i successivi sviluppi informativi previsti dal codice, le norme istitutive della piattaforma Incentivi.gov.it e del Registro nazionale degli aiuti di Stato (rispettivamente, articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

b) integra la disciplina del rating di legalità di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: l'opzione dell'integrazione è stata, in tal caso, preferita a quella dell'abrogazione in quanto il rating di legalità trova applicazione anche nei finanziamenti bancari;
c) novella la disciplina della certificazione della parità di genere contenuta all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, estendendo l'applicazione della premialità prevista per il relativo possesso a tutte le agevolazioni, anche non aventi natura di aiuto di Stato, e prevedendo la possibilità di applicazione delle diverse modalità di valorizzazione dell'elemento premiante stabilite dal codice, laddove la norma vigente prevede una valorizzazione esclusivamente in termini di punteggio aggiuntivo;
d) apporta correttivi all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per riferire la verifica della clausola Deggendorf (in materia di restituzione degli aiuti illegali) alla fase di erogazione anziché a quella di concessione, in modo più aderente alla disciplina europea;
e) integra le disposizioni dell'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, le quali, nella formulazione vigente, prevedono per alcuni procedimenti avviati su istanza di parte, inclusi quelli che hanno ad oggetto l'erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici comunque denominati (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni), le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di d'ufficio, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'integrazione è volta a chiarire la non applicabilità di tali previsioni alla documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento, al fine di escludere dubbi interpretativi circa la possibilità di richiederla alle imprese beneficiarie per il corretto svolgimento delle attività istruttorie.

L'**articolo 25** ("*Abrogazioni*") provvede alle abrogazioni e soppressioni delle norme vigenti oggetto di razionalizzazione da parte del codice, che trovano, pertanto, una nuova disciplina nell'ambito del codice stesso. Le abrogazioni e le soppressioni sono disposte "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice*"; tuttavia, in termini di efficacia, la previsione va letta insieme alle disposizioni transitorie, le quali prevedono che, per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.

Sono, in particolare, abrogate le seguenti norme:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", più volte citato nell'ambito della presente relazione. Il predetto decreto è, all'attualità, il principale testo normativo di riferimento nella materia degli incentivi alle imprese, recante la disciplina dei principi che regolano i procedimenti

amministrativi concernenti gli interventi agevolativi per le imprese. Tale disciplina è recepita nel nuovo codice, ma aggiornata al mutato contesto. Il nuovo codice, peraltro, ha un respiro di sistema più ampio;

- l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180 relativo alla riserva per le piccole e medie imprese e le reti di impresa, oggetto della riscrittura di cui all'articolo 8, comma 4;
- una serie di disposizioni in materia documento unico di regolarità contributiva (DURC), stante la generale revisione operata al riguardo dal codice: l'articolo 31, commi 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; l'articolo 31, comma 8-*bis* del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella parte in cui menziona l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogato dal presente articolo;
- le disposizioni in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali sostituite dalla disciplina dell'articolo 16 del presente codice: gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- l'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, primo periodo, recante l'equiparazione tra piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, sostituita dalla nuova disciplina dell'articolo 10 del presente codice.

L'**articolo 26** ("*Disposizioni transitorie e di coordinamento*") detta le occorrenti disposizioni transitorie e di coordinamento.
In particolare, il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di attuazione, recate dal Capo III, ai bandi non ancora pubblicati alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati si prevede l'ultrattività delle previgenti disposizioni di riferimento.

Il comma 2 subordina l'efficacia delle disposizioni in materia di programmazione, Tavolo di coordinamento e valutazione all'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 2.
Il comma 3 reca una disposizione di coordinamento generale rispetto alla disposta abrogazione del decreto legislativo n. 123/1998, stabilendo che ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al predetto decreto si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso

L'**articolo 27** ("*Aggiornamenti*") prevede la clausola per gli aggiornamenti della disciplina, volta a preservare il carattere del codice di testo normativo principale in materia. Si prevede, pertanto, che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

L'**articolo 28** ("*Clausola di invarianza finanziaria*)" reca la clausola di invarianza finanziaria, posto che gli oneri connessi alle attività di sviluppo dei sistemi informativi RNA e Incentivi.gov.it

trovano copertura nelle illustrate risorse disponibili a legislazione vigente, così come gli eventuali oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente codice sono a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

CODICE DEGLI INCENTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160

RELAZIONE TECNICA

A) PREMESSA

Il presente schema di decreto costituisce il primo decreto di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche",* che, all'articolo 3, commi 1 e 2, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

"a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali" (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

"b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»" (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

La revisione prevista dal Legislatore, considerata nel suo complesso, mira, pertanto, a realizzare una revisione organica del sistema degli incentivi alle imprese, agendo, da un lato, sulla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, vale a dire sulle misure di incentivazione per il sostegno alle imprese, a livello statale (lettera a) citata); dall'altro, sulla definizione di regole comuni per l'attivazione delle stesse misure, attraverso l'adozione del "codice degli incentivi" (lettera b) citata).

In ragione della grande rilevanza della riforma, la stessa è stata recentemente inserita – su espresso interesse della stessa Commissione europea, che l'ha individuata come una possibile *best practice* a livello europeo – nell'ambito delle riforme da attuare a valere sul PNRR (milestone M1C2-14 bis e M1C2-14 ter), a seguito dell'ultima revisione del programma approvata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024.

In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi figura tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "*Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese*"), da implementare in 2 step:

- Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
- Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della "Legge delega" entro il 30 giugno 2026.

Come chiarito anche dalle relazioni di accompagnamento alla legge delega che si va attuando, la riforma, che prende le mosse da un sistema degli incentivi fortemente frammentato e intende affrontare tutti i principali limiti riscontrati nel sistema vigente (connessi sia alla numerosità delle misure di incentivazione e allo scarso coordinamento tra livelli di governo, che alla complessità e all'inadeguatezza delle procedure e della relativa strumentazione tecnica), consentirà, a regime, di incrementare l'efficacia e l'efficienza degli incentivi e della spesa pubblica dedicata, permettendo di ottenere effetti virtuosi in tutte le predette dimensioni, realizzando, in particolare:

- un migliore e più selettivo orientamento dell'intervento pubblico, ottenuto razionalizzando il quadro degli incentivi esistenti e aderendo a logiche di programmazione e di orientamento dell'intervento pubblico in funzione dei risultati, con forte rilevanza delle attività valutative dell'efficacia degli interventi;

- una maggiore facilità d'adozione, semplificando e normalizzando le procedure di accesso e di rendicontazione e agendo sulla strumentazione tecnica funzionale, in primo luogo in chiave di digitalizzazione dei processi;

- una maggiore sinergia tra le fonti di finanziamento e un migliore coordinamento tra livelli di governo, statale e regionale, ferma restando l'autonomia regionale nell'individuazione degli strumenti di intervento connessi alle esigenze del territorio.

In vista del raggiungimento di questi obiettivi, per l'attuazione del mandato conferito al Governo nei due citati ambiti previsti (razionalizzazione dell'offerta degli incentivi e formazione di un codice degli incentivi), si procederà con l'adozione di più atti delegati.

Con lo schema di provvedimento in commento viene, in particolare, data attuazione alla delega conferita ai sensi della sopra richiamata lettera b) dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 160/2023 sopra indicata, volta all'adozione del "codice degli incentivi" recante la disciplina di carattere generale applicabile in materia.

B) CONTENUTI

Lo schema di decreto legislativo elaborato si compone di **28 articoli, suddivisi in 5 Capi**, che attraversano tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese (definito, dall'articolo 2 dello schema di decreto, "*ciclo di vita dell'incentivo*"), vale a dire "programmazione", "progettazione", "attuazione", "pubblicità e valutazione dei risultati".

Il **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI** (articoli 1 - 3), detta le disposizioni generali che governano l'impianto normativo.

L'**articolo 1** ("*Oggetto e ambito di applicazione*") definisce il perimetro di applicazione del codice, in linea con le previsioni contenute nella legge delega.

L'**articolo 2** ("*Definizioni*") reca le definizioni funzionali alla disciplina del codice, contribuendo in tal modo all'individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle nuove norme.

Dal combinato disposto delle due norme, deriva, tra l'altro, che il codice intende definire i principi generali e la strumentazione tecnica relativa ai procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni, aventi o meno le caratteristiche di aiuti di Stato, rivolti alle imprese. Queste ultime sono intese in senso funzionale e comprensivo di tutti i soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica.

In linea con la norma primaria, il codice si applica anche agli incentivi fiscali, sia pure con disposizioni dedicate, volte coglierne le peculiarità. Disposizioni particolari si rendono, altresì, necessarie per gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive, intese come "*sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportino un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento*". A tali incentivi è, pertanto, dedicata la disciplina speciale dell'articolo 20.

Sotto il profilo territoriale, il codice trova applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione (nel rispetto della clausola di salvaguardia prevista dalla legge delega), nonché nei confronti delle regioni a statuto ordinario, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della stessa Costituzione.

Stante il profilo definitorio delle disposizioni in commento, gli articoli 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** ("*Servizi per la semplificazione degli incentivi*") costituisce una norma di generale indicazione e di sintesi dei successivi sviluppi dei sistemi informativi strumentali all'attuazione della riforma, questi ultimi di rilievo centrale nell'impianto della riforma.

La legge delega riconosce, infatti, un ruolo strategico alla implementazione e valorizzazione delle soluzioni e piattaforme informatiche, soprattutto delineando l'evoluzione di due importanti strumenti già esistenti: il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (RNA), e la piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i quali, già tra loro interoperabili, in sinergia e integrazione ancora maggiore, sosterranno l'obiettivo di semplificazione e digitalizzazione delle procedure connesse alla gestione delle misure di incentivazione (cfr. articolo 2, comma 1, lettera f), articolo 6 e articolo 8, comma 1 della legge delega).

In particolare, i due sistemi si svilupperanno sul duplice fronte del «miglioramento dell'offerta di incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche» e del «supporto alla domanda di incentivi da parte delle imprese», con protocolli operanti in tutte le fasi del «ciclo di vita degli incentivi», secondo criteri di "progressività" della relativa entrata in funzione e di "servizio" verso l'utenza.

La data di entrata in funzione dei nuovi servizi è rimessa alla pubblicazione dei protocolli funzionali, da adottarsi con decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le specifiche funzionalità che si intendono sviluppare, complessivamente denominate «Sistema Incentivi Italia», sono menzionate dall'articolo in commento e puntualmente declinate e contestualizzate negli articoli successivi.

Gli sviluppi dei sistemi, sotto il profilo tecnico, comprenderanno le seguenti attività:

a) Potenziamento di RNA come sistema informativo rivolto a tutte la Pubbliche Amministrazioni per la razionalizzazione, semplificazione e standardizzazione della progettazione e gestione degli incentivi da parte della Amministrazioni centrali e locali. Tra le principali funzionalità sviluppate in tale ambito, figurano:

- il supporto decisionale nella progettazione degli incentivi e alla valutazione ex ante, utilizzando i dati storici di tutti gli incentivi concessi con riferimento alla tipologia di beneficiari, ai territori, ai settori, alla forma dell'agevolazione e alle spese ammissibili;
- il supporto alla redazione di bandi-tipo, con funzionalità per supportare la conformità allo schema di bando tipo previsto dal codice in commento e la *compliance* alle previsioni regolamentari e funzionalità per l'utilizzo di un sistema per la classificazione delle voci di spesa oggetto della disciplina dei bandi;
- l'implementazione di un sistema per l'attuazione dei bandi, con servizi di cooperazione applicativa verso i gestori, con funzionalità per verificare e certificare il possesso di requisiti e per supportare i controlli sulle spese ai fini del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;

b) Potenziamento di "Incentivi.gov.it" per soddisfare la domanda di incentivi, sviluppando, principalmente, funzionalità per:

- una redazione distribuita a tutti i gestori di incentivi: a) per la caratterizzazione e valorizzazione dei bandi a favore delle imprese al fine di facilitare la ricerca e l'incontro con la domanda di incentivi degli utenti e b) per garantire il supporto alla redazione e all'aggiornamento del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4 del codice e la disponibilità del Programma stesso;
- guidare la domanda di incentivi, consentendo agli utenti di ricercare gli incentivi di interesse tramite percorsi guidati e con interlocuzione a linguaggio naturale tramite l'intelligenza artificiale generativa e utilizzando il *profiling* del proponente per l'offerta automatizzata di incentivi di interesse;
- la creazione di un punto di accesso all'offerta di incentivi che consenta alle imprese, tramite un servizio di verifica e certificazione telematica e preventiva del possesso dei requisiti di accesso, di accedere ai sistemi dei gestori per completare la domanda e per la successiva consultazione dello stato del procedimento.

A regime, le funzionalità sviluppate potranno, altresì, consentire la gestione automatizzata e in conformità alle previsioni regolamentari dell'intero ciclo di vita dei bandi caratterizzati da forte livello di standardizzazione e semplicità (contributi a fondo perduto, crediti di imposta, de minimis): dalla redazione del bando, all'accoglimento e gestione delle domande di accesso, alla gestione della fase di erogazione.

Principale fonte di copertura degli oneri connessi alla realizzazione di tali funzionalità è data dallo stanziamento, pari a euro 10.000.000,00, previsto dal PNRR per la realizzazione degli investimenti necessari al potenziamento e alla valorizzazione del RNA e di Incentivi.gov.it, in linea con i descritti sviluppi. Si precisa che per tale stanziamento non sono previste *milestone* particolari.

Nella tabella che segue è stata realizzata una stima di massima dei costi riferibili al potenziamento dei servizi della piattaforma "Incentivi Italia", distinti per fasi progettuali, anno di riferimento e tipologia di costo.

La realizzazione degli investimenti su "Incentivi Italia" sarà oggetto di una convenzione tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società in house Invitalia mediante la quale regolare gli interventi necessari a realizzare gli obiettivi della riforma.

Piattaforma Incentivi Italia – Stima dei costi per fasi di progetto, anno e tipologia di costo (in euro)

PIATTAFORMA INCENTIVI ITALIA - COSTI		2025			2026			Totale per tipologia di costo		Totale complessivo
Id	Fase di progetto	Prestazioni professionali	Infrastruttura	Totale per anno	Prestazioni professionali	Infrastruttura	Totale per anno	Prestazioni professionali	Infrastruttura	
	TOTALE	4.390.000	610.000	**5.000.000**	4.390.000	610.000	**5.000.000**	**8.780.000**	**1.220.000**	**10.000.000**
1	**POTENZIAMENTO DI RNA**	2.020.000	280.000	**2.300.000**	2.020.000	280.000	**2.300.000**	**4.040.000**	**560.000**	**4.600.000**
2	**POTENZIAMENTO DI INCENTIVI.GOV.IT**	1.608.500	250.000	**1.858.500**	1.608.500	100.000	**1.708.500**	**3.217.000**	**350.000**	**3.567.000**
3	**SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEI BANDI**	761.500	80.000	**841.500**	761.500	230.000	**991.500**	**1.523.000**	**310.000**	**1.833.000**

A queste risorse si aggiungono altre fonti di copertura disponibili per le finalità della delega, costituite, in particolare, dalle somme individuate dall'articolo 9 della legge delega, pari a 500.000,00 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, previste per lo svolgimento delle attività inerenti al potenziamento del *RNA* e di Incentivi.gov.it, per lo studio, il monitoraggio e per le valutazioni delle misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione.

Il riferimento alle attività di valutazione deve leggersi alla luce del percorso attuativo delineato dalla legge n. 160 del 2023: in particolare, la delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), relativa alla "razionalizzazione dell'offerta di incentivi" delinea un preciso percorso di attuazione, che passa, al fine di addivenire ad una razionalizzazione ponderata e mirata degli incentivi, per una fase preliminare di ricognizione e di valutazione degli incentivi oggi esistenti. Per dare seguito a tale mandato, a valere su detto stanziamento, sono state individuate due primarie società esterne incaricate di supportare il Ministero delle imprese e del made in Italy nel completare la ricognizione degli incentivi e nella successiva loro valutazione, che confluirà nella "Relazione di valutazione degli incentivi per le imprese" prevista dal cronoprogramma PNRR (milestone M1C2-14bis). Per tali due affidamenti sono state già impegnate risorse complessivamente pari a 226.798 euro (iva inclusa) per il 2024 (cap. 2228/3).

Inoltre, l'11 luglio 2024 è stata stipulata apposita convenzione (CUP: B51C24000160001) con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico all'attuazione della riforma, rispetto ad entrambi gli ambiti individuati dalla legge delega (razionalizzazione dell'offerta di incentivi e attuazione del codice).

L'affidamento trova copertura nell'ambito delle disponibilità di cui al capitolo 2228 del Ministero delle imprese e del made in Italy.

I menzionati stanziamenti, nel complesso, sono idonei a coprire i fabbisogni degli sviluppi del sistema Incentivi Italia, contando anche che esso già dispone di una solida e sperimentata strumentazione, che rende pienamente sostenibili le evoluzioni previste.

Il **CAPO II – DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** (articoli 4 e 5) introduce nel sistema degli incentivi una disciplina della programmazione e istituisce una sede di confronto istituzionale stabile per il coordinamento in materia di incentivi alle imprese tra amministrazioni centrali e regionali.

L'**articolo 4** ("*Programma degli incentivi*") introduce e disciplina il nuovo "*Programma degli incentivi*", predisposto da ciascuna amministrazione responsabile centrale al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza.

Per le amministrazioni responsabili regionali, è prevista la condivisione della ricognizione degli incentivi di propria competenza con le altre amministrazioni responsabili, della quale è assicurata la pubblicità tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5.

Il Programma è redatto sulla base dei modelli e delle tempistiche definiti con decreto del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il modello di Programma è reso disponibile nel Sistema Incentivi Italia, che supporta anche la redazione e la pubblicità del Programma stesso.

Per l'adozione del decreto, è altresì, prevista la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla prevista adozione, con il citato decreto ministeriale, anche del format per la ricognizione degli incentivi regionali.

L'articolo individua i contenuti minimi del Programma, in primo luogo costituiti dall'indicazione: a) degli obiettivi strategici di sviluppo; b) degli incentivi individuati per il relativo raggiungimento; c) del cronoprogramma di massima di attuazione; c) del quadro finanziario di riferimento, che deve indicare anche le risorse eventualmente destinate alla valutazione o ad affidamenti di attività. Nell'ambito del Programma si darà conto, altresì, delle attività di valutazione già effettuate o da effettuarsi.

L'**articolo 5** ("*Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali*") istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il "Tavolo permanente degli incentivi", come sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali. La norma definisce la composizione del Tavolo, presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da suo delegato, prevedendo un'ampia partecipazione istituzionale.

Le riunioni del Tavolo, al quale possono essere chiamati a partecipare soggetti esterni alle amministrazioni coinvolte (rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni di categoria o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto) sono preparate da tavoli tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo.

La norma stabilisce espressamente l'assenza di compensi, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti per i partecipanti ai tavoli tecnici e al Tavolo permanente.

L'adozione del Programma, l'istituzione e il funzionamento del Tavolo permanente degli incentivi e dei tavoli tecnici collegati non comportano nuovi o maggiori oneri, avvenendo nell'ambito delle risorse disponibili delle amministrazioni competenti.

L'entrata a regime dei predetti meccanismi, che pongono uno stretto legame tra "coordinamento istituzionale", "valutazione" e "programmazione degli interventi" saranno in grado di orientare il sistema degli incentivi in modo più mirato ed efficace, creando sinergie e scongiurando, dal lato opposto, dispersione degli sforzi amministrativi e finanziari.

Le funzioni di supporto alla elaborazione e la messa a disposizione del Programma costituisce una delle funzionalità che sarà sviluppata nell'ambito del generale progetto di potenziamento dei sistemi informativi del Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto innanzi descritto (cfr. illustrazione dell'articolo 3) e a valere sugli stanziamenti ivi indicati.

Gli articoli 4 e 5, pertanto, non comportano, complessivamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **CAPO III - DELL'ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI** (articoli 6 - 20), partizione più corposa, in termini di articoli ed estensione della disciplina, dello schema di decreto legislativo, regola la fase di attuazione degli interventi. In questo contesto si definiscono i contenuti dei provvedimenti per l'attivazione delle misure di incentivazione ("bandi") e i possibili moduli organizzativi per la progettazione e la gestione nonché i principi che regolano i procedimenti che si dipanano nel corso dell'iter di agevolazione**.**

L'**articolo 6** ("*Bando tipo*") individua ed elenca (sia pure in modo non tassativo), i contenuti tipici dei bandi e demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy l'elaborazione di un bando-tipo volto a facilitare e uniformare la redazione dei bandi stessi.

A regime, l'elaborazione dei bandi potrà avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con un'apposita funzionalità.

Anche in tal caso la nuova funzionalità sarà messa a punto nell'ambito degli sviluppi dei sistemi informativi complessamente descritti all'articolo 3 e a valere sulle risorse previste dall'articolo 3 per tali sviluppi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le ulteriori previsioni dell'articolo non hanno impatti finanziari.

L'**articolo 7** ("*Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo* "), in attuazione dei principi e criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3, della legge delega, ridefinisce l'opzione di affidamento, tramite gara o ad enti *in house*, di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, aggiornando le previsioni vigenti, oggi principalmente contenute

nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,* decreto che, peraltro, figura tra le norme abrogate del presente codice.

Al fine di dare attuazione alla citata delega, l'articolo in commento prevede che, per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già stabilito al presente dal citato decreto legislativo n. 123/98, si prevede che gli oneri derivanti dai predetti affidamenti sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo. Ciò in assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando.

Costituisce un elemento di rilevante novità la definizione di una serie di "parametri" per la fissazione della misura massima degli oneri relativi a tali affidamenti. Ai sensi del comma 3, infatti, la misura massima degli oneri è determinata considerando:

- la dotazione finanziaria dell'incentivo;

- la complessità delle attività affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;

- il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante;

- i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi.

Al fine di tradurre l'indicazione della legge delega relativa alla fissazione di un "*tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi*" e tenendo conto della necessità di considerare la variabilità dei predetti elementi, si prevede l'adozione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, di apposite linee guida, alle quali le amministrazione responsabili si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti. Tali linee guida consentiranno di determinare tale tetto anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione dei citati parametri e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si prevede l'applicazione di una percentuale fino al 2% ai sensi del periodo precedente.

L'articolo, in continuità con la disciplina di cui al precitato decreto legislativo n. 123/98, prevede, altresì, la possibilità di ricorso ad esperti per attività di analisi o valutazione, accedendo ad appositi albi o ricorrendo ad università o enti di ricerca con oneri a carico delle risorse complessivamente

stanziate per l'incentivo. Gli oneri riferiti a tali attività, sempre in continuità con le previsioni vigenti, sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo. Le linee guida citate regoleranno anche la misura massima dei predetti oneri.

La norma richiama e lascia impregiudicata anche la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Anche eventuali oneri derivanti da tali collaborazioni (derivanti dal rimborso dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti) sono a carico delle risorse stanziate dal bando, salvo diversa indicazione della legge o della disciplina agevolativa di riferimento.

L'articolo fa salvi gli eventuali limiti derivanti dalla disciplina europea in materia di fondi strutturali, nonché i principi e le procedure degli ordinamenti contabili delle Regioni e degli Enti locali.

L'**articolo 8** ("*Elementi premianti e riserve specifiche*") disciplina gli "elementi premianti" ai fini dell'accesso alle agevolazioni: il rating di legalità di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021 n. 162 e le nuove fattispecie introdotte dalla legge delega, costituite dalla considerazione dell'assunzione di persone con disabilità**,** della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile nonché del sostegno alla natalità. L'articolo ne stabilisce le modalità di considerazione nell'ambito dei bandi, prevedendo che tali elementi possano essere valorizzati in termini di attribuzione di punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate o incremento dell'ammontare delle agevolazioni. Inoltre, la norma riformula la riserva prevista dallo Statuto delle imprese (articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180), coordinandola nel nuovo contesto.

Le disposizioni in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'**articolo 9** ("*Motivi di esclusione*") introduce una disciplina delle cause generali di esclusione dall'agevolazione, individuando ed elencando una serie di fattispecie che preclude l'accesso alle agevolazioni.
L'articolo, pertanto, risponde all'esigenza di razionalizzazione, armonizzazione e di attrazione nel codice delle norme vigenti, riproponendo cause di esclusione già previste. Inoltre, prevede, quali elementi di novità:

- l'introduzione di una causa di esclusione connessa alla condanna per determinati reati, in analogia con il codice appalti (benché in modo semplificato);
- l'introduzione di una generale causa di esclusione legata alla condizione di regolarità contributiva verificata mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale previsione va letta nell'ambito della generale razionalizzazione proposta dal codice rispetto alla disciplina che regola l'acquisizione del DURC nella materia degli incentivi, che si rende opportuna in considerazione delle numerose norme che, in materia, si sono succedute nel tempo, spesso in modo tra loro non coordinato. All'attualità, le norme vigenti (articolo 31, comma 8-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), richiedono

l'acquisizione del DURC in sede di "concessione" in modo più circoscritto di quanto previsto dalla disciplina proposta, ponendosi l'adempimento nel solo caso di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi; in sede di "fruizione" o "erogazione" delle agevolazioni per la realizzazione di investimenti, il DURC è, invece, acquisito in via generalizzata, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle agevolazioni, con attivazione dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione procedente in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva (articolo 31, comma 8-*bis* del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69). Per uniformare la disciplina e limitare i rallentamenti indotti sul regolare svolgimento dei procedimenti agevolativi dalle situazioni di irregolarità contributiva riscontrate in sede di erogazione, appare, quindi, opportuno disporre l'estensione in commento, volta ad anticipare in via generalizzata la verifica già alla fase di accesso, ferma restando la verifica operata anche nella fase di erogazione;

- introduce una causa di esclusione legata alla nuova disciplina della delocalizzazione e della tutela dei livelli occupazionali posta dall'articolo 16, più avanti commentato.

Anche tali disposizioni non comportano di per sé di nuovi o maggiori oneri finanziari. La soluzione proposta per il DURC potrebbe avere un impatto in termini di riduzione dei casi di intervento sostitutivo in caso di "DURC irregolare".

L'**articolo 10** ("*Partecipazione del lavoratore autonomo*") definisce criteri per la partecipazione ai bandi dei lavoratori autonomi e non reca, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 11** ("*Operazioni agevolabili e spese ammissibili*") detta disposizioni di ordine generale sulla disciplina, nell'ambito dei bandi, delle operazioni agevolabili e delle spese ammissibili.
Nell'immediato, la disposizione non è innovativa. In prospettiva, l'adozione di un sistema di catalogazione delle spese, reso disponibile dal Sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3 sopra commentato a valere sulle risorse ivi previste, consentirà, soprattutto per gli interventi agevolativi potenzialmente più standardizzabili, una notevole facilitazione dei controlli sul cumulo, contribuendo all'efficienza e all'efficacia del sistema degli incentivi.

L'**articolo 12** ("*Agevolazioni concedibili"),* detta disposizioni di ordine generale sulle agevolazioni concedibili, aggiornando alcuni contenuti dell'*abrogando* decreto legislativo n. 123/1998.
Ferma restando la copertura finanziaria già posta per le citate nuove funzionalità, legate alla messa a disposizione di un catalogo delle spese, dei sistemi informativi di cui all'articolo 11 (rispetto alle quali si rinvia alla più compiuta illustrazione riferita all'articolo 3), i contenuti degli articoli 11 e 12, riconducibili al mandato della legge delega a disciplinare il bando-tipo, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'**articolo 13** ("*Procedure e modalità di accesso*") definisce le procedure di accesso alle agevolazioni:
a) stabilendo i contenuti essenziali della disciplina che deve essere definita dai bandi;
b) definendo i criteri di selezione delle istanze;
c) individuando le soluzioni tecniche per la gestione della fase di accesso.

Per quanto concerne l'ultimo punto (soluzioni tecniche per la fase di accesso), i commi 3, 4 e 6 orientano fortemente, in linea con l'impianto generale della riforma, all'adozione di soluzioni basate sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, richiedendo ai "soggetti competenti" (vale a dire l'amministrazione responsabile o il soggetto comunque delegato allo svolgimento delle attività) l'implementazione e l'utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero l'utilizzo dei servizi resi disponibili dal sistema Incentivi Italia.

L'implementazione delle piattaforme digitali da parte dei soggetti competenti avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie nella disponibilità delle stesse. Inoltre, al fine di scongiurare l'introduzione di oneri eccessivi in relazione ad amministrazioni che non dispongono delle risorse necessarie o sproporzionati rispetto alla tipologia di misura di incentivo gestita, è fatta, comunque, salva la possibilità di ricorrere ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.

Gli sviluppi del Sistema Incentivi Italia, che prevedono la possibilità del sistema di offrire supporto nella fase di accesso e per i controlli propedeutici all'ammissione alle agevolazioni, tramite cooperazione applicativa tra il medesimo sistema e quello dei gestori, sono concepiti nella consueta logica di servizio e i relativi sviluppi rientrano nelle funzionalità richiamate dall'articolo 3 e sopra commentate.

Detti sviluppi, dal punto di vista finanziario, saranno realizzati a valere sulle risorse previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Stante il carattere di norme ordinamentali delle ulteriori previsioni, la disciplina contenuta nell'articolo in commento, nel suo complesso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'**articolo 14** ("*Soccorso istruttorio*"), in attuazione di un preciso mandato della legge delega (articolo 6, comma 1, lettera b), n. 2), detta la disciplina dei casi di soccorso istruttorio.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'**articolo 15** ("*Procedure e modalità di erogazione*") detta disposizioni in materia di erogazione delle agevolazioni. La disciplina è definita in funzione della forma agevolativa utilizzata, recuperando e sviluppando o aggiornando le previsioni del decreto legislativo n. 123/98.

Il comma 9 prevede, inoltre, in conformità alle previsioni di cui al comma 3, la progressiva abilitazione, nell'ambito del sistema Incentivi Italia, di servizi atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni. Anche tali sviluppi saranno realizzati a valere sulle risorse previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per il resto, la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'**articolo 16** ("*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*") intende razionalizzare la vigente disciplina nazionale in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, riscrivendo e razionalizzando le varie norme previste dall'ordinamento in materia.

Attraverso la revisione in commento, le norme vigenti, che vengono abrogate dalle disposizioni finali, sono ricondotte alla disciplina del presente codice e con essa coordinate.

Inoltre, tra gli elementi di principale novità, è previsto un rafforzamento della disciplina *lato sensu* sanzionatoria: la disciplina vigente prevede, infatti, quale principale conseguenza di operazioni di delocalizzazione effettuate da imprese beneficiarie di aiuti per investimenti produttivi, la decadenza dalle agevolazioni, cui si associa anche l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 3 dell'articolo in esame introduce, in aggiunta, per i casi di delocalizzazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, una preclusione all'accesso per un periodo di 5 anni, che aumentano a 10 in caso di grandi imprese. Un regime analogo alla delocalizzazione, quanto a decadenza, sanzioni e divieto di accesso agli incentivi, è esteso anche ai datori di lavoro non in crisi interessati da cessazione di attività ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

La norma, infine, stabilisce la destinazione delle risorse rivenienti dall'applicazione delle sanzioni: nel caso di sanzioni irrogate da parte delle amministrazioni centrali, le risorse integrano le disponibilità dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attività. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle Regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. La decadenza, peraltro, assume la veste formale della revoca di cui all'articolo 17. Conseguentemente, accanto, alle sanzioni previste dall'articolo 16 in commento, si applicheranno le maggiorazioni generalmente previste per i casi di revoca dipendenti da azioni o fatti addebitati al beneficiario, che, nel caso di incentivi statali, andranno ad incrementare le disponibilità finanziarie della misura di incentivo.

Tali previsioni riguardano complessivamente fattispecie già previste dall'ordinamento e qui oggetto di razionalizzazione e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 17** ("*Revoche*") detta una disciplina completa della "revoca" in materia di incentivi, che aggiorna la vigente disciplina, oggi principalmente contenuta nel decreto legislativo n. 123/98.

Oltre ad inquadrare i presupposti e le cause di revoca, la norma, nel disciplinare al comma 4 le restituzioni e maggiorazioni a carico dei beneficiari, aggiorna, rispetto alle precitate soluzioni dettate dal decreto legislativo n. 123 del 1998, la disciplina degli oneri accessori, attraverso una mitigazione delle maggiorazioni, la previsione della decorrenza degli interessi dovuti dalla data dell'atto di revoca (anziché dalla data di erogazione) e la sostituzione del riferimento al TUS (non più attuale) con quello al TUR.

La norma disciplina, poi, le sorti delle somme recuperate, prevedendone la riassegnazione all'amministrazione responsabile ad incremento, se possibile, delle disponibilità dell'incentivo interessato. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile (comma 5).

Il comma 6, in linea con i principi e criteri di delega, con riferimento alle modalità di recupero, prevede la possibilità di iscrizione a ruolo delle somme da restituire e la natura privilegiata dei crediti derivanti dalla revoca.

Le previsioni in commento, costituendo norme ordinamentali, non comportano nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 18** ("*Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese*") modifica l'articolo 133, comma 1, lettera z-*sexies*, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010, che, nella formulazione vigente, include tra i casi di giurisdizione esclusiva le controversie in materia di aiuti illegali e incompatibili oggetto di decisioni di recupero da parte della Commissione europea. L'articolo in commento, in particolare, integra le predette previsioni per ricomprendervi le controversie in materia di "concessione" e "revoca" delle agevolazioni alle imprese disposte ai sensi del codice, superando in tal modo il tradizionale riparto di giurisdizione basato sulla natura (diritto soggettivo o interesse legittimo) della fattispecie compromessa. Sono incluse tra tali controversie anche quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione, ai sensi dell'articolo 20 del presente schema di decreto, è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell'istanza di agevolazione, trattandosi di tipologie del tutto assimilabili alle altre assoggettate alla presente disciplina, fatte salve le peculiarità derivanti dalla fruizione tramite il canale fiscale.

Anche tale previsione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per finanza pubblica. Al contrario, risolvendo l'obiettiva incertezza che si registra nella materia *de qua* rispetto all'autorità giudiziaria competente e i numerosi casi che si registrano di pronunce dichiarative del difetto di giurisdizione, adottate sia dal giudice ordinario che da quello amministrativo, avrà un effetto deflattivo del contenzioso e, in ultima analisi, consentirà di conseguire risparmi per i costi legati alle lunghe controversie.

L'**articolo 19** ("*Controlli*") detta un'articolata disciplina dei controlli, prevalentemente ricognitiva, sia pure in un'ottica di razionalizzazione, degli adempimenti vigenti.

La norma non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 20** ("*Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi*") definisce i contenuti del regime speciale applicabile agli incentivi fiscali per effetto delle previsioni contenute nell'articolo 1 della legge delega, ai sensi delle quali la revisione della materia degli incentivi alle imprese "*include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore".*

L'articolo detta, quindi, in primo luogo una sistematizzazione degli incentivi fiscali, che vengono distinti in due categorie:

a) incentivi fiscali per i quali è prevista un'istruttoria di tipo valutativo o, più precisamente, che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell'istanza di agevolazione;

b) incentivi fiscali, che prevedono agevolazioni in forma di "crediti di imposta", per i quali tale valutazione non è prevista e che quindi hanno carattere comunemente definito "automatico".

I primi, nonostante la fruizione mediante il canale fiscale, sono analoghi agli altri incentivi previsti dal codice e, quindi, di massima sono sottoposti alla stessa disciplina, ad esclusione delle regole

in materia fruizione, controllo e recupero, aspetti per i quali resta applicabile la normativa di settore.

Per i secondi, invece, è prevista l'applicazione del codice solo con riferimento alle disposizioni del Capo I – *Disposizioni generali*, Capo II - *Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale*, Capo IV - *Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità* e Capo V - *Disposizioni transitorie e finali*, mentre, rispetto al Capo III in commento, dedicato alla *"attuazione degli incentivi",* l'applicazione è limitata agli articoli 9 ("*Motivi di esclusione*"), e 16 ("*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*").

Per tale tipologia di incentivi, quale elemento di novità, è introdotta la previsione di una comunicazione preventiva alla fruizione, che il richiedente rende al soggetto competente, finalizzata a conoscere l'ammontare complessivo delle spese a fronte delle quali il medesimo proponente intende fruire delle agevolazioni e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa. Il soggetto competente comunica, inoltre, al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tali soluzioni intendono superare un funzionamento integralmente automatico di tali incentivi, in linea con l'evoluzione che si registra nell'ordinamento (previsioni analoghe, ad esempio, sono state introdotte per il credito di imposta Transizione 4.0, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).

Per l'attivazione di tale seconda categoria di incentivi, stante la non applicazione, salvo le eccezioni indicate, delle disposizioni del presente codice, l'articolo in commento rinvia ai provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative, che definiscono le attività di monitoraggio delle risorse nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Detti provvedimenti saranno adottati sulla base e a completamento delle previsioni della legge che istituisce l'incentivo (che sovente, per tali tipologie di aiuti, già definiscono molti tratti delle procedure attuative), e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento.

Oltre alla disciplina degli incentivi fiscali, l'articolo 20 prevede un regime speciale anche per gli incentivi contributivi, che presentano caratteristiche peculiari non compatibili con l'integrale applicazione del codice. Secondo le previsioni del comma 5, pertanto, ad essi la disciplina recata dal Capo III del codice si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Ad esclusione delle disposizioni in materia di Programma degli incentivi, che non trovano applicazione, a tali incentivi si applicano, invece, le ulteriori disposizioni recate dagli altri capi del codice.

Il comma 6, adatta, in ultimo, al regime speciale degli incentivi contributivi il principio, recato in via generale dall'articolo 10 per gli altri incentivi, dell'accesso dei lavoratori autonomi alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili, facendo, comunque, salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.

Ai sensi del comma 7, le disposizioni recate dall'articolo si applicano agli incentivi istituiti a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Anche in tal caso si tratta di una norma ordinamentale, priva di oneri finanziari, e rivolta alla sistematizzazione della materia degli incentivi fiscali, anche in coordinamento con i criteri di funzionamento del nuovo impianto normativo.

Il **CAPO IV – DELLA VALUTAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DELLA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ** (articoli 21 - 23) è dedicato alla disciplina delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post e alle attività di monitoraggio previste nel ciclo di vita degli incentivi e detta, in fine, disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza degli incentivi.

L'**articolo 21** ("*Monitoraggio degli incentivi*") introduce, al comma 1, principi di carattere generale in materia di monitoraggio delle agevolazioni, stabilendo che esso è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo.

Prevede, inoltre, che il monitoraggio è basato sul Codice Unico di Progetto (CUP), il quale identifica in modo univoco ogni agevolazione ed è riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.

Ai sensi dei commi 2 e 3, il CUP è assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed è comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. Ciò costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'art. 7 comma 1.

Il comma 4 rinvia ad uno più decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'articolo.

L'articolo in commento, pertanto, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 22** ("*Valutazione degli incentivi*") inserisce una regola di valutazione sistematica, operante lungo l'intero ciclo vita degli incentivi, volta ad assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze. Il "sistema di valutazione" che si introduce è comprensivo delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, che vengono compiutamente disciplinate dall'articolo in commento.

Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei bandi.

La valutazione costituisce uno degli elementi più declinati dalla legge delega e forma oggetto di diversi principi e criteri direttivi, che mostrano la centralità assegnata dal Legislatore alle attività valutative nell'ambito del nuovo sistema.

In relazione alle soluzioni individuate, la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Gli eventuali oneri per le ulteriori attività valutative sono, infatti, parte del quadro finanziario dell'incentivo già definito in sede di Programma degli incentivi e coperti dalle amministrazioni interessate a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità delle stesse.

L'**articolo 23** ("*Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi*") individua i canali di comunicazione e pubblicità del sistema degli incentivi.

L'articolo è prevalentemente ricognitivo e volto a inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema, fatte salve le funzionalità già previste ma che si prevede di rafforzare con riferimento alla piattaforma Incentivi.gov.it., sulla base degli sviluppi menzionati ad illustrazione dell'articolo 3, in particolare volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di incentivi attraverso redazione distribuita a tutti i gestori di incentivi e soluzioni innovative anche basate sull'intelligenza artificiale generativa.

In relazione alle soluzioni individuate, la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il supporto prestato dal Sistema Incentivi Italia è, infatti, parte degli sviluppi dei sistemi informativi disposti ai sensi dell'articolo 3, già illustrati a commento del predetto articolo.

Il **CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** (articoli 24 – 28) reca le disposizioni finali, apportando i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto. In tale contesto, pertanto, si provvede alle novelle, integrazioni e abrogazioni legislative occorrenti e a dettare le disposizioni di diritto intertemporale per il passaggio al nuovo sistema, nonché a dettare le necessarie disposizioni finanziarie.

L'**articolo 24** *("Ulteriori disposizioni")*, in particolare, apporta a norme vigenti alcune modifiche conseguenti alla nuova disciplina introdotta dal codice.

L'**articolo 25** ("*Abrogazioni*"), analogamente, provvede alle abrogazioni e soppressioni delle norme vigenti oggetto di razionalizzazione da parte del codice, che trovano una nuova disciplina nell'ambito del codice stesso.

L'**articolo 26** ("*Disposizioni transitorie e di coordinamento*") detta le occorrenti disposizioni transitorie e di coordinamento.

Tra queste, in particolare, il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di attuazione, recate dal Capo III, ai bandi non ancora pubblicati alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati si prevede l'ultrattività delle previgenti disposizioni di riferimento.

Il comma 2 subordina l'efficacia delle disposizioni in materia di programmazione, Tavolo di coordinamento e valutazione all'adozione del decreto attuativo di cui all'articolo 4, comma 4.

L'**articolo 27** ("*Aggiornamenti*") è volto a preservare il carattere del codice di testo normativo principale in materia e prevede, a tal fine, che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

L'**articolo 28** ("*Clausola di invarianza finanziaria*)" reca la clausola di invarianza finanziaria, posto che gli oneri connessi alle attività di sviluppo dei sistemi informativi RNA e Incentivi.gov.it trovano copertura nelle illustrate risorse disponibili a legislazione vigente (descritte, in particolare, nell'illustrazione all'articolo 3), così come gli eventuali oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente codice sono a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nessuna delle norme del Capo in commento comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «CODICE DEGLI INCENTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e 8;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del …;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 per gli incentivi nella forma di credito d'imposta e per gli incentivi contributivi. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali diversi da quelli fruiti nella forma del credito d'imposta nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.

4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.

5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo è concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12;

b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento;

c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti;

d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo;

e) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;

f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando;

g) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell'incentivo;

h) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato;

i) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5;

l) «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;

m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia;

n) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera z);

o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;

p) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

q) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive;

r) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;

s) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

t) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in *equity* o in quasi *equity*, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;

u) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

v) «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

z) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;

aa) «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4;

bb) «proponente»: l'impresa, come definita alla lettera o), che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;

cc) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

dd) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3;

ee) «soggetto competente»: il soggetto cui compete l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo;

ff) «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili, centrali e regionali**,** nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5.

ART. 3

(Servizi per la semplificazione degli incentivi)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicità e della uniformità delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma Incentivi.gov.it rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.

2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende:

a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4;

b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

c) la disponibilità di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

d) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;

e) funzionalità per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9;

f) funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP);

g) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attività di valutazione *ex ante*, ai sensi dell'articolo 22;

h) funzionalità dirette a favorire la conoscibilità degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 22.

3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonché pubblicati nei siti internet del *RNA* e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresì, le modalità di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilità di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *dd*), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.

Capo II

Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

ART. 4
(Programma degli incentivi)

1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4:

a) gli obiettivi strategici di sviluppo;

b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*, privilegiando la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessità di istituire ulteriori incentivi;

c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi;

d) il quadro finanziario, indicando le risorse già disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonché l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresì, le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell'amministrazione responsabile, alle attività di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 22, nonché alle attività di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7.

2. Il Programma degli incentivi è modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonché dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative.

3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 è compiuta tenendo conto della necessità di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché della coerenza rispetto ai seguenti elementi:

a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*);

b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento di livello regionale, nazionale o europeo, anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa;

c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1:

a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*);

b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni *ex ante*, *in itinere*, *ex post*, qualora effettuate;

c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere e ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 22.

5. Il modello di Programma degli incentivi è reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le Amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicità di tutti i Programmi predisposti.

6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicità tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali è adottato con il decreto di cui al comma 4.

7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*).

8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.

ART. 5
(Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali)

1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dai seguenti Ministri o rispettivi delegati:

a) Ministro dell'economia e delle finanze;

b) Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

e) Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

i) il Ministro per le disabilità;

l) Ministro dell'università e della ricerca;

m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

n) Ministro della cultura;

o) Ministro del turismo;

p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare;

q) Ministro per lo sport e i giovani;

r) Ministro della salute.

3. Il Tavolo è convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attività di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualità. Il Tavolo è, altresì, convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate.

4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente a:

a) fornire informativa reciproca sugli incentivi:

1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la complementarità ai vari livelli di governo degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni;

2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o

nuove esigenze di sostegno. Per tale finalità, il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera *a)*, le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonché le sinergie tra le amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o più tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso.

6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto.

7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Capo III

Dell'attuazione degli incentivi

ART. 6
(Bando-tipo)

1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica di cui all'articolo 20, comma 2, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. I bandi contengono**,** principalmente, i seguenti elementi:

a) finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7;
d) condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti;

e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
f) agevolazioni concedili e modalità di determinazione del relativo ammontare, ed eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione;
h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
l) modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni*;*
m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
n) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.

2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. È fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo.

3. Al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3.

ART. 7
(*Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo*)

1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo*,* ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può avvalersi di enti *in house* o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.

2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo.

3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 è determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici nonché, qualora applicabile, dalla disciplina dei fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi:

a) la dotazione finanziaria dell'incentivo;

b) la complessità delle attività affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;

c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione *ex ante***.**

d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi.

4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile può avvalersi, altresì, di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonché la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2% ai sensi del periodo precedente.

6. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2.

7. Per gli incentivi a titolarità delle Regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

ART. 8
(*Elementi premianti e riserve specifiche*)

1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, costituiscono elementi premianti:

a) l'avvenuta attribuzione al proponente del *rating* di legalità di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con *rating* di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e alla relativa validità alla data di presentazione della medesima istanza;

c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di *welfare* aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera *b)* atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;

e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di *welfare* aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera *b)*, utili alla dimostrazione di tali misure.

2. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

a) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;

c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del *rating* di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del *rating* stesso.

3. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicità delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialità previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci.

4. Ferma restando la condizione di non incompatibilità con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di

riferimento di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.

5. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 4, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.

ART. 9
(*Motivi di esclusione*)

1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*;

e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;

f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ART. 10
(Partecipazione del lavoratore autonomo)

1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell'incentivo e che

possano ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente codice in quanto compatibili.

ART. 11

(Operazioni agevolabili e spese ammissibili)

1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalità e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità, nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:

a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;

b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;

c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

4. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.

ART. 12

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in più quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa.

3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.

4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, è comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome, nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione è pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.

ART. 13

(Procedure e modalità di accesso)

1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono modulati:

a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;

b) i contenuti e i tempi delle attività istruttorie, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attività istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonché eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'incentivo, per l'ammissibilità delle istanze;

d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria.

2. L’istruttoria può essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell’incentivo:

a) attribuzione delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;

b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;

c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo.

3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l’accoglienza delle istanze di accesso, per l’acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione**,** nonché per la comunicazione con i proponenti, implementando l’utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le predette piattaforme sono concepite secondo i criteri di interoperabilità di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l’acquisizione d’ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. È fatta salva la possibilità di ricorso, in considerazione delle specificità degli incentivi e delle caratteristiche dell’utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, in ordine all’adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell’accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l’assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell’articolo 3, specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta del soggetto competente ai sensi del medesimo articolo 3, atte a consentire per ciascun incentivo:

a) al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell’incentivo interessato;

b) all’impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell’istanza, con possibilità di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.

ART. 14

(Soccorso istruttorio)

1. Salvo diverse disposizioni stabilite dal bando, qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle predette integrazioni o dei predetti chiarimenti. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda, salvo diversa disposizione del bando, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.

ART. 15

(Procedure e modalità di erogazione)

1. Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma *dell'agevolazione* e delle caratteristiche dell'operazione agevolata.

2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o più quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni può essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata.

3. L'erogazione del finanziamento agevolato può avvenire in più quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalità, in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilità di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando. Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalità di rimborso del finanziamento.

4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, sono erogati in più quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al

beneficiario. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.

5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresì, le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.

6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in *equity* e quasi *equity*, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.

7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.

8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, è subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilità della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificità dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonché della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. È fatta salva la possibilità di definire nel bando ulteriori modalità di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento.

9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni.

10. L'erogazione è, in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 19, comma 4.

ART. 16

(*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*)

1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale
2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4;

b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera *b*), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice.

4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme unionali o dai trattati internazionali. Ai fini del presente articolo, per «operazione di delocalizzazione» si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento.

5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonché le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unità produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso decorre dalla medesima data.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo. Per «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale», ai sensi del presente articolo, si intendono gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio.

7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilità dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attività. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

ART. 17
(Revoche)

1. Fatta salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo e alle disposizioni di cui all'articolo 18.

2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;

b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;

c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento;

d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16;

e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni*;*

f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando;

g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;

h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;

i) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera *a*), nel caso di DURC irregolare;

l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità dell'incentivo;

m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.

3. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.

4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia già avviato il piano di rimborso, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilità dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente

percepite dal beneficiario, ivi inclusi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.

7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali **e** gli incentivi contributivi, l'atto di revoca può essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile.

8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

ART. 18

(Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese)

1. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera z-*sexies*) è sostituita dalla seguente:

«*z-sexies)* le controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, e quelle relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso;».

ART. 19

(Controlli)

1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo decreto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilità di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.

2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni:

a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilità di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato codice;

b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;

c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inclusi gli aiuti *de minimis*, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione.

4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari:

a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento;

b) la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-*bis,* o da espresse disposizioni speciali di legge;

c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché, ad

esclusione degli aiuti *de minimis* e degli aiuti per i quali è prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato è preclusa fino a soluzione della stessa.

5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attività, ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.

ART. 20

(*Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi)*

1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, si applica la disciplina di cui al presente codice, ad esclusione delle disposizioni in materia di revoca, di cui all'articolo 17, che si applicano limitatamente al comma 2, e all'articolo 19 in materia di controlli. Per tali incentivi, le modalità di fruizione e le attività di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione, restano definite dalla disciplina di settore.

2. Per gli incentivi erogati nella forma del credito d'imposta che non prevedono l'attività istruttoria di cui al comma 1, ovvero che prevedono lo svolgimento di un'attività di carattere finanziario propedeutica alla sola verifica del rispetto del limite di risorse stanziate, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo di cui al comma 3 successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli incentivi fiscali previsti al comma 2 sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio di cui al comma 2 nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione. Restano ferme le definizioni di crediti non

spettanti e di crediti inesistenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Ai predetti incentivi la disciplina di cui al presente Capo si applica limitatamente alle disposizioni recate dall'articolo 9, ferma restando la possibilità di definizione di modalità di controllo specifiche dei motivi di esclusione ivi previsti, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 16. Si applicano le ulteriori disposizioni recate dagli altri Capi del presente codice.

4. Gli incentivi previsti al comma 2, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime *de minimis*, sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.

5. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente Capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Non si applicano ai predetti incentivi le disposizioni in materia di Programma degli incentivi di cui all'articolo 4. Si applicano le ulteriori disposizioni recate dagli altri capi del presente codice.

6. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili. È fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incentivi istituiti a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Capo IV

Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità

ART. 21
(*Monitoraggio degli incentivi*)

1. Il monitoraggio delle agevolazioni è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed è basato sul Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP è riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.

2. Il CUP è assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed è comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza.

3. Quanto previsto al comma 2 costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'art. 7 comma 1.

4. Con uno più decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative del

presente articolo. Le predette modalità sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di controllo sui titoli di spesa nonché di assicurare una riduzione delle attività dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalità e i meccanismi di interoperabilità delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalità.

ART. 22
(*Valutazione degli incentivi*)

1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze, e rafforzare la capacità di programmazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post è svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente.

2. Le valutazioni sono condotte secondo modalità che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicità dei risultati.

3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entità della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessità di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 21.

4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi.

5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell'ambito dell'attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

ART. 23
(Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)

1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell'articolo 3, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono:

a) ricercare gli incentivi più idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it», volte a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi;

b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell'articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonché gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 22.

2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero più ampio possibile delle *impres*e potenzialmente beneficiarie.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicità legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli incentivi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-*bis,* della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge delega e dall'articolo 1, comma 125-*quinquies,* della legge n. 124 del 2017.

5. Attraverso il RNA sono assolti, altresì, per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla specifica normativa di riferimento.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

ART. 24
(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis.* A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della riforma 3 della missione 1, componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato

con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.».

2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»;

2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono aggiunte le seguenti: «ed erogare»;

3) nella rubrica, la parola: «concessione» è sostituita dalla seguente: «erogazione»;

b) all'articolo 52, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis.* Ulteriori funzionalità del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

3. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del *rating* di legalità secondo le modalità definite dal medesimo codice.».

4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160.».

5. All'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».

ART. 25
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

b) l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180;

c) l'articolo 31, commi 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

d) l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

e) l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

g) l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice:

a) all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.

ART. 26
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 22 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.

ART. 27

(Aggiornamenti)

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

ART. 28

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sullo schema di decreto legislativo, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

Rep. atti n. 94/CSR del 19 giugno 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 19 giugno 2025:

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", e in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, per il quale "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata";
- l'articolo 3, comma 3, il quale dispone che "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTA la nota prot. DAGL n. 2994 del 7 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6114, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 ottobre 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 6142 del 7 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato alle amministrazioni interessate il predetto schema, unitamente alla relativa documentazione, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 16 aprile 2025;

VISTA la comunicazione del 15 aprile 2025, acquisita, nella medesima data, al prot. DAR n. 6624, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento, diramato, in pari data, con nota prot. DAR n. 6635, recante proposte emendative allo schema in esame;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 16 aprile 2025, nel corso della quale, in merito alle proposte formulate dalle regioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy si è riservato di trasmettere le proprie valutazioni concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 6694 del 16 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, facendo seguito all'esito della suindicata riunione tecnica, ha comunicato al Dicastero proponente di rimanere in attesa del documento di valutazioni in merito alle proposte emendative regionali;

VISTA la nota prot. DAR n. 7069 del 23 aprile 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso un documento contenente i pareri relativi alle proposte emendative regionali, diramato alle amministrazioni interessate il 24 aprile 2025, con nota prot. DAR n. 7094;

CONSIDERATI gli esiti di un'ulteriore riunione tecnica, convocata in data 30 aprile 2025, con nota prot. DAR n. 7098 del 24 aprile 2025, nel corso della quale sono state discusse le proposte emendative delle regioni;

VISTA la comunicazione del 14 maggio 2025, acquisita al prot. DAR n. 8091, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la versione aggiornata, in esito al suddetto incontro, del documento recante le proposte emendative allo schema di decreto legislativo, diramato, in pari data, con nota prot. DAR n. 8100;

VISTA la comunicazione del 27 maggio 2025, acquisita, nella medesima data, al prot. DAR n. 8917, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso il documento "che tiene conto degli esiti delle riunioni tecniche tenutesi sinora, nonché di quanto osservato da RGS, a superamento delle osservazioni rappresentate in riunione", diramato, in pari data, con nota prot. DAR n. 8921;

VISTA la comunicazione del 29 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9016, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto un incontro tecnico per ulteriori approfondimenti istruttori, convocato con nota prot. DAR n. 9024 del 29 maggio 2025 per il 10 giugno 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 9525 del 6 giugno 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso, in sostituzione del precedente, un nuovo documento di valutazioni recante alcune modifiche, diramato ai soggetti interessati, in pari data, con nota prot. DAR n. 9527;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 10 giugno 2025, nel corso della quale è proseguito l'approfondimento di merito sul documento di valutazioni in argomento;
VISTA la nota dell'11 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9773, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy, facendo seguito agli esiti della

suindicata riunione tecnica, ha trasmesso il nuovo documento di valutazioni riguardo alle proposte regionali, diramato, in pari data, con nota prot. DAR n. 9782;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 19 giugno 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento come risultante nel testo a tre colonne trasmesso l'11 giugno 2025 e ha chiesto altresì un tavolo per una verifica degli adempimenti richiesti, con l'obiettivo di introdurre maggiori semplificazioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sullo schema di decreto legislativo, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

Il Segretario	Il Presidente
Cons. Paola D'Avena	Ministro Roberto Calderoli

MC

Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160

Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Esito esame degli emendamenti proposti

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
Capo I **Disposizioni generali**		
ART. 1 ***(Oggetto e ambito di applicazione)*** 1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. 2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 per gli incentivi nella forma di credito d'imposta e per gli incentivi contributivi. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali diversi da quelli fruiti nella forma del credito d'imposta nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. 3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione. 4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse. 5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo è concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.		
ART. 2 ***(Definizioni)*** 1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni: *a)* «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12; *b)* «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un	All'articolo 2, comma 1, lettera bb) le parole "l'impresa, come definita alla lettera o), che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;" sono sostituite dalle seguenti "il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;" **Accolto** ******** All'articolo 2, comma 1, lettera ee) le parole "il soggetto cui compete l'attività di gestione dell'incentivo" sono sostituite dalle seguenti parole "il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo".	**ART. 2** ***(Definizioni)*** 1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni: *a)* «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12; *b)* «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento; *c)* «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti; *d)* «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo; *e)* «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi; *f)* «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando; *g)* «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell'incentivo; *h)* «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di	**Accolto**	abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento; *c)* «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti; *d)* «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo; *e)* «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi; *f)* «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando; *g)* «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell'incentivo; *h)* «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato; *i)* «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5; *l)* «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato; *m)* «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia; *n)* «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera z); *o)* «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento; *p)* «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico; *q)* «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive; *r)* «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;		credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato; *i)* «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5; *l)* «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato; *m)* «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia; *n)* «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera z); *o)* «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento; *p)* «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico; *q)* «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive; *r)* «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
s) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; *t)* «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in *equity* o in quasi *equity*, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; *u)* «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; *v)* «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»; *z)* «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili; *aa)* «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4; *bb)* «proponente»: l'impresa, come definita alla lettera o), che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando; *cc)* «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;		*s)* «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; *t)* «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in *equity* o in quasi *equity*, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; *u)* «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; *v)* «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»; *z)* «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili; *aa)* «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4; *bb)* «proponente»: **il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;** *cc)* «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
dd) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3; *ee)* «soggetto competente»: il soggetto cui compete l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo; *ff)* «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili, centrali e regionali**,** nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5.		*dd)* «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3; *ee)* «soggetto competente»: **il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo**, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo; *ff)* «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili, centrali e regionali**,** nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5.
ART. 3 ***(Servizi per la semplificazione degli incentivi)*** 1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicità e della uniformità delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma Incentivi.gov.it rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi. 2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende: *a*) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4; *b*) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;	-	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
c) la disponibilità di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4; *d*) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6; *e*) funzionalità per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9; *f)* funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP); *g*) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attività di valutazione *ex ante*, ai sensi dell'articolo 22; *h*) funzionalità dirette a favorire la conoscibilità degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 22. 3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonché pubblicati nei siti internet del *RNA* e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresì, le modalità di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilità di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *dd*), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Agli oneri derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.		
Capo II **Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale**		
ART. 4 ***(Programma degli incentivi)*** 1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4: *a)* gli obiettivi strategici di sviluppo; *b)* gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*, privilegiando la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessità di istituire ulteriori incentivi; *c)* il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi; *d)* il quadro finanziario, indicando le risorse già disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonché l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresì, le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell'amministrazione	All'articolo 4, comma 1, lettera d), secondo capoverso, dopo le parole "nella disponibilità dell'amministrazione responsabile" è aggiunta la parola "centrale". **Accolto** ******** All'articolo 4, comma 3, lettera b), dopo le parole "dalle fonti di finanziamento di livello" è soppressa la parola "regionale". **Accolto con riformulazione della lettera b)** (soppressione delle parole "di livello regionale, nazionale o europeo") ******** All'articolo 4, comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole "Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili" è aggiunta la parola "centrali". **Accolto**	**ART. 4** ***(Programma degli incentivi)*** 1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4: *a)* gli obiettivi strategici di sviluppo; *b)* gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*, privilegiando la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessità di istituire ulteriori incentivi; *c)* il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi; *d)* il quadro finanziario, indicando le risorse già disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonché l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresì, le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell'amministrazione

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
responsabile, alle attività di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 22, nonché alle attività di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7.		responsabile **centrale**, alle attività di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 22, nonché alle attività di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7.
2. Il Programma degli incentivi è modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonché dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative.		2. **Identico**
3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 è compiuta tenendo conto della necessità di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché della coerenza rispetto ai seguenti elementi: *a)* eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*); *b)* rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento di livello regionale, nazionale o europeo, anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa; *c)* rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.		3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 è compiuta tenendo conto della necessità di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché della coerenza rispetto ai seguenti elementi: *a)* eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*); **b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento, anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa;** *c)* rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni		4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
responsabili documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1: *a)* la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*); *b)* le evidenze ricavabili dalle valutazioni *ex ante*, *in itinere*, *ex post*, qualora effettuate; *c)* gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere e ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 22.		responsabili **centrali** documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1: *a)* la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*); *b)* le evidenze ricavabili dalle valutazioni *ex ante*, *in itinere*, *ex post*, qualora effettuate; *c)* gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere e ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 22.
5. Il modello di Programma degli incentivi è reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le Amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicità di tutti i Programmi predisposti.		5.**Identico**
6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicità tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali è adottato con il decreto di cui al comma 4.		6. **Identico**
7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*).		7. **Identico**
8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.		8. **Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
ART. 5 ***(Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali)*** 1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dai seguenti Ministri o rispettivi delegati: *a)* Ministro dell'economia e delle finanze; *b)* Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; *c)* Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; *d)* Ministro per gli affari regionali e le autonomie; *e)* Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; *f)* Ministro del lavoro e delle politiche sociali; *g)* Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *h)* Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità; *i)* il Ministro per le disabilità; *l)* Ministro dell'università e della ricerca; *m)* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; *n)* Ministro della cultura; *o)* Ministro del turismo; *p)* Ministro per la protezione civile e la politica del mare; *q)* Ministro per lo sport e i giovani; *r)* Ministro della salute. 3. Il Tavolo è convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento	All'articolo 5, comma 4, le parole "Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, i componenti provvedono congiuntamente e paritariamente". **Non accolto** **Contando l'avvenuta condivisione, nel corso della riunione del 16/04/2025, della ratio della norma, si ritiene di non accogliere la riformulazione proposta.** Come chiarito nella citata riunione, infatti, la previsione intende garantire proprio le Regioni, chiarendo che il coordinamento previsto dall'articolo avviene su di un piano di parità rispetto alle amministrazioni centrali e senza nessun intento di regia. Sotto un profilo formale, la circostanza che vi sia un solo membro in rappresentanza delle Regioni non incide sulle funzioni del Tavolo, cui sono destinate le previsioni del comma 4.	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attività di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualità. Il Tavolo è, altresì, convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate. 4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente a: *a)* fornire informativa reciproca sugli incentivi: 1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la complementarità ai vari livelli di governo degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni; 2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per tale finalità, il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266; *b)* raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera *a)*, le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonché le sinergie tra le amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o più tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso. 6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto. 7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.		
Capo III **Dell'attuazione degli incentivi**		
ART. 6 ***(Bando-tipo)*** 1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica di cui all'articolo 20, comma 2, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. I bandi contengono**,** principalmente, i seguenti elementi: *a)* finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando; *b)* risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti; *c)* individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7; *d)* condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti; *e)* operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;	All'articolo 6, comma 1 le parole "I bandi contengono, principalmente, i seguenti elementi:" sono sostituite dalle seguenti: "I bandi, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi:" **Accolto**	**ART. 6** ***(Bando-tipo)*** 1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica di cui all'articolo 20, comma 2, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. **I bandi, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi:** *a)* finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando; *b)* risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti; *c)* individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7; *d)* condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti; *e)* operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
f) agevolazioni concedili e modalità di determinazione del relativo ammontare, ed eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato; *g)* procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione; *h)* disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione; *i)* circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni; *l)* modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni*;* *m)* disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario; *n)* disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. È fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo. 3. Al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3.		prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili; *f)* agevolazioni concedili e modalità di determinazione del relativo ammontare, ed eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato; *g)* procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione; *h)* disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione; *i)* circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni; *l)* modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni*;* *m)* disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario; *n)* disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 2. **Identico** 3. **Identico**
ART. 7 **(*Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo*)** 1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo*,* ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione	All'articolo 7, comma 5: − dopo le parole "apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili" è aggiunta la parola "centrali";	**ART. 7** **(*Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo*)** 1. **Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
responsabile può avvalersi di enti *in house* o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette. 2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo. 3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 è determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici nonché, qualora applicabile, dalla disciplina dei fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi: *a*) la dotazione finanziaria dell'incentivo; *b*) la complessità delle attività affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso; *c*) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione *ex ante;* *d*) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi. 4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile può avvalersi, altresì, di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonché la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e	– è abrogata infine "Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2% ai sensi del periodo precedente." **Accolto limitatamente al primo punto.** *[Nota: da verificare alla luce del confronto in corso: il Mef, nella riunione del 30/04, ha indicato l'accoglibilità del primo punto, a condizione di ricevere integrazioni della relazione tecnica da parte delle Regioni, in merito alla copertura degli oneri tramite risorse regionali]*	2. **Identico** 3. **Identico** 4. **Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. 5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2% ai sensi del periodo precedente. 6. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2. 7. Per gli incentivi a titolarità delle Regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.		5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili **centrali** si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2% ai sensi del periodo precedente. 6. **Identico** 7. **Identico**
ART. 8 **(*Elementi premianti e riserve specifiche*)** 1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, costituiscono elementi premianti: *a)* l'avvenuta attribuzione al proponente del *rating* di legalità di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	All'articolo 8, comma 2 le parole "Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:" sono sostituite dalle seguenti: "Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi possono prevedere anche i seguenti sistemi di premialità:" **Non accolto**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con *rating* di legalità previsto dalla normativa di riferimento; *b)* il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e alla relativa validità alla data di presentazione della medesima istanza; *c)* l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; *d)* la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di *welfare* aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera *b)* atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile; *e)* la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di *welfare* aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a	**Nel corso della riunione del 16/05/2025 è stata rappresentata la ratio della norma e le ragioni per le quali si ritiene non accoglibile la modifica proposta.** L'art. 8 disciplina: - al comma 1, le fattispecie sostanziali previste dalla legge dalle quali discende l'applicazione delle premialità (alcune già vigenti: rating di legalità e certificazione della parità di genere; le altre previste dalla legge delega e di nuova istituzione); - al comma 2, i sistemi di premialità, vale a dire le modalità di valorizzazione delle fattispecie di cui al comma 1. Lo stesso articolo, inoltre, al comma 5 consente alle amministrazioni responsabili di individuare ulteriori premialità, rimettendone la disciplina ai bandi ("secondo quanto previsto dal bando"). In linea con le finalità di razionalizzazione della delega, l'articolo introduce una disciplina uniforme per tutti gli elementi premianti previsti ex lege, dando, peraltro, al comma 2, un ampio ventaglio di possibilità attuative. La modifica proposta renderebbe la finalità di razionalizzazione del tutto evanescente, riducendo anche il livello regolatorio già previsto per le premialità esistenti dalla disciplina vigente. D'altro canto, nulla esclude la possibilità di disposizioni ulteriori nell'ambito dei bandi.	

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
quella di cui alla lettera *b)*, utili alla dimostrazione di tali misure. 2. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità: *a)* attribuzione di punteggio aggiuntivo; *b)* riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; *c)* incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del *rating* di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del *rating* stesso. 3. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicità delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialità previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci. 4. Ferma restando la condizione di non incompatibilità con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
5. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 4, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.		
ART. 9 **(*Motivi di esclusione*)** 1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di: *a)* sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice; *b)* applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; *c)* condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda; *d)* violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*;	All'articolo 9, comma 1 sono soppresse la lettera c) e la lettera f) **Non accolto. Riformulata, tuttavia, la lettera c)**	**ART. 9** **(*Motivi di esclusione*)** 1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di: *a)* sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice; *b)* applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; *c)* condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda**, ~~verificata mediante controllo delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2~~**;**decorso il termine**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5; *f)* inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.		**di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse con la clausola di condizione risolutiva;** *d)* violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*; *e)* effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5; *f)* inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ART. 10 ***(Partecipazione del lavoratore autonomo)*** 1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell'incentivo e che possano ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente codice in quanto compatibili.	-	**Identico**
ART. 11 ***(Operazioni agevolabili e spese ammissibili)*** 1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalità e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di	-	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile. 2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità, nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare: *a)* pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni; *b)* tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8; *c)* contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili. 3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 4. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.		
ART. 12 ***(Agevolazioni concedibili)***	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo. 2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in più quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa. 3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni. 4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
accesso definite, è comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome, nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione è pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.		
ART. 13 ***(Procedure e modalità di accesso)*** 1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono modulati: *a)* i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali; *b)* i contenuti e i tempi delle attività istruttorie, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; *c)* il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attività istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonché eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'incentivo, per l'ammissibilità delle istanze; *d)* la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria. 2. L'istruttoria può essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell'incentivo: *a)* attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso; *c)* attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo. 3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione**,** nonché per la comunicazione con i proponenti, implementando l'utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le predette piattaforme sono concepite secondo i criteri di interoperabilità di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. È fatta salva la possibilità di ricorso, in considerazione delle specificità degli incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 3, specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta del soggetto competente ai sensi del medesimo articolo 3, atte a consentire per ciascun incentivo: *a)* al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell'incentivo interessato; *b)* all'impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell'istanza, con possibilità di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.		
ART. 14 ***(Soccorso istruttorio)*** 1. Salvo diverse disposizioni stabilite dal bando, qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
ricevimento delle predette integrazioni o dei predetti chiarimenti. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. 2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda, salvo diversa disposizione del bando, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.		
ART. 15 ***(Procedure e modalità di erogazione)*** 1. Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma *dell'agevolazione* e delle caratteristiche dell'operazione agevolata. 2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o più quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni può essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata. 3. L'erogazione del finanziamento agevolato può avvenire in più quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalità, in	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilità di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando. Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalità di rimborso del finanziamento. 4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, sono erogati in più quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando. 5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresì, le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito. 6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in *equity* e quasi *equity*, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20. 8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, è subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilità della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificità dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonché della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. È fatta salva la possibilità di definire nel bando ulteriori modalità di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento. 9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni. 10. L'erogazione è, in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 19, comma 4.		
ART. 16 **(*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*)** 1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la seguente disciplina:	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale 2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4; *b)* nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
politiche sociali l'intenzione di procedere a delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione. 3. Le imprese di cui al comma 1, lettera *b*), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice. 4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme unionali o dai trattati internazionali. Ai fini del presente articolo, per «operazione di delocalizzazione» si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento. 5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonché le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unità produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, percepiti nei dieci anni		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso decorre dalla medesima data. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo. Per «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale», ai sensi del presente articolo, si intendono gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio. 7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilità dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attività. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.		
ART. 17 ***(Revoche)***	All'articolo 17, la lettera f) del comma 2 è abrogata.	**ART. 17** ***(Revoche)***

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
1. Fatta salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo e alle disposizioni di cui all'articolo 18.	**Accolta con riformulazione della lettera f)**	1. **Identico**
2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze: *a)* assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio; *b)* mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti; *c)* per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento; *d)* intervento di un'operazione di delocalizzazione o verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16; *e)* intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni*;* *f)* avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando;		2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze: *a)* assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio; *b)* mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti; *c)* per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento; *d)* intervento di un'operazione di delocalizzazione o verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16; *e)* intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni*;* *f)* avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando, **ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficoltà in sede di accesso**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni; *h)* per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento; *i)* accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera *a*), nel caso di DURC irregolare; *l)* inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità dell'incentivo; *m)* rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario. 3. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando. 4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia già avviato il piano di rimborso, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti		**alle agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo**; *g)* mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni; *h)* per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento; *i)* accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera *a*), nel caso di DURC irregolare; *l)* inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità dell'incentivo; *m)* rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario. 3. **Identico** 4. **Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata. 5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilità dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. 6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi inclusi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse. 7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali **e** gli incentivi contributivi, l'atto di revoca può essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero		5. **Identico** 6. **Identico** **7. Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile. 8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.		8. **Identico**
ART. 18 ***(Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese)*** 1. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera z-*sexies*) è sostituita dalla seguente: «*z-sexies)* le controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, e quelle relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso;».	-	**Identico**
ART. 19	-	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
(Controlli) 1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo decreto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilità di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche. 2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni: *a)* per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilità		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato codice; *b)* per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva; *c)* per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inclusi gli aiuti *de minimis*, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione. 4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari: *a)* l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
la cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento; *b)* la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-*bis,* o da espresse disposizioni speciali di legge; *c)* per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché, ad esclusione degli aiuti *de minimis* e degli aiuti per i quali è prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato è preclusa fino a soluzione della stessa. 5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attività, ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.		
ART. 20	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
(***Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi)*** 1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, si applica la disciplina di cui al presente codice, ad esclusione delle disposizioni in materia di revoca, di cui all'articolo 17, che si applicano limitatamente al comma 2, e all'articolo 19 in materia di controlli. Per tali incentivi, le modalità di fruizione e le attività di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione, restano definite dalla disciplina di settore. 2. Per gli incentivi erogati nella forma del credito d'imposta che non prevedono l'attività istruttoria di cui al comma 1, ovvero che prevedono lo svolgimento di un'attività di carattere finanziario propedeutica alla sola verifica del rispetto del limite di risorse stanziate, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo di cui al comma 3 successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Gli incentivi fiscali previsti al comma 2 sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio di cui al comma 2 nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione. Restano ferme le definizioni di crediti non spettanti e di crediti inesistenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Ai predetti incentivi la disciplina di cui al presente Capo si applica limitatamente alle disposizioni recate dall'articolo 9, ferma restando la possibilità di definizione di modalità di controllo specifiche dei motivi di esclusione ivi previsti, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 16. Si applicano le ulteriori disposizioni recate dagli altri Capi del presente codice. 4. Gli incentivi previsti al comma 2, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime *de minimis*, sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. 5. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente Capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Non si applicano ai predetti incentivi le disposizioni in materia di Programma degli incentivi di cui all'articolo 4. Si applicano le ulteriori disposizioni recate dagli altri capi del presente codice. 6. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili. È fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incentivi istituiti a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
Capo IV **Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità**		
ART. 21 **(*Monitoraggio degli incentivi*)** 1. Il monitoraggio delle agevolazioni è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed è basato sul Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP è riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo. 2. Il CUP è assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed è comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. 3. Quanto previsto al comma 2 costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'art. 7 comma 1. 4. Con uno più decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalità sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di controllo sui titoli di spesa nonché di assicurare una riduzione delle attività dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalità e i meccanismi di interoperabilità delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalità.	All'articolo 21 i commi 2 e 3 sono abrogati. In coerenza al parere del MEF del 23 maggio 2025 si riformulano i commi 2 e 4 per tenere conto delle richieste delle Regioni, in particolare quelle concernenti l'onere della cancellazione di CUP delle domande di agevolazioni non accolte.	**ART. 21** **(*Monitoraggio degli incentivi*)** **1. identico** **2.** Il CUP è assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed è comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. **I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente.** **3. Identico.** **4.** Con ~~uno più decreti direttoriali~~ decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ~~Ministero delle imprese e del made in Italy~~, adottato di intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy ~~Ministero dell'economia e delle finanze~~, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalità sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di controllo sui titoli di spesa nonché di assicurare una riduzione delle attività dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalità e i meccanismi di interoperabilità delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalità, coerenti con i sistemi informativi del Ministero

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
		dell'economia e delle finanze e Ragioneria Generale dello Stato e quelli con essi interoperabili.
ART. 22 **(*Valutazione degli incentivi*)** 1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze, e rafforzare la capacità di programmazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post è svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente. 2. Le valutazioni sono condotte secondo modalità che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicità dei risultati. 3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entità della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessità di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 21. 4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi. 5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell'ambito	All'articolo 22, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post anche tramite l'utilizzo di appositi sistemi informativi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati tramite i predetti sistemi informativi." **Accolto con riformulazione del comma 4.**	**ART. 22** **(*Valutazione degli incentivi*)** 1. **Identico** 2. **Identico** 3. **Identico** 4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi **e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi.** **5. identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
dell'attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).		
ART. 23 ***(Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)*** 1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell'articolo 3, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono: *a)* ricercare gli incentivi più idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it», volte a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi; *b)* consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell'articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonché gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 22. 2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero più ampio possibile delle *impres*e potenzialmente beneficiarie. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicità legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
l'accesso agli incentivi, nonché avvisi sulle relative modificazioni. 4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-*bis,* della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge delega e dall'articolo 1, comma 125-*quinquies,* della legge n. 124 del 2017. 5. Attraverso il RNA sono assolti, altresì, per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla specifica normativa di riferimento.		
Capo V **Disposizioni transitorie e finali**		
ART. 24 ***(Ulteriori disposizioni)*** 1. All'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis.* A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della riforma 3 della missione 1, componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.». 2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46: *1)* al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»; *2)* al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono aggiunte le seguenti: «ed erogare»; *3)* nella rubrica, la parola: «concessione» è sostituita dalla seguente: «erogazione»; *b)* all'articolo 52, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis.* Ulteriori funzionalità del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 3. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del *rating* di legalità secondo le modalità definite dal medesimo codice.». 4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo		

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
3, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»; *b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160.». 5. All'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».		
ART. 25 ***(Abrogazioni)*** 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati: *a)* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; *b)* l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180; *c)* l'articolo 31, commi 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; *d)* l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; *e)* l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;	**-**	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; *g)* l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; *h)* l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice: *a)* all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo è soppresso; *b)* all'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.		
ART. 26 ***(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*** 1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 22 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.	-	1. **Identico** 2. **Identico** 3. **Identico** 4. **(New)** Le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo.
ART. 27 ***(Aggiornamenti)***	-	**Identico**

TESTO BOLLINATO	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI	TESTO RIFORMULATO
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.		
ART. 28 ***(Clausola di invarianza finanziaria)*** 1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	-	**Identico**
	Dopo l'Art. 28 è aggiunto il seguente Art. 28 bis: "Art. 28 bis (Entrata in vigore) "1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° gennaio 2026. **Accolto con riformulazione** (rimunerazione ed eliminazione del riferimento agli allegati, non presenti nel codice)	**ART. 29** ***(Entrata in vigore)*** **1. Il codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.**

Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 luglio 2025

NUMERO AFFARE 00701/2025

OGGETTO:
Ministero delle imprese e del made in Italy

Schema di decreto legislativo recante Codice degli incentivi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

LA SEZIONE

Vista la nota protocollo U. 0015806 dell'11 luglio 2025 con la quale il Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e uditi i relatori Carla Ciuffetti, Daniele Cabras.

Premesso.
1. Alla nota del Ministero delle imprese e del made in Italy - Ufficio legislativo protocollo U. 0015806 dell'11 luglio 2025, recante la richiesta di parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto sono allegati: a) relazione

illustrativa recante in calce l'autorizzazione del Ministro alla trasmissione al Consiglio di Stato; b) schema di decreto legislativo verificato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) relazione tecnica verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) corredata dalla nota di valutazione a cura del Nucleo di valutazione istituito presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) Analisi tecnico normativa (ATN); f) documentazione relativa all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il decreto legislativo in esame è adottato ai sensi della legge 27 ottobre 2023, n. 160 ("*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*"). In particolare, con il predetto decreto, da adottarsi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, alinea e lettera b), della citata legge, il Governo è tenuto a provvedere ad "*armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi"*"", nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 6 della legge delega, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa acquisizione dei parerei della Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. L'Amministrazione fa presente che nell'esercizio della delega sono state altresì oggetto di attenta considerazione le disposizioni recate dall'articolo 8 della legge, "*Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentiv*i".

Solo con riferimento al decreto legislativo di cui al comma 2 lettera b),- e non al decreto legislativo di cui al comma 2, lettera a) volto a "*razionalizzare l'offerta di*

incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acqua cultura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali" - la legge delega, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Il decreto legislativo è previsto venga adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il concerto di altri nove Ministri espressamente indicati dalla legge delega, nonché con il concerto di eventuali altri ministri in relazione alla materia oggetto del decreto.

L'Amministrazione fa altresì presente che la revisione degli incentivi complessivamente considerata è stata di recente inserita tra le riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che sono previste: a) entro il 30 giugno 2025, la pubblicazione del *report* di valutazione degli incentivi alle imprese; b) entro il 30 giugno 2026, l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della legge delega.

3. La legge n. 160 del 2023 (legge delega) disciplina l'esercizio di due distinte deleghe legislative con l'obiettivo di definire un sistema organico di incentivi in favore delle imprese attraverso una revisione complessiva della disciplina vigente. Le finalità dell'intervento vengono individuate in una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione degli incentivi, nel rafforzamento della loro capacità di sostenere la crescita e di perseguire gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale (art. 1). L'articolo 2 individua principi e criteri direttivi di portata generale (la disposizione enuncia in realtà solo principi e non criteri direttivi) rilevanti per l'esercizio di entrambe le deleghe conferite dalla legge in questione: il principio della pluriennalità, della certezza dell'orizzonte temporale e dell'adeguatezza; il principio della misurabilità dell'impatto; il principio della programmazione degli interventi; il principio di coordinamento; il principio

dell'agevole conoscibilità delle misure; il principio della digitalizzazione, della semplicità e uniformità delle procedure; il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale; il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile; il principio della strategicità per l'interesse nazionale; il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previste.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in esame, con la quale il Governo è chiamato a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese. Tali principi e criteri specifici riguardano in particolare: a) la definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive e dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione degli incentivi, nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni; b) la revisione e l'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi, da attuarsi in ambiti e secondo modalità puntualmente indicati; c) il rafforzamento dell'attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*; d) l'implementazione di soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi; e) la conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; f) l'attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti; g) la previsione di premialità per le imprese che assumono persone con disabilità; h) la previsione di premialità per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e femminile, nonché il sostegno alla natalità; i) il coinvolgimento delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per promuovere azioni informative sull'offerta di incentivi.

L'articolo 8, che l'Amministrazione ritiene correttamente rilevante ai fini dell'esercizio della delega anche in quanto si riferisce espressamente "*ai principi e*

ai criteri direttivi indicati dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)", è volto a valorizzare le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica "*Incentivi.gov.it*", di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 234. L'intento del legislatore è quello di sviluppare l'utilizzo delle predette piattaforme al fine di accelerare attraverso la digitalizzazione la semplificazione della disciplina vigente, adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni, accelerare il rilascio delle certificazioni.

Considerato.

1. Il "*codice degli incentivi*" di cui al decreto in esame è destinato a svolgere una funzione di codificazione, unificazione, razionalizzazione, armonizzazione e coordinamento della legislazione in materia di incentivi e ciò tra l'altro giustifica la conseguente abrogazione di taluni atti legislativi vigenti. Il provvedimento ha inoltre una portata innovativa e modificativa della normativa vigente in materia, in applicazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega.

La stessa Amministrazione sottolinea la necessità di un complessivo adeguamento della disciplina in vigore in considerazione del tempo trascorso dall'adozione dall'approvazione del testo fondamentale in materia di procedure agevolative, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Un compito normativo di tale portata deve necessariamente prendere le mosse non solo da una complessiva ricognizione e valutazione della normativa vigente, ma anche dalla verifica del relativo impatto effettuata nella più ampia misura possibile con riferimento alle prassi applicative delle amministrazioni centrali e regionali.

L'Amministrazione riferisce che è stata svolta in sede di definizione della legge delega un'ampia attività istruttoria che ha coinvolto tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati. Non ha pertanto ritenuto di far precedere da un'analoga attività l'adozione del decreto in esame.

Nel prendere atto di tale scelta dell'Amministrazione, deve tuttavia rilevarsi come l'AIR non sembri prendere in considerazione il *report* di valutazione previsto dal PNRR, da pubblicare entro il 30 giugno 2025. Si cita, invece, la Relazione annuale prevista dalla legge n. 266 del 1997 e riferita agli anni 2021 e 2023. Ciò quando il predetto *report* avrebbe potuto assumere una non trascurabile rilevanza nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del decreto in esame e potrebbe fornire anche in questa fase indicazioni utili, fornendo un quadro esaustivo ed aggiornato dell'impatto e quindi degli effetti, dei risultati conseguiti e delle inefficienze riscontrate in sede di attuazione della normativa vigente.

2. Per quanto concerne in linea generale l'esercizio della delega legislativa, si osserva che l'articolo 6, comma 1, dispone che "*il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione delle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4*".

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge delega. Tale delega nelle intenzioni del legislatore, sembrerebbe dunque destinata ad essere esercitata in data antecedente alla delega di cui allo schema di decreto legislativo in esame. Data tuttavia la genericità dell'espressione e l'assenza di un'espressa indicazione del legislatore in tal senso, sembra possibile ritenere che, nell'esercizio della delega in esame, possa tenersi conto dei "*modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo* 4" anche in assenza di una loro previa definizione.

3. L'art. 3, comma 3, della legge n. 160/2023 prevede che i decreti legislativi di attuazione di entrambe le deleghe siano adottati "*su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari*

regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità". Poiché con lo schema in esame non sono stati trasmessi, alla data di adunanza della Sezione, alcuni degli atti di concerto dei Ministri indicati, si fa presente che l'acquisizione degli atti mancanti da parte dell'Amministrazione proponente costituisce presupposto cui è condizionato il presente parere.

4. Si constata che l'intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 è stata sancita anche "*considerato che, nel corso della seduta del 19 giugno 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento come risultante nel testo a tre colonne trasmesso l'11 giugno 2025*".

Tale testo a fronte, intitolato "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. Esito esame degli emendamenti proposti*", è stato depositato in atti. Esso è redatto su tre colonne: testo bollinato, emendamenti proposti dalle regioni, testo riformulato.

Ebbene, alla luce della considerazione sopra riportata che costituisce una delle premesse in base alle quali è stata sancita l'intesa, si segnala che la formulazione di alcune disposizioni dello schema non è riconducibile a quella riportata nel testo a fronte.

Ad esempio: nell'art. 21 ("*Monitoraggio degli incentivi*"), comma 4, primo periodo, che rinvia a "*decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze*" ai fini dell'attuazione dello stesso articolo, non risulta recepita la proposta della Conferenza di individuare la fonte secondaria cui è rimessa l'attuazione dell'art. 21

in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, né quella, riferita all'art. 26 ("*Disposizioni transitorie e di coordinamento*") di prevedere che "*Le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo*"; nell'art. 22, comma 4, che stabilisce che "*Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi*" non è stata inserita la proposta della Conferenza di aggiungere le seguenti parole "*e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi*"; non è stata recepita la proposta di stabilire l'entrata in vigore del codice a decorrere dal 1 gennaio 2026.

La Sezione evidenzia, comunque, che un eventuale differimento al 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore potrebbe rendere problematico il rispetto dei termini fissati per l'attuazione del PNRR.

5. Venendo all'esame degli articoli dello schema di decreto legislativo si osserva quanto segue.

6. Nel testo, in particolare agli articoli 3, 4, 6 e 21, sono presenti alcuni rinvii a normative secondarie alle quali è demandata la concreta attuazione di articoli del decreto. In taluni casi non risultano, tuttavia, indicati i termini entro i quali i predetti atti debbano essere adottati, nonostante tra l'altro il PNRR imponga di adottare i provvedimenti di attuazione entro il 2026.

All'articolo 3 ("*Servizi per la semplificazione degli incentivi*"), comma 3, l'entrata in funzione dei nuovi servizi attraverso le piattaforme è rinviata alla pubblicazione dei protocolli funzionali da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy da rendere progressivamente disponibili. Mancando l'indicazione di un termine, non vi è alcuna certezza in merito all'entrata in vigore dei nuovi servizi di semplificazione volti a promuovere la digitalizzazione delle

procedure che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della delega come in particolare chiarito dall'articolo 8 della legge delega. La fissazione di un termine consentirebbe tra l'altro di far valere la responsabilità del dirigente che non dovesse rispettarlo.

L'articolo 4 ("*Programma degli incentivi*"), al comma 4, prevede che il programma degli incentivi di ciascuna amministrazione sia redatto sulla base di modelli e tempistiche da definire con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Anche in questo caso non viene stabilito alcun termine per l'adozione di uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta di incentivi da parte di ciascuna amministrazione.

L'articolo 6 ("*Bando-tipo*"), al comma 2, rimette ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un bando tipo al quale le singole amministrazioni debbono conformarsi, salva la possibilità di derogarvi in considerazione delle caratteristiche e delle modalità dell'intervento, ma che intende assolvere ad una importante funzione di standardizzazione e quindi di semplificazione amministrativa. Anche in questo caso non è stabilito alcun termine entro il quale il Ministro è tenuto a provvedere.

I decreti del Ministro di cui agli articoli 4 e 6 sembrano, inoltre, rivestire natura sostanzialmente regolamentare in quanto destinati a disciplinare l'attività della generalità delle amministrazioni e dovrebbero essere adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Un altro aspetto della disciplina in esame, di rilievo generale, è rappresentato dalla flessibilità o meglio dalla ampia derogabilità delle prescrizioni del decreto ad opera delle amministrazioni.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e con riserva di ulteriori segnalazioni nel prosieguo, si sottolinea sin d'ora che: all'articolo 3 è stabilito che, a fronte della previsione del "*sistema incentivi Italia*", i soggetti competenti conservano la

possibilità "*di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi*"; all'articolo 6, "*E' fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo*"; all'articolo 8 ("*Elementi premianti e riserve specifiche*"), è fatta salva la facoltà dell'amministrazione responsabile di "*individuare specifiche premialità ovvero riserve ulteriori rispetto a quelle previste*"; all'articolo 13, comma 2, quanto ai criteri di attribuzione delle agevolazioni, viene "*fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori*".

Tale facoltà di deroga e diversificazione da parte delle amministrazioni va valutata alla luce delle previsioni della legge delega: dell'oggetto della delega ai sensi del quale il Governo deve provvedere ad "*armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese*" (art. 3, comma 2, lettera b)) e degli stessi principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal legislatore che demandano al decreto legislativo la "*definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nei limiti fissati dalla normativa europea*". Sembra, pertanto, che le facoltà di deroga in questione a tali "*contenuti minimi*" debbano essere puntualmente circoscritte ovvero preferibilmente limitate ai casi di effettiva, oggettiva e motivata incompatibilità della disciplina generale con le caratteristiche dei singoli incentivi. In caso contrario si rischia di vanificare l'obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore delegante: l'armonizzazione della normativa vigente con finalità di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia.

8. Venendo all'esame di profili dei singoli articoli, si osserva che il catalogo dei

nuovi servizi di cui all'articolo 3 è complessivamente denominato "*Sistemi incentivi Italia*", restando tuttavia operanti due distinte piattaforme: *Incentivi.Gov*, funzionale alla conoscenza del complesso degli incentivi e il Registro nazionale degli aiuti di Stato, funzionale all'adozione degli atti di concessione ed erogazione degli aiuti. Il decreto si limita a riguardo a stabilire l'obiettivo di una progressiva integrazione delle due piattaforme. Si tratta di un adempimento di estremo rilievo ai fini della digitalizzazione delle procedure in relazione al quale andrebbero previsti procedure e termini di attuazione.

9. In merito all'articolo 8 ("*Elementi premianti e riserve specifiche*"), si rileva come la legge delega rechi principi e criteri direttivi volti a individuare taluni elementi premianti che tale articolo prende puntualmente in considerazione, unitamente agli elementi già previsti a legislazione vigente (*rating* di legalità, certificazione di parità di genere). La legge delega non tratta invece delle riserve e, in particolare, non prevede una riserva specifica nei confronti delle PMI e delle micro imprese. L'Amministrazione in tal caso, come chiarito nella relazione illustrativa, verosimilmente per ragioni sistematiche connesse alla natura codicistica del decreto in esame, ha ritenuto di disciplinare, accanto agli elementi di premialità, la riserva attualmente prevista dallo "*statuto delle imprese*" (art. 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180).

In proposito si osserva come, nel disciplinare la riserva specifica nei confronti delle PMI e delle micro imprese, potrebbe essere valutata l'introduzione di una apposita premialità in favore delle PMI e delle micro imprese caratterizzate da un alto tasso di ricerca ed innovazione (ad esempio *startup*).

Nella legge delega e nella legislazione preesistente si rinvengono infatti indicazioni che consentirebbero di attribuire una specifica considerazione a tali imprese. L'articolo 1 della legge delega finalizza l'esercizio della delega anche "*a rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone la*

*capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europe*e". Vi è oramai piena evidenza che il maggior contributo alla crescita, in particolare nel settore delle PMI, proviene da quelle imprese che si contraddistinguono per un alto tasso di ricerca e di innovazione e che risultano operare nei settori strategici ai quali fa riferimento la legge delega. Lo stesso articolo 16, comma 1, alinea, della legge n. 180 del 2011 prevede che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «*Made in Italy*» e, in particolare, alla lettera b), lo impegna a "*favorire la cooperazione strategica tra le università e le micro, piccole e medie imprese*".

Sempre con riferimento alla riserva specifica in questione, andrebbe chiarito se, ai fini del raggiungimento della percentuale relativa alle PMI e alle micro imprese, vadano considerati anche i lavoratori autonomi menzionati all'articolo 10, come peraltro sembrerebbe opportuno.

Il comma 5 dell'articolo 8 riconosce infine all'amministrazione responsabile un'ampia discrezionalità nell'individuare "*specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori*" rispetto a quelle indicate dall'articolo. Ad avviso della Sezione, posto che la legge delega non sembra attribuire alle singole amministrazioni alcuna competenza in materia e che tutte le premialità e la riserva prevista dall'articolo vantano uno specifica base nella legge delega o in leggi previgenti, tale potere delle amministrazioni dovrebbe essere esercitato solo qualora sia possibile individuare a tal fine una apposita base normativa, chiarendo in ogni caso il carattere vincolante e prioritario delle premialità espressamente disciplinate dal decreto salvo che non risultino compatibili con le caratteristiche dell'incentivo..

10. L'articolo 9, "*Motivi di esclusione*", reca una disciplina delle "*cause generali di*

esclusione", come tale vincolante per tutte le amministrazioni e per ogni tipologia di incentivi. Come riferito dall'Amministrazione, accanto alle cause di esclusione già disciplinate, vengono individuati nuovi motivi ostativi alla concessione degli incentivi. Al riguardo si ritiene che, nella disciplina di tali nuovi motivi, vadano meglio specificati l'ambito temporale e le condizioni della loro efficacia.

In particolare, al comma 1, lettera c), dove, come evidenziato nella relazione illustrativa, viene introdotto, in forma semplificata, un motivo di esclusione analogo alle cause di esclusione automatica previste dalla disciplina dei contratti pubblici (articolo 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il codice dei contratti pubblici), andrebbe chiarito, analogamente a quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo 94, che l'esclusione non viene disposta "*quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima*".

Allo stesso modo, alla successiva lettera d), ove è prevista l'esclusione per violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC, andrebbe tenuto conto che il comma 7 dell'articolo 94, sempre con riferimento all'esclusione per omesso pagamento, in particolare, dei "*contributi previdenziali*", prevede che non si applichi tale motivo di esclusione quando l'operatore economico "*ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi pagare in modo vincolante*".

Sempre con riferimento alla disciplina recata dal citato articolo 94, va osservato che il comma 6 considera quale causa di esclusione anche il mancato pagamento di "*imposte e tasse*". In proposito si osserva come sembri opportuno prevedere tale ulteriore causa di esclusione, introdotta in materia di appalti, anche in materia di incentivi, al fine di evitare che chi si sottrae dal corrispondere quanto dovuto all'erario riceva ciononostante una prestazione a carico della finanza pubblica.

Occorre tra l'altro considerare come l'incentivo rappresenti per il destinatario un beneficio, mentre, nel caso dei lavori pubblici, il soggetto si impegna a realizzare un'opera o a fornire un servizio che viene remunerato a della finanza pubblica. Una disciplina difforme in materia sembrerebbe pertanto porre problemi sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento e della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

11. L'art. 13 ("*Procedure e modalità di accesso*") disciplina le procedure per l'accesso alle agevolazioni e l'istruttoria delle relative domande.

In particolare, il comma 1, alinea, stabilisce che "*Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate in relazione ai quali sono modulati*" gli elementi indicati nelle lett. da a) a d).

La formulazione prescrittiva di tale disposizione - che trova riscontro nella relazione illustrativa, secondo la quale essa stabilisce "*i contenuti essenziali della disciplina che deve essere definita dai bandi*" - va ricondotta all'art. 6, comma 1, lett. a), della legge di delega, che stabilisce che, nell'emanando codice, siano definiti i "*contenuti minimi dei bandi*".

Alla luce di tale disposizione di delega desta perplessità la generica e generale derogabilità delle disposizioni del bando-tipo disposta dall'art. 6 ("*Bando-tipo*"), comma 2, secondo periodo, "*in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo*", cioè in base a parametri di ampiezza tale da consentire una derogabilità altrettanto ampia.

Sotto il profilo della coerenza con la citata disposizione di delega - oltre che sotto un profilo di coerenza interna dello stesso art. 6 dello schema, che al comma 1, secondo periodo, tra gli elementi che "*i bandi contengono, principalmente*", prevede proprio le "*procedure per l'accesso*" all'agevolazione (lett. g) disciplinate dall'art. 13 - appare opportuno un intervento definitorio dei suddetti parametri

derogatori, al fine di evitare che vengano compromessi i "*contenuti minimi dei bandi*".

Più in generale, come innanzi anticipato, anche con riferimento alle numerose clausole di salvezza di diverse disposizioni dei bandi, contenute in alcuni articoli dello schema, si osserva che, al fine di salvaguardare l'effettività del *corpus* normativo quale codice degli incentivi, la derogabilità o la facoltatività di applicazione di disposizioni dello schema da parte dei bandi dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di specifiche ragioni per ogni fattispecie per cui è stabilita.

Sotto il profilo formale, si suggerisce di sostituire nell'alinea la parola "*modulano*" con la parola "*definiscono*" o altra equivalente generalmente in uso nel linguaggio legislativo, anche considerato che l'obiettivo di adattamento alle specificità dei bandi è comunque perseguito dal riferimento agli obiettivi di sviluppo perseguiti, alle risorse disponibili e alla numerosità delle imprese potenzialmente interessate.

Il comma 2 individua alcuni criteri istruttori di carattere facoltativo, "*fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell'incentivo*".

La facoltatività del ricorso ai criteri indicati nelle lett. da a) a c) e l'ampia flessibilità conferita alla disposizione in esame attraverso la possibilità per i bandi di individuare "*ulteriori criteri*" andrebbe valutata sotto il profilo della coerenza con l'art. 6, comma 1, lett. a), della l. n. 160/2023, poiché il criterio di delega della definizione di un contenuto minimo dei bandi dovrebbe avere riguardo anche all'individuazione di un nucleo essenziale di criteri istruttori.

L'applicazione del criterio di cui al comma 2, lett. c) ("*sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo*") pare

circoscritta dalla clausola "*sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati*".

Tuttavia, data l'ampia facoltà di deroga rimessa ai bandi, tale clausola potrebbe non essere sufficiente ad assicurare che il confronto "*con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati*" e i "*profili di negoziazione*" di cui alla citata lett. c) garantiscano, nelle sedi di confronto e di negoziazione, la tutela dei principi di trasparenza dell'istruttoria e di rispetto della *par condicio competitorum*, nonché dell'affidamento di tutti i richiedenti l'incentivazione, principi tutti che postulano il rispetto delle regole cristallizzate nel bando (cfr. *e plurimis* Cons. Stato, sez. 7 giugno 2021, n. 4295).

Sotto il profilo formale, si suggerisce di: prevedere nella lett. d) - che dispone che nei bandi siano stabiliti "*la forma e dei contenuti dell'atto che determina l'ammissione ai benefici*" - che siano stabiliti anche la forma e i contenuti dell'atto che determina la non ammissione ai benefici; aggiungere al comma 3, dopo le parole "*l'uso delle tecnologie*", la parola "*informatiche*".

Il comma 5 stabilisce che "*le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza*".

Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è diretta a "*ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza*", in relazione all'esigenza di "*scongiurare il rischio di c.d. click day*".

Tuttavia, sotto il profilo della coerenza interna dell'articolo in esame, occorre considerare che quello cronologico costituisce il primo dei criteri istruttori individuati dal comma 2, lett. a).

Inoltre, sotto il profilo della coerenza con i criteri di delega, va osservato che il criterio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2, della legge n. 160/2023 richiede "*contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie*", mentre il criterio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) n. 6), richiamato a proposito della disposizione in esame nella relazione illustrativa, si riferisce all'attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), non già alla delega di cui alla lett. b) della stessa disposizione, come del resto evidenziato dalla stessa relazione.

I commi 3 e 4 recano disposizioni in materia di uso di tecnologie informatiche ai fini delle procedure in esame con le quali trova attuazione il principio della digitalizzazione stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2023.

Rispetto al concreto inveramento tale principio, suscita perplessità la locuzione contenuta nel comma 6 "*Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 3, specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia*", in quanto una progressività temporalmente indefinita potrebbe collocare una tale disponibilità ben oltre la data di entrata in vigore del codice incidendo sull'effettività delle sue disposizioni.

12. L'art. 14 ("*Soccorso istruttorio*") costituisce attuazione del criterio di delega della "*definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera*" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2, della l. n. 160/2023.

In attuazione di tale criterio, il comma 1, primo periodo, stabilisce che '*Salvo diverse disposizioni stabilite dal bando, qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione*".

Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione "*recepisce la prassi di clausole dei bandi che ammettono la possibilità di acquisire dal proponente elementi ulteriori o chiarimenti per le esigenze istruttorie*".

Si osserva che l'inciso "*Salvo diverse disposizioni stabilite dal bando*" prospetta una derogabilità delle disposizioni in esame che potrebbe non risultare coerente con il citato criterio di delega, la cui formulazione individua nella legislazione delegata la sede della disciplina del soccorso istruttorio.

Circa la prevista facoltà del soggetto competente di acquisire "*ulteriori informazioni, dati o documenti*" andrebbe specificato che essa può essere esercitata nei limiti delle prescrizioni del bando, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di affidamento e di tutela della *par condicio competitorum*.

In merito alla previsione di assegnazione di un termine, appare opportuno che ne sia indicato uno minimo, nel rispetto dei tempi dell'istruttoria e della chiusura dell'intero procedimento, a garanzia dei richiedenti che abbiano attentamente seguito le indicazioni del bando, che sia tale da consentire effettivamente all'interessato di adoperarsi per la presentazione richiesta. Ciò, anche considerato che, nel caso di procedimenti cui affluisca un elevato numero di domande di incentivazione, il soggetto competente potrebbe essere tenuto ad attivare il previsto rimedio in un numero di casi indefinito e comunque molto ampio.

12.1. Il comma 2, primo periodo, individua i limiti del soccorso istruttorio nella non sanabilità di "*omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria*".

Tale disposizione pone una questione interpretativa quanto alla individuazione della documentazione "*essenziale*" - che potrebbe tradursi in problemi applicativi nel procedimento di attribuzione di risorse pubbliche - cosicché si suggerisce di prevedere specifici parametri normativi che definiscano quale documentazione debba qualificarsi come "*essenziale*".

Il secondo periodo del medesimo comma 2 stabilisce che "*È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda, salvo diversa disposizione del bando, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando*".

Premesso che il primo periodo dello stesso comma non riconduce espressamente l'effetto del rigetto o dell'inammissibilità della domanda di incentivo alle indicate "*omissioni, inesattezze e irregolarità*", si osserva che la fattispecie della presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal bando, prevista dal secondo periodo, dovrebbe rilevare solo sul piano dell'ammissibilità della domanda stessa. In ogni caso, la clausola "*salvo diversa disposizione del bando*" è suscettibile di elidere la portata prescrittiva della disposizione in esame.

La relazione illustrativa non reca considerazioni in merito al rapporto tra le disposizioni in esame e le disposizioni in tema di partecipazione al procedimento di cui alla l. n. 241/1990, né queste ultime sono oggetto di specifico raccordo negli artt. 13 e 14. Tuttavia, poiché esse esprimono un principio di tutela del contraddittorio che ha rilievo ordinamentale, si dovrebbe ritenere che, nello svolgimento delle procedure istruttorie, trovino applicazione, in particolare, gli artt. 10 e 10-*bis* della legge n. 241/1990.

13. L'art. 15 ("*Procedure e modalità di erogazione*") prevede che "*Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata*" (comma 1), distinguendo tra contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa (commi 2 e 3), contributi in conto interessi (comma 4), incentivi in forma di garanzia su operazioni finanziarie (comma 5), incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese (comma 6), agevolazioni per la realizzazione di un programma di spesa (comma 8).

In merito al comma 6, si suggerisce l'opportunità di precisare gli strumenti che si intende ricondurre alle categorie degli "*investimenti in equity e quasi equity*",

Circa il comma 9 ("*Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni*"), si richiama quanto già osservato all'art. 13 in merito al carattere indefinito sotto il profilo temporale della progressività dell'abilitazione.

14. L'art. 16 ("*Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi*") è diretto alla realizzazione dei due obiettivi indicati nella rubrica, riconducibili ai principi e criteri di delega stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 6 della l. n. 160/2023, venendo in rilievo, tra gli altri, anche il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione (art. 2, comma 1, lett. g), nonché i criteri dell'individuazione dei "*profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie*" (art. 6, lett. a) e dell' "*armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie*" (art. 6, lett. b, n. 4).

14.1. Quanto al contrasto della delocalizzazione, si stabilisce la decadenza dagli incentivi "*per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale*" che siano "*diretti ad una zona specifica del territorio nazionale*", qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dall'impresa dal sito incentivato ad altri siti, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento e la delocalizzazione avvenga "*in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo*" o "*situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo*".

Il regime decadenziale riguarda tutte le forme di incentivazione che siano dirette alla realizzazione di investimenti e, nel caso di delocalizzazione verso unità produttive non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

prescinde dall'eventuale destinazione territoriale dell'incentivo per investimenti.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'incentivo e il pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 17, ai sensi del quale tale decadenza costituisce presupposto per l'adozione di atto di revoca del beneficio. La maggiorazione è determinata in base all'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'atto di revoca, maggiorato di cinque punti percentuali.

Nel caso di delocalizzazione verso unità produttive non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, "*le amministrazioni responsabili irrogano una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689*". Per tale delocalizzazione è prevista per le imprese responsabili, anche l'impossibilità di accedere ad altri incentivi per "*i successivi*" 5 anni (o 10 anni in caso di grandi imprese).

Considerato il rilievo di tale effetto preclusivo, appare opportuno, al fine di evitare contenziosi sul punto, che si chiarisca nel comma 3 la data a decorrere dalla quale si effettua il computo dei suddetti periodi.

In considerazione della disciplina introdotta con l'articolo in esame, l'art. 25, comma 1, lett. f) dello schema abroga l'art. 5 ("*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti*") del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Si nota che il citato art. 5, comma 1, specifica che la platea delle imprese destinatarie della disciplina della delocalizzazione è costituita dalle imprese che "*abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi*" sia italiane che estere. La stessa specificazione si riscontra anche nell'art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 147/2013 di cui l'art. 25, comma 1, lett. g), stabilisce l'abrogazione.

Il medesimo art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 87/2018 reca la seguente definizione di delocalizzazione: "*Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione*

si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

Tale definizione non è riprodotta nell'art. 16, comma 4, secondo periodo, dello schema in esame che, per il caso di delocalizzazione non effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'incentivo, ricorre alla locuzione "*di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento*": considerato che tale definizione non trova precisa corrispondenza nel codice civile (che utilizza il termine "*stabilimento*" all'art. 1786 con riguardo agli "*stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari*"), per evitare incertezze applicative si suggerisce l'opportunità di riprodurre la definizione di delocalizzazione contenuta nella disposizione che si intende abrogare.

14.2. Quanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali in connessione con operazioni di delocalizzazione, il comma 2 commina la nullità degli "*eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione*", se le imprese beneficiarie di incentivi all'investimento non "*comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a delocalizzazione*".

Tale comma fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 224-237-*bis*, l. n. 234/2021 per le fattispecie di licenziamento con chiusura di unità produttive, che comportano a carico del datore di lavoro non solo obblighi di comunicazione ("*alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero*

dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)"), ma anche di elaborazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla stessa chiusura, con trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati dallo stesso piano.

In relazione a tale disciplina, l'art. 25, comma 1, lett. h), dispone l'abrogazione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

14.3. In merito alla comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 2, pare che concorrano, a carico delle imprese interessate, distinti obblighi di comunicazione seppur in parte rivolti agli stessi destinatari (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Una tale circostanza andrebbe verificata sotto il profilo della duplicazione di oneri amministrativi a carico delle imprese, la cui semplificazione, seppur sotto il profilo del procedimento di accesso alle agevolazioni, costituisce un criterio di delega stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1, della l. n. 160/2023. Inoltre, si rileva l'opportunità di stabilire un termine per la comunicazione prevista dal comma 2, per la quale si richiede solo che sia preventiva rispetto alla delocalizzazione.

14.4. In caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, l'art. 16, comma 6, rimette ai bandi l'individuazione delle "*conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo*".

Sebbene l'*incipit* del comma 6 escluda dall'attribuzione alle scelte operate dai bandi solo i *"casi di cui al comma 5*", sembra, anche alla luce di quanto esposto dalla relazione illustrativa, che tale attribuzione non riguardi in ogni caso le ipotesi

di delocalizzazione previste dal comma 1, la cui disciplina sarebbe altrimenti derogata dai bandi. Comunque, appare opportuno che si valuti una riformulazione di tale *incipit* che ne chiarisca la portata.

14.5. Sotto il profilo formale, si suggerisce di valutare l'eventualità dello spostamento delle definizioni "*operazione di delocalizzazione*" (comma 4) e "*incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale*" (comma 6) nell'art. 2 ("*Definizioni*"). Nel comma 5, ultimo periodo, dopo le parole "*divieto di accesso*", si suggerisce di aggiungere le seguenti: "*agli incentivi*".

15. L'art. 17 ("*Revoche*") disciplina la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni, con obbligo di restituzione delle medesime - costituenti credito di natura privilegiata, le cui somme sono iscrivibili a ruolo per l'esazione - in relazione a numerose fattispecie, tra cui quelle esposte nell'art. 16, che, nella circostanza di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, comportano una maggiorazione del tasso di interesse.

Ai sensi del comma 1 è "*Fatta salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore*" e, ai sensi del comma 7, restano escluse da tale disciplina "*le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015*".

Tale disciplina è basata sui criteri di delega di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 160/2023, circa la "*definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela*" (lett. b) n. 5) e la "*attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici*" (lett.

f).

L'esercizio del potere di autotutela è, quindi, affidato, nella generalità dei casi contemplati, ad un atto avente forma di revoca. La relazione illustrativa evidenzia che, nel contesto normativo in esame, la revoca si configura come istituto di carattere speciale, "n*on corrispondente ai casi di esercizio del potere di autotutela disciplinati dalla legge n. 241/90*", per il quale trovano comunque applicazione, ai sensi del comma 6, "*le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241*".

La revoca in esame comprende sia fattispecie di carenza originaria di elementi per l'ammissione all'incentivo sia fattispecie riconducibili a circostanze intervenute dopo la concessione dell'incentivo, anche riconducibili ad attività del beneficiario.

Tale disciplina delinea un istituto del tutto autonomo da quello previsto dall'art. 21-*quinquies* l. n. 241/1990, che presenta marcati profili di controllo in relazione a fattispecie in cui viene legislativamente predeterminata la sussistenza dell'interesse pubblico al suo esercizio, configurato come vincolato dal comma 2, che solo per le fattispecie di cui alle lett. e) ed f) prevede lo svolgimento di un'attività valutativa.

In particolare, in merito alla fattispecie di cui alla lett. a), appare opportuna una definizione della portata della clausola "*per fatti comunque imputabili al beneficiario*": nella prospettiva dell'onere di completezza dell'attività istruttoria che ricade sull'amministrazione o sul soggetto competente e delle implicazioni del principio ordinamentale di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, va rilevato che l'accertamento della "*assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio*" che intervenga dopo un considerevole numero di anni dalla chiusura di una graduatoria di domande di incentivo potrebbe non consentire l'erogazione di ulteriori incentivi, a causa dell'indisponibilità dei relativi fondi, a soggetti richiedenti che, al tempo, non si fossero collocati in posizione utile.

Ai sensi del comma 7, "*l'atto di revoca può essere adottato entro il termine*

ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile".

Considerato che l'istituto in esame comprende anche casi - come quelli di cui alla cennata lettera a) - per i quali, in mancanza della disciplina in esame, troverebbe applicazione l'art. 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241/1990 (che - anche per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici - prevede il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio), va evidenziato che il citato art. 17, comma 7, secondo periodo, stabilisce invece in via generale il ben più ampio termine decennale dell'azione di ripetizione di indebito, in base alla scelta, riferita dalla relazione illustrativa, di adeguamento all'indirizzo giurisprudenziale che "*a fronte del verificarsi delle fattispecie di revoca enucleate dal presente articolo (che si riferiscono essenzialmente a casi di inadempimento delle condizioni previste da parte del beneficiario delle agevolazioni), riconosce l'insorgere, in capo all'amministrazione, di un 'diritto alla restituzione', esigibile, appunto, nel termine di prescrizione*" decennale.

Quanto alla fattispecie di cui alla lett. d), che concerne anche ipotesi di delocalizzazione per le quali l'art. 16 commina una sanzione amministrativa pecuniaria "*consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689*", si considera che l'art. 28 della stessa legge n. 689/1981 prevede un termine quinquennale di prescrizione. Perciò, qualora l'atto di revoca fosse adottato decorsi cinque anni dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile, la sanzione pecuniaria sarebbe prescritta, a meno che non ricorrano in concreto specifiche cause di sospensione o interruzione della prescrizione.

16. L'art. 18 ("*Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese*") interviene sulla lett. z-*sexies*) dell'art. 133 c.p.a. - che viene interamente sostituita - attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie "*aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle*

imprese previste dal codice degli incentivi emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario".

Secondo la relazione illustrativa, tale novella consentirebbe di superare i margini di incertezza che residuerebbero rispetto agli approdi giurisprudenziali in materia.

Il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2014 n. 6), facendo leva sulla natura della posizione giuridica soggettiva da tutelare, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie "*originate dalla revoca di un contributo pubblico [...] quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione*" e, per contro, alla giurisdizione del giudice amministrativo le "*controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario*" (Cass. Sez. un. ord. 4 gennaio 2023, n. 146).

Seppure l'articolo in esame risponda all'apprezzabile intento di fare chiarezza sulla giurisdizione a vantaggio degli operatori economici, si deve rilevare che non si riscontra nella legge n. 160/2023 un conforme principio di delega, né esso è indicato nella relazione illustrativa.

17. L'art. 19 ("*Controlli*") disciplina il contenuto minimo necessario dell'attività di controllo che il soggetto competente è tenuto a svolgere, in disparte l'ulteriore attività prevista dai bandi e salva la facoltà dello stesso soggetto di "*effettuare*

controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate" in ogni fase del procedimento.

Tale richiamo al procedimento dovrebbe intendersi riferito alla fase successiva all'attribuzione dell'incentivo, essendo il controllo diretto a "*verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate*".

18. L'art. 20 ("*Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi*") stabilisce le disposizioni da applicare gli incentivi fiscali e contributivi, determinando i profili per i quali si fa applicazione della vigente disciplina di settore.

Si suggerisce l'opportunità di prevedere una scansione temporale per gli adempimenti strumentali alla "*attivazione*" degli incentivi fiscali costituiti da crediti di imposta a seguito di adempimenti costituiti da "*provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative*" di riferimento (comma 3) o dalla registrazione del "*relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA*" da parte dell'Autorità responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel caso di crediti di imposta che "*costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis*".

Non appare chiara la portata del comma 7, che prevede che "*Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incentivi istituiti a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione*".

In particolare, se con la locuzione "*incentivi istituiti*" si intende fare riferimento ad incentivi non solo non ancora banditi, ma anche non ancora previsti dall'ordinamento, un tale intento - che destinerebbe l'applicazione dell'articolo ad un futuro incerto - risulterebbe dissonante con l'obiettivo della dell'art. 3, comma 2, lett. b) di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi.

Inoltre, non è evidente il motivo per cui l'entrata in vigore dell'art. 20 dipenderebbe

dall'entrata in vigore del comma 7 dello stesso articolo invece che dell'intero codice.

19. In merito al Capo IV ("*Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità*"), si rileva:

- l'opportunità di prevedere nell'art. 21 ("*Monitoraggio degli incentivi*"), comma 4, un termine per l'adozione dei decreti ivi previsti;

- sotto il profilo formale, nell'art. 23 ("*Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi*"), comma 1, lett a), la necessità di sostituire la parola "*volte*" con la seguente: "*volti*".

20. In merito al Capo V ("*Disposizioni transitorie e finali*") si osserva quanto segue.

In merito alla novella prevista nell'art. 24 ("*Disposizioni transitorie e di coordinamento*"), comma 1, concernente l'implementazione di "*ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato*", è opportuno ribadire il rilievo sopra già formulato riguardante l'uso dell'avverbio "*progressivamente*" quanto alle conseguenze della mancanza della previsione di precise scansioni temporali sotto il profilo dell'effettività delle scelte normative; analoga considerazione deve essere svolta in merito alla novella di cui al comma 2, lett. b), dello stesso articolo, ove il riferimento allo sviluppo di funzionalità è privo di agganci temporali che ne assicurino la tempestività.

Ancora, appare opportuno che, nella novella prevista dall'art. 24, comma 4, lett. b) ("*In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160"* si stabilisca esplicitamente il rinvio all'art. 8 comma 2, dello schema.

L'art. 26 ("*Disposizioni transitorie e di coordinamento*") prevede che "*Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già*

pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento" (comma 1).

Tale disposizione completa il regime transitorio previsto dallo schema anche con il comma 7 dell'art. 20.

Sotto il profilo dell'effettività dell'applicazione del nuovo *corpus* normativo, si ribadisce l'esigenza di prevedere un termine per l'emanazione "*del decreto di cui all'articolo 4, comma 4*", cui il comma 2 dell'art. 26 subordina l'applicazione (anche) dell'art. 22.

L'art. 27 ("*Aggiornamenti*") prevede che "*1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute*".

Tale disposizione è diretta a mantenere l'unicità del codice quale fonte normativa della "*disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese*" (art. 3, comma 2, lett. b), l. n. 160/2023). Tuttavia va rilevato che non solo il merito delle opzioni normative, ma anche la scelta della *sedes materiae*, appartiene alla discrezionalità del legislatore.

In merito all'art. 28 ("*Clausola di invarianza finanziaria*"), comma 1, - che stabilisce che "*Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" - si constata che l'art. 3 ("*Servizi per la semplificazione degli incentivi*"), comma 4, prevede oneri non quantificati "*derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo*", di cui si prevede la copertura "*a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023*". Di tali oneri la relazione tecnica fornisce una stima di massima (pag. 5).

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere alla condizione e nei termini esposti in motivazione.

GLI ESTENSORI
Carla Ciuffetti, Daniele Cabras

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento:	Schema di decreto legislativo recante Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160
Amministrazione competente:	Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Legislativo Direzione generale per gli incentivi alle imprese

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo costituisce il primo provvedimento di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche",* che, all'articolo 3, commi 1 e 2, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

"a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali" (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

"b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»" (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

La revisione oggetto della delega conferita al Governo, considerata nel suo complesso, mira, pertanto, a ridefinire il sistema degli incentivi, agendo, da un lato, sulla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, vale a dire sulle misure di incentivazione per il sostegno alle imprese, a livello statale (lettera a) citata); dall'altro, sulla definizione di regole generali e comuni per l'attivazione delle stesse misure, attraverso l'adozione del "codice degli incentivi" (lettera b) citata).

In vista del raggiungimento di questi obiettivi, per l'attuazione del mandato conferito al Governo nei due citati ambiti previsti, si procederà con l'adozione di più atti delegati.

Con lo schema di provvedimento in commento viene, in particolare, data attuazione alla delega conferita ai sensi della sopra richiamata lettera b) dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 160/2023, volta all'adozione del "codice degli incentivi" (di qui, in poi, anche "Codice").

Il Codice elaborato, al fine di "*armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese*", sviluppa i diversi principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, definiti, in particolare, dall'articolo 2 della legge n. 160/2023, che detta i "*principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*", e dall'articolo 6 della stessa legge, specificamente rivolto alla previsione dei "*principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi*". A questi si aggiungono le disposizioni in tema di sistemi informativi di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge.

Sulla base della declinazione delle citate disposizioni operata dal Codice elaborato, l'obiettivo generale dell'intervento è, pertanto, quello di "armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinata in un testo normativo principale" (denominato, appunto ("Codice degli incentivi"). Tale obiettivo si declina in un obiettivo specifico di "semplificazione e razionalizzazione delle norme" e nei seguenti sub-obiettivi:

a) eliminare le ridondanze e le sovrapposizioni normative;
b) definire procedure chiare e standardizzate;
c) aumentare il livello di digitalizzazione delle procedure;
d) rafforzare la collaborazione tra i vari livelli di governo per garantire una gestione più efficiente e coerente degli incentivi, evitando sovrapposizioni e frammentazioni.

In conformità ai presupposti normativi e agli obiettivi perseguiti, il nuovo Codice, attraverso i suoi 5 Capi e 28 articoli complessivi, giunge a disciplinare tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito, dall'articolo 2 dello schema di decreto, "ciclo di vita dell'incentivo", vale a dire "programmazione", "progettazione", "attuazione", "pubblicità e valutazione dei risultati".

In linea con l'articolo 3, comma 2, della legge delega, che autorizza il Governo a procedere "*anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni*", l'opzione di regolazione rispetto alle predette fasi, è articolata in:

- **nuove disposizioni** rispetto ai diversi elementi di novità introdotti nell'ordinamento (in particolare con riferimento ai nuovi servizi digitali, alla programmazione, al coordinamento istituzionale e alla valutazione degli interventi);

- **riproposizione e coordinamento di norme vigenti** (per renderle coerenti al nuovo sistema);

- **abrogazioni di norme superate** (sostituite o assorbite dalla disciplina del Codice).

Quanto alle opzioni tecniche individuate per raggiungere gli obiettivi del provvedimento normativo, queste sono volte ad assicurare il giusto punto di equilibrio tra esigenze di una regolazione esaustiva della materia ed esigenze di flessibilità, quest'ultima necessaria per consentire gli adattamenti alle specificità degli incentivi attivati e all'organizzazione propria delle varie Amministrazioni responsabili. In altri casi, l'opzione regolatoria è andata nel senso dell'aggiornamento di soluzioni e

procedure che, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale o delle prassi operative, risultavano superate o poco efficaci.

La messa a punto di tali contenuti ha tenuto conto del contributo apportato da associazioni, esperti e *stakeholder* tramite l'ampio programma di audizioni svolto nel corso dell'iter di approvazione della legge delega e passa, inoltre, per un ampio confronto istituzionale. La legge n. 160/2023 (articolo 3, commi 3 e 4) stabilisce, infatti, l'adozione dei decreti legislativi:

a) su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il concerto dei principali Ministri competenti in materia;

b) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I decreti legislativi sono, inoltre, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, limitatamente al presente Codice, al parere del Consiglio di Stato.

A regime, complessivamente, si attende che le soluzioni individuate consentiranno un miglioramento dell'intervento pubblico in materia, che potrà contare su un quadro organico per l'attivazione e la gestione delle misure di incentivazione atto a garantire un migliore e più selettivo orientamento, una maggiore facilità d'adozione e una accresciuta sinergia tra le fonti di finanziamento, anche tra livelli di governo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La revisione del sistema degli incentivi demandata al Governo dalla legge n. 160 del 2023 si propone nel suo complesso di affrontare le diverse criticità riscontrate nel sistema vigente.

Il punto di partenza vede, infatti, un contesto particolarmente frammentato, sia sul fronte degli incentivi esistenti, sia sul fronte delle regole applicabili. In particolare, esaminando compiutamente i due citati profili:

a) <u>con riferimento alle misure di incentivo esistenti</u>, nella rilevazione tenuta presente nelle relazioni di accompagnamento al disegno di legge delega (Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, riferita a dati dell'anno 2021), si registrano quasi 2000 misure agevolative esistenti, delle quali più di 1750 sono di iniziativa regionale, a fronte di una spesa impegnata a livello statale pari all'85% del totale.

   Nell'ultimo anno di rilevazione (il 2022), la citata Relazione ex lege 266/1997 ha complessivamente censito un numero anche maggiore di incentivi (2.616 interventi agevolativi), di cui n. 304 delle amministrazioni centrali e n. 2.312 delle amministrazioni regionali.

Dall'analisi condotta sugli interventi agevolativi del 2022 (esclusi gli interventi fiscali gestiti dall'Agenzia delle Entrate - ben 98 - e gli interventi a garanzia - n. 61-, che hanno peculiari modalità di funzionamento) emerge, in particolare, una performance in crescita rispetto al precedente anno di rilevazione di tutte le variabili prese in considerazione; in particolare, l'incremento maggiore si osserva sul numero delle domande approvate, in crescita rispetto al 2021 del 118%, e sul versante delle erogazioni, con un aumento di circa il 104%, segno che il forte incremento delle agevolazioni concesse, registrato già nel 2021, si è tradotto in attività di erogazione nel nuovo anno di rilevazione.

A fronte di tale aumento, si osservano però analoghi squilibri, in particolare la perdurante preponderanza del contributo degli interventi delle amministrazioni centrali rispetto al livello regionale: a conferma del divario rilevato già nel precedente anno, l'ammontare delle risorse impegnate a livello di amministrazione centrale rappresenta l'88% circa del totale, con 28,6 miliardi di euro, mentre le concessioni a livello di amministrazione regionale registrano un andamento stabile lungo tutta la serie storica, attestandosi a poco più di 3,8 miliardi di euro.

Permangono, conseguentemente, anche le complessità legate al numero dei soggetti concedenti (circa 650 già nella scorsa rilevazione) e le esigenze di coordinamento tra i livelli di governo.

b) a fianco all'estrema articolazione delle misure di incentivo, si pongono le complessità del sistema di regole e la necessità di rivedere gli schemi attuativi degli interventi agevolativi, non più adeguati ai sistemi, anche digitali, invalsi per l'attuazione delle misure di incentivo.

Ad oggi, il testo cardine in tema di procedure agevolative è contenuto nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Tale testo, che ha costituito il punto di riferimento, noto alle amministrazioni e alle imprese, per la costruzione e la gestione delle misure agevolative, conserva una valenza essenziale, da preservare nel sistema degli incentivi in via di costruzione, costituita dalla previsione di disposizioni utili ad uniformare l'agire dell'amministrazione in materia, ai vari livelli, statale e regionale. Tuttavia, la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 123/1998, dopo 25 anni di applicazione, da un lato, risulta per molti aspetti superata dall'evolversi del quadro normativo, anche europeo, di riferimento e dall'implementazione delle soluzioni digitali nell'ambito del sistema degli incentivi alle imprese; dall'altro, ha una vocazione circoscritta alla disciplina dei "*principi che regolano i procedimenti amministrativi*" (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 123/1998).

Tale disciplina, pertanto, non è in grado di intercettare tutte le fasi del processo, anche decisorio, che conducono alla messa a punto del sostegno pubblico mediante incentivi, né tiene conto delle numerose norme, anche intervenute nel corso del tempo, che le amministrazioni e le imprese sono tenute ad applicare nella materia.

Nell'attuale assetto dell'ordinamento, costituisce, quindi, un elemento di fragilità, che la revisione introdotta dalla legge delega intende affrontare, l'assenza di una disciplina – insieme compiuta e adeguata alle evoluzioni tecniche - del complesso dei processi e delle regole applicabili nella materia degli incentivi alle imprese.

Per superare tali problematiche di partenza, la legge n. 160/2023 ha previsto l'adozione di più decreti legislativi: le misure di incentivazione, in particolare, saranno oggetto di riordino attraverso l'esercizio della delega alla "razionalizzazione dell'offerta degli incentivi"; con l'adozione del presente Codice, invece, si intende far fronte al riordino delle regole e alla necessità di aggiornare gli strumenti comuni, ampliando e rivedendo in chiave evolutiva la precedente citata esperienza normativa. Si tratta, evidentemente, di deleghe complementari, la cui attuazione, a regime, consentirà nel suo complesso di realizzare un sistema degli incentivi più organico e più razionale.

Con il presente Codice, in particolare, esercitando un'opzione regolatoria articolata:

- si provvede, all'abrogazione del richiamato decreto legislativo n. 123/1998, i cui contenuti fondamentali sono conservati, ma aggiornandoli alle esperienze applicative e alle nuove soluzioni, anche digitali. Queste ultime vengono, peraltro, ulteriormente rafforzate, con previsioni che ne individuano, in prospettiva, nuovi importanti sviluppi.
- è dettata una disciplina più ampia rispetto al predetto decreto legislativo, che si estende all'intero processo per l'attivazione del sostegno pubblico attraverso misure di incentivo alle imprese (definito "ciclo di vita degli incentivi" dall'articolo 2 dello schema elaborato), individuando nuovi strumenti per risolvere le complessità del sistema vigente, quali, tra i più qualificanti, il Tavolo di coordinamento permanente tra le Amministrazioni titolari degli incentivi, il Programma degli incentivi, il sistema di valutazione per le diverse fasi (ex ante, in itinere ed ex post) del ciclo di vita degli incentivi.
- sono raccolte le principali disposizioni vigenti in materia, operando anche un articolato coordinamento con le disposizioni vigenti, che vengono, ove necessario, integrate oppure abrogate e riportate in veste nuova nel Codice, in modo da adeguarle al nuovo sistema.

Tali interventi si propongono di risolvere gli effetti avversi discendenti dall'attuale articolazione del quadro normativo di riferimento, che si evidenziano, tra gli altri, rispetto ai seguenti aspetti:

a) **tempi e complessità procedimentali**: al riguardo, si evidenzia l'assenza di banche dati che consentono di registrare e comparare, rispetto ai termini previsti dalla disciplina di riferimento, i tempi dei procedimenti per il complesso degli incentivi esistenti, che vengono, eventualmente, esaminati da studi e analisi sull'efficacia di singoli incentivi; proprio le innovazioni introdotte dal codice, in tema di valutazione e monitoraggio, consentiranno in futuro di realizzare più strutturate analisi.
   Si rileva, ad ogni modo, come il problema delle complessità procedurali e delle tempistiche corrisponde ad una sentita e diffusa esigenza, manifestata e documentata anche dalle associazioni di categoria e dagli *stakeholder* consultati mediante audizioni parlamentari nel corso dell'approvazione della legge delega.
   Ad esempio, in sede di audizione al DDL di riordino degli incentivi, la necessità di garantire tempi rapidi nella gestione degli incentivi è stata segnalata da Confindustria, che ha auspicato

la riduzione del "*time to grant*", rilevando la necessità di prevedere trasparenza e tempi certi per le fasi di selezione, valutazione, approvazione, contrattualizzazione, controllo rendicontazione, pagamenti, ecc.
Analogamente, per le Confederazioni dell'artigianato (Confartigianato, CNA e Casartigiani), tra i principi essenziali cui la gestione procedurale dovrebbe ispirarsi, vi è quello del rispetto delle tempistiche di assegnazione, per cui l'amministrazione dovrebbe garantire "*il più ampio rispetto delle tempistiche procedurali e di erogazione al fine di assecondare le finalità progettuali e la coerenza con i tempi di attuazione proposti e indicati dall'impresa nella domanda di incentivazione (molto spesso l'erogazione delle risorse economiche avviene con ritardo notevole vanificando le ragioni fondanti del progetto)"*.
Per Conflavoro PMI, con riferimento ai principi e criteri direttivi per la redazione del codice degli incentivi, è da valutarsi "*favorevolmente in particolar modo la lettera b), n. 1), che nell'ambito della revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese fa riferimento alla riduzione e alla semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie -la cui onerosità aumenta, chiaramente, in presenza di imprese medie e piccole. Queste ultime infatti devono fare i conti con costi burocratici che arrivano a coprire fino a ⅕ dell'importo complessivo dell'incentivo, dovendo altresì incorrere in una reiterazione nel tempo delle procedure, motivo per cui andrebbe condotto un ragionamento serio sull'utilizzo di una procedura e di una modulistica uniche, potendo così verosimilmente ridurre al minimo l'impatto dei procedimenti amministrativi concernenti l'erogazione degli incentivi*.".
Anche Federturismo Confindustria, menzionando e segnalando l'importanza dei principi e criteri direttivi di delega contenuti all'articolo 6 della legge delega, ha dichiarato che "*Li condividiamo tutti e auspichiamo che possano trovare attuazione pratica con una semplificazione nella gestione dell'istanza ed una conseguente accelerazione dei tempi di erogazione*".
Conforme ABI, che ha sottolineato la necessità di "*semplificazione delle procedure amministrative di accesso agli incentivi, migliorando l'efficienza complessiva degli interventi agevolativi, anche attraverso l'introduzione di piattaforme tecnologiche, l'interoperabilità dei dati (sui beneficiari) tra le diverse amministrazioni pubbliche, ed un più efficace coordinamento degli strumenti di controllo sull'attivazione di incentivi pubblici*".

Oltre a tali esempi, che rappresentano solo una parte dei conformi punti di vista espressi dagli *stakeholder* auditi nelle sedi parlamentari, per offrire anche un esempio di studio settoriale che affronta il tema nell'ambito delle valutazioni di efficacia (significativo perché esamina un gruppo di rilevanti incentivi in materia di ricerca e innovazione) può menzionarsi l'analisi condotta dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, dal titolo "*Valutazione degli incentivi a sostegno della ricerca e dell'innovazione nelle imprese del Mezzogiorno finanziati dalla politica di Coesione nei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020*" (cfr. "Sintesi" - ottobre 2023: https://www.valutazionecoesione.it/valutazioni/doc/Sintesi_VAL_RI_2007-2013_2014-2020.pdf).

Lo studio, rispetto alle modalità e ai tempi di selezione dei progetti oggetto di analisi (per il ciclo 2007 – 2013, 19 procedure di attivazione su scala nazionale e regionale, relative a 1.435 progetti finanziati e, per il ciclo 2014 – 2020, 75 procedure messe in campo dalle amministrazioni centrali e regionali, relative a 3.044 progetti in attuazione) fornisce le seguenti informazioni.

La sola fase di selezione dei progetti nel ciclo 2007-2013 ha richiesto in media oltre tre anni, mentre nel periodo 2014-2020, i tempi medi di selezione dei progetti si sono ridotti rispetto al ciclo precedente: le procedure a carattere valutativo hanno richiesto in media 14 mesi. Secondo la relazione di valutazione, il confronto tra le tempistiche dei due cicli mostra che le amministrazioni stanno percorrendo una curva di apprendimento che le rende gradualmente più efficienti, ma anche che i tempi appaiono ancora troppo lunghi rispetto alle esigenze di innovazione delle imprese. Con riferimento alle procedure a sportello e a quelle a carattere negoziale, nel ciclo 2014-2020, per raggiungere il 25% dei pagamenti previsti sono stati necessari in media 32 mesi a partire dalla data di avvio di ciascuna procedura.

Ciò si traduce in effetti negativi tanto per i destinatari diretti (le imprese interessate) quanto per la pubblica amministrazione, che non riesce a realizzare compiutamente il proprio programma di spesa;

b) **procedure di accesso che prevedono un intervallo di tempo molto limitato per l'assegnazione delle risorse sulla base del solo ordine cronologico di presentazione della domanda da parte delle imprese (c.d. click day)**: nel sistema degli incentivi, è necessario implementare soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che circoscrivano tali procedure, tenendo conto degli effetti distorsivi che possono indurre in relazione alla disomogeneità attuale delle infrastrutture digitali sul territorio nazionale;

c) **scarso orientamento del processo decisionale, per la mancanza di un sistema di valutazione generalizzato, fondato sulle evidenze**. Il dato è confermato dallo studio che, come illustrato dalla Relazione tecnica di accompagnamento al presente Codice degli incentivi, il Ministero delle imprese e del made in Italy sta operando in attuazione dell'art. 4, in vista dell'adozione del secondo decreto legislativo (relativo alla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi) e dell'art. 9 della medesima legge ("*Disposizioni finanziarie*") che destina specifiche risorse, tra l'altro, "*per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge*". Dalle prime evidenze raccolte dallo studio in corso possono trarsi alcune indicazioni rispetto all'opportunità di prevedere un sistema di valutazione strutturato: è, infatti, emerso come la maggior parte degli studi disponibili si riferisce ad interventi finanziati dalla politica di coesione (57,56%), in virtù dei requisiti regolamentari in materia di valutazione. Al contrario, le valutazioni riguardanti misure finanziate con fondi nazionali ordinari sono relativamente poche e per lo più relative a schemi di aiuto per i quali la valutazione è resa obbligatoria dalla regolamentazione europea sugli aiuti di Stato.

Le citate audizioni operate nel corso dell'adozione della legge delega confermano che anche l'introduzione di meccanismi di valutazione, così come quella di una maggiore programmazione degli interventi, è un fabbisogno fortemente sentito da tutti gli *stakelholder*.

D’altro canto, un possibile limite alla realizzazione di attività di valutazione strutturate e generalizzate è dato dall’inevitabile aggravio per i destinatari, anche indiretti, delle norme di valutazione, in particolare, le Amministrazioni responsabili e i soggetti che gestiscono le misure di incentivo, cosicché occorre individuare criteri di proporzionalità della valutazione e una strumentazione che possa supportare le attività in questione (di qui la previsione di apposite funzionalità nell’ambito del nuovo Sistema Incentivi Italia).

d) **disomogeneità per tipologie di beneficiari e per ambito geografico**, che potranno essere mitigate dal migliore coordinamento e orientamento perseguiti o risolte secondo una logica di complementarità. Al riguardo, diverse informazioni sono ricavabili dall’ultima Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall’articolo 1 della legge n. 266 del 1997, riferita a dati dell’anno 2022, dalla quale sono estratte anche le tabelle e i grafici che seguono, tenendo presente, ad ogni modo, che i dati operativi possono essere influenzati per singole annualità da specifiche misure messe in campo.

Tipologia di beneficiari: la citata Relazione fornisce il quadro pluriennale delle agevolazioni concesse, ripartito in base ai beneficiari che rivestono la qualifica di imprese all’interno del territorio nazionale, imprese all’interno del territorio nazionale all’estero e altre categorie di soggetti beneficiari (i.e. professionisti, soggetti non classificati operanti anche all’estero, ecc.), rilevati sotto la categoria “Altro”. La tabella seguente mostra, in particolare, che **le imprese operanti nel territorio nazionale rappresentano i principali beneficiari delle risorse impegnate** durante l’intero arco temporale considerato (2018 - 2022); mentre il peso della categoria “Altro” e, ancor di più, di “Imprese estere” appare marginale.

Figura 1

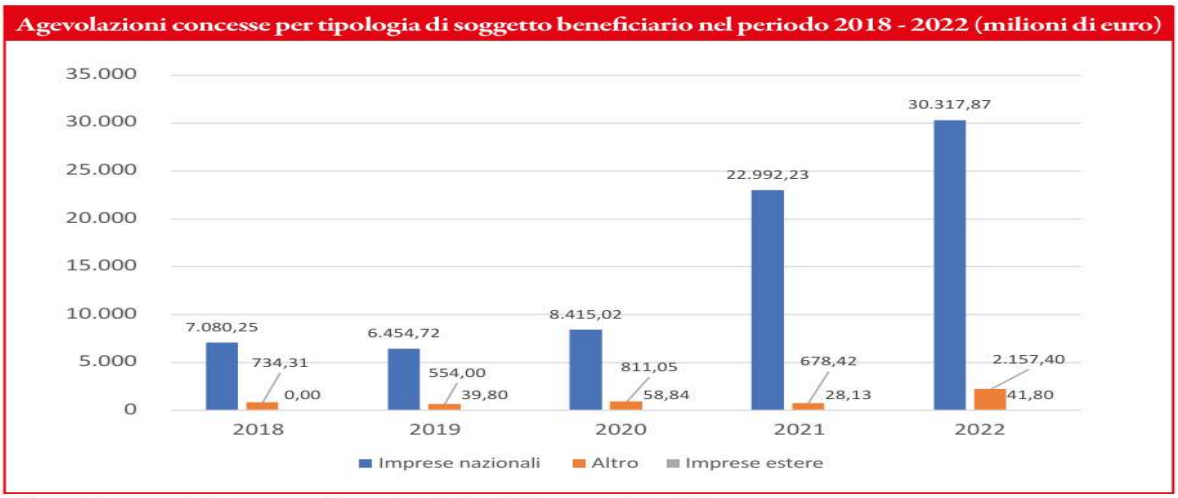

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Focalizzando l’attenzione sui risultati operativi delle imprese nazionali, la figura seguente mostra il quadro dell’andamento delle agevolazioni concesse con riferimento alle dimensioni di impresa, evidenziando una dinamica che ha portato nel 2022 ad una **maggiore concentrazione delle risorse concesse verso la categoria della Grande Impresa**.

Figura 2

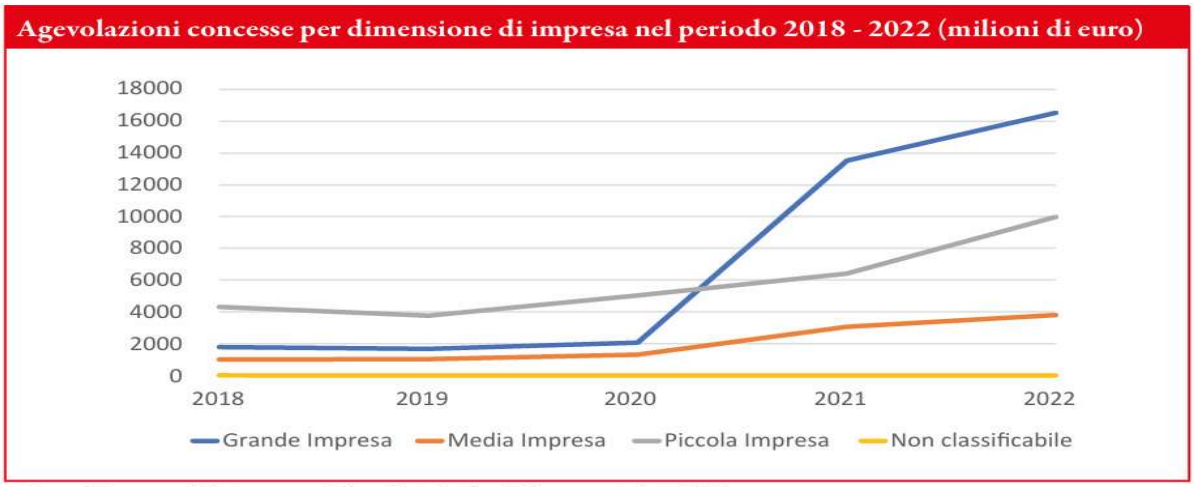

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Nell'ultimo anno di rilevazione la Grande Impresa è, infatti, destinataria di 16,5 miliardi di euro circa di agevolazioni concesse, pari al 54% circa del totale, mentre il 46% degli impegni è invece destinato alle PMI, una quota consistente delle quali (quasi il 33%) costituite da Piccole Imprese.

La dinamica delle erogazioni favorisce invece la Piccola Impresa: nell'ultimo anno di rilevazione, si registra un ammontare di circa 7 miliardi di euro erogati alle piccole imprese (62%), mentre le PMI sono destinatarie complessivamente dell'80% delle erogazioni.

Figura 3

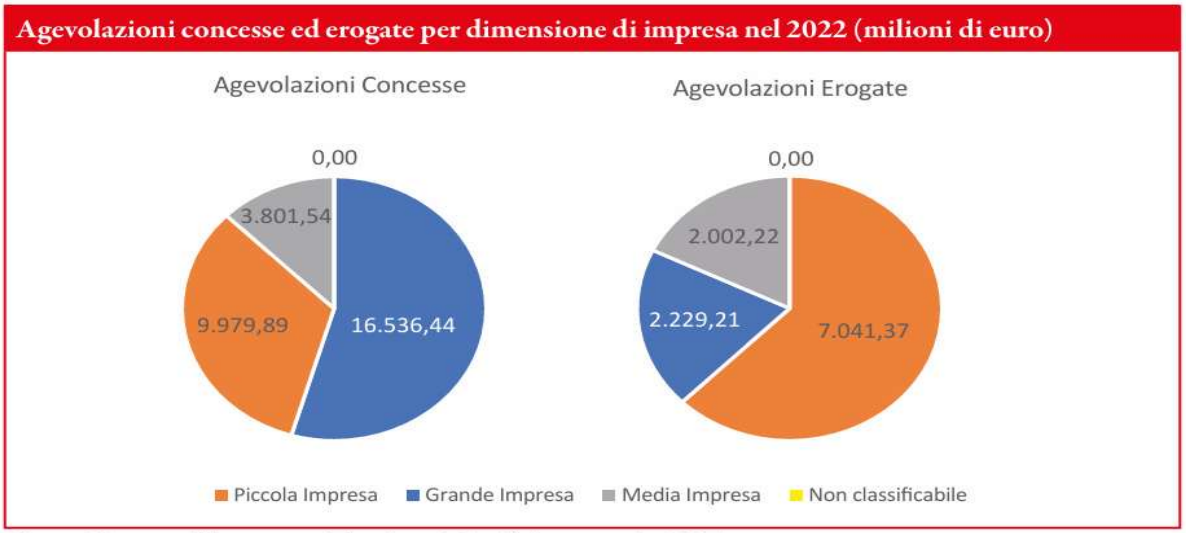

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Come detto, a fronte di un numero consistente di incentivi, permane la preponderanza del contributo degli interventi delle amministrazioni centrali rispetto al livello regionale: nel 2022 emerge che **il contributo delle amministrazioni centrali, espresso in termini di ammontare di agevolazioni concesse, è di gran lunga superiore per tutte le dimensioni di impresa rispetto alle amministrazioni regionali**. Un ulteriore dato d'interesse è, tuttavia, **la maggiore concentrazione degli incentivi, a livello regionale, verso la categoria delle Piccole Imprese**.

Figura 4

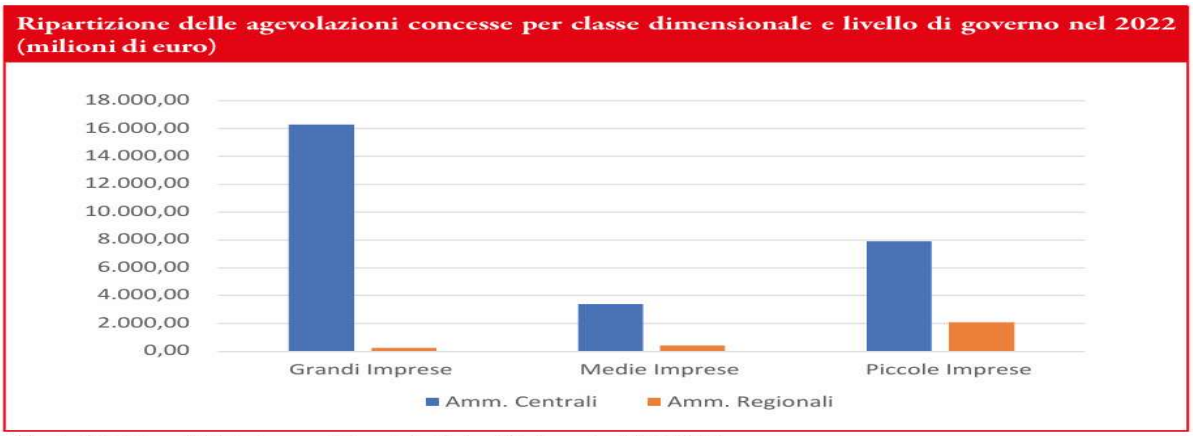

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Anche il dato cumulato 2018 - 2022 delle agevolazioni concesse conferma l'assoluta prevalenza degli incentivi delle amministrazioni centrali per la categoria della Grande impresa, con oltre il 96% delle concessioni totali.

Figura 5

Agevolazioni concesse per classe dimensionale nel periodo 2018 - 2022 (milioni di euro)

	Amm. Centrali	%	Amm. Regionale	%	Totale
Grande Impresa	**34.306,02**	96,48%	**1.250,88**	3,52%	**35.556,89**
PMI	**27.376,10**	68,95%	**12.326,08**	31,05%	**39.702,17**

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Localizzazione geografica degli incentivi: nel 2022 si registra un aumento complessivo del numero delle domande approvate, che ha interessato entrambe le aree territoriali del Paese (Centro-Nord e Mezzogiorno). Tuttavia, l'incremento di gran lunga più significativo ha interessato le regioni del Mezzogiorno (+405% nel 2022 rispetto al precedente anno), passando da 178.000 domande a oltre 900.000. Il dato in questione è, però, attribuibile all'intervento "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del quale le domande approvate nel 2022 sono state quasi 638.000.

La Decontribuzione Sud ha avuto un rilevante impatto anche sul fronte degli impegni e delle erogazioni, mostrando una straordinaria portata operativa della misura in parola, che ha registrato concessioni per oltre 3,4 miliardi di euro, e dall'intervento infrastrutturale "Piano Italia a 1 Giga" che ha determinato impegni nei territori del Sud Italia per un ammontare di quasi 1,7 miliardi di euro.

Osservando, però, la dinamica della ripartizione delle agevolazioni concesse nel periodo 2018 - 2022, il Centro-Nord risulta costantemente beneficiario della maggior parte degli impegni, sebbene, per quanto detto, l'ultimo anno di rilevazione abbia fatto segnare un consistente recupero del divario territori del Sud.

Inoltre, dal confronto in termini di ammontare di investimenti attivati (spesa agevolata), i due livelli di governo mantengono una marcata differenza nei valori soprattutto nell'ultimo

biennio: nel 2022 il Centro-Nord ha attivato oltre il 67% degli investimenti agevolati, mentre il Mezzogiorno ha contribuito con una quota del 32% circa.

La tabella seguente riporta il quadro sintetico dei risultati operativi relativi alle agevolazioni concesse, erogate ed agli investimenti agevolati nelle rispettive aree geografiche. In aggiunta alle due zone Centro-Nord e Mezzogiorno, figura la voce "Misti" in cui confluiscono i risultati operativi di alcuni interventi delle amministrazioni centrali che non sono attribuibili esclusivamente ad una determinata categoria geografica; la categoria "Estero" fa, invece, riferimento agli interventi agevolativi circoscritti a beneficiari con sede al di fuori dei confini nazionali.

Figura 6

Interventi agevolativi per ripartizione territoriale 2018 - 2022 (milioni di euro)						
	2018	2019	2020	2021	2022	Totale 2018 - 2022
Domande approvate (n.)						
Centro-Nord	286.242	202.481	434.951	470.156	603.294	**1.997.124**
Mezzogiorno	223.139	138.019	433.029	178.822	904.285	**1.877.294**
Misti	222	138	178	43.126	1.186	**44.850**
Estero	26	83	19	145	200	**473**
Totale	509.629	340.721	868.177	696.228	1.508.965	**3.919.741**
Agevolazioni concesse						
Centro-Nord	4.440,91	4.398,57	5.796,46	20.471,86	19.240,56	**54.348,36**
Mezzogiorno	3.228,64	2.502,24	3.331,59	2.806,15	10.634,02	**22.502,65**
Misti	143,39	103,98	92,01	385,65	2.576,50	**3.301,52**
Estero	1,61	43,73	64,84	35,13	66,00	**211,31**
Totale	7.814,56	7.048,52	9.284,91	25.142,96	32.517,08	**80.363,85**
Agevolazioni erogate						
Centro-Nord	125,69	289,21	568,89	3.834,59	5.484,64	**10.303,02**
Mezzogiorno	89,40	241,06	187,92	1.603,65	6.327,28	**8.449,30**
Misti	35,88	61,49	31,46	398,21	80,25	**607,28**
Estero				0,68	45,64	**46,31**
Totale	250,97	591,76	788,27	5.790,20	11.937,80	**19.405,92**
Investimenti agevolati						
Centro-Nord	71.771,41	82.437,11	91.834,08	226.154,81	240.012,92	**712.210,34**
Mezzogiorno	228.244,04	55.320,24	40.832,26	78.026,24	113.031,41	**515.454,19**
Misti	452,89	314,25	261,71	539,87	3.758,15	**5.326,88**
Estero	2,02	44,31	64,99	35,36	78,59	**225,26**
Totale	300.470,36	138.115,90	132.993,04	304.756,27	356.881,08	**1.233.216,66**

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Tipologia di incentivo:

La tabella che segue mostra la distribuzione delle agevolazioni concesse riferibili a ciascuna tipologia di agevolazione elencata, con dettaglio per livelli di governo. Gli interventi a garanzia e, in particolare, il Fondo di garanzia per le PMI, costituiscono una tipologia

agevolativa estremamente rilevante, la cui portata operativa è ascrivibile in maniera preponderante agli interventi delle amministrazioni centrali. In questa ricostruzione, le garanzie sono rappresentative del 64% (oltre 58 miliardi di euro) del totale delle agevolazioni concesse a livello nazionale nel 2022.
Prescindendo dalle garanzie, nell'ultimo anno di rilevazione, si osserva un impiego prevalente della tipologia "Sovvenzione/Contributo in conto interessi" con il 63% circa delle concessioni delle amministrazioni centrali, pari a 18,1 miliardi di euro, effettuate attraverso questa tipologia agevolativa; ancor più marcato è l'utilizzo di questa tipologia agevolativa da parte degli interventi delle amministrazioni regionali: la categoria in questione è rappresentativa del 93% circa del totale impegnato a livello di governo regionale.

Figura 7

Agevolazioni concesse per tipologia agevolativa e livello di governo nel periodo 2018 - 2022 (milioni di euro)

		2018	2019	2020	2021	2022
Agevolazione fiscale o esenzione fiscale	Amm. Centrale	1.080,51	980,14	1.010,79	1.491,79	5.507,34
	Amm. Regionale	0.00	5,00	29,43	11,50	19,76
Capitale di rischio	Amm. Centrale	80,13	81,02	134,51	7,49	73,63
	Amm. Regionale	9,27	29,65	15,35	15,61	71,45
Garanzie	Amm. Centrale	13.743,92	13.338,22	105.929,38	98.644,62	58.465,26
	Amm. Regionale	41,77	44,53	30,04	18,29	17,23
Prestito/ Anticipo rimborsabile	Amm. Centrale	58,52	41,45	293,50	553,84	474,97
	Amm. Regionale	46,34	42,42	357,72	106,73	187,17
Riduzione dei contributi di previdenza sociale	Amm. Centrale	37,21	33,23	209,49	64,31	4.443,80
	Amm. Regionale	1,44	0,00	0,00	0,02	0.00
Sovvenzione/ Contributo in conto interessi	Amm. Centrale	3.908,90	3.652,56	3.526,28	17.918,97	18.130,85
	Amm. Regionale	2.592,24	2.183,07	3.707,84	3.528,52	3.608,12

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

A livello di amministrazione centrale, con un volume di spesa pari a oltre 4,4 miliardi di euro, la forma agevolativa con cui sono veicolate maggiormente le erogazioni del 2022 è "Riduzione dei contributi di previdenza sociale". Le amministrazioni regionali, invece, confermano il maggior impiego della "Sovvenzione/Contributo in conto interessi" con erogazioni pari a 3,2 miliardi di euro nel 2022.

Figura 8

Agevolazioni erogate per tipologia agevolativa e livello di governo nel 2022 (milioni di euro)		
Agevolazione fiscale o esenzione fiscale	Amm. Centrale	489,35
	Amm. Regionale	25,93
Capitale di rischio	Amm. Centrale	57,65
	Amm. Regionale	33,79
Prestito/Anticipo rimborsabile	Amm. Centrale	382,25
	Amm. Regionale	236,85
Riduzione dei contributi di previdenza sociale	Amm. Centrale	4.412,32
	Amm. Regionale	0,06
Sovvenzione/Contributo in conto interessi	Amm. Centrale	3.083,12
	Amm. Regionale	3.211,63
Altro	Amm. Centrale	2,50
	Amm. Regionale	2,35

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale del presente schema di decreto legislativo, predeterminato dalla legge delega (articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160) è quello dell'armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinata in un testo normativo principale (codice degli incentivi).

A tale obiettivo, di carattere generale, corrispondono una serie di obiettivi più puntuali, che si riflettono nei principi e criteri di delega elaborati. In particolare, la messa a punto del Codice è guidata dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 160/2023, che detta i "principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega", e dell'articolo 6 della stessa legge, specificamente rivolto alla previsione dei "principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi".

A tali norme si aggiungono le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, della medesima legge delega, le quali, in raccordo a diversi principi e criteri direttivi dettati per l'adozione del Codice, prevedono la valorizzazione delle potenzialità dei due principali sistemi informativi già esistenti in materia di incentivazione alle imprese (il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e la piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Sulla base della declinazione delle citate disposizioni operata dal Codice elaborato, l'obiettivo generale di "armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale", può declinarsi in un obiettivo specifico di "semplificazione e razionalizzazione delle norme" e nei seguenti sub-obiettivi:

a) eliminare le ridondanze e le sovrapposizioni normative;
b) definire procedure chiare e standardizzate;
c) aumentare il livello di digitalizzazione delle procedure;
d) rafforzare la collaborazione tra i vari livelli di governo per garantire una gestione più efficiente e coerente degli incentivi, evitando sovrapposizioni e frammentazioni.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Ai fini della valutazione dell'impatto prodotto dal presente intervento, anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi sopra detti, saranno assunti tendenzialmente indicatori fondati sui seguenti elementi, da precisare in esito alla complessiva realizzazione dell'opera di razionalizzazione del sistema affidata al Governo.

a) Numero di bandi che ricorrono a servizi sviluppati nell'ambito del Sistema Incentivi Italia.

b) Numero di Soggetti competenti che ricorrono a servizi sviluppati nell'ambito del Sistema Incentivi Italia.

c) Numero di imprese che fruiscono dei servizi sviluppati nell'ambito del Sistema Incentivi Italia.

Le informazioni sub a), b) e c) permetteranno di osservare il grado di adesione a soluzioni digitali e l'adeguatezza dei protocolli sviluppati nell'ambito dei sistemi digitali già esistenti.

d) Numero di interventi accompagnati da valutazione *ex ante*.

e) Numero di interventi per i quali è previsto lo svolgimento di attività di valutazione *in itiniere* ed *ex post*;

Le informazioni sub d) e e) potranno consentire di osservare il funzionamento dei meccanismi di valutazione introdotti nel sistema.

f) Numero di nuovi interventi attivati, attraverso confronto *ante* e *post* riforma, rapportato ad un medesimo importo della spesa pubblica.

g) Numero di interventi che prevedono una compartecipazione finanziaria tra più amministrazioni, attraverso confronto *ante* e *post* riforma.

h) Investimenti attivati *ante* e *post* riforma;

Le informazioni sub f), g) e h) potranno consentire di osservare il grado di razionalizzazione conseguita rispetto alla numerosità degli interventi e gli effetti in termini di orientamento della spesa pubblica e privata.

Per poter operare un'adeguata osservazione sulla base dei predetti elementi dovrà attendersi il decorso di un periodo minimo dall'entrata a regime della riforma, atto a consentire l'effettivo dispiegamento

di effetti delle innovazioni introdotte. Un orizzonte temporale congruo può essere indicato nel decorso di 3 anni dalla data di piena entrata in funzione della riforma complessiva, inclusa l'adozione dei protocolli informativi previsti. In ogni caso, prime evidenze, anche attraverso confronto con le Amministrazioni responsabili, potranno raccogliersi in vista del termine previsto dalla legge delega per l'adozione di correttivi al presente decreto legislativo (ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160/2023, infatti: "*Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi).*

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In via generale, rispetto all'adozione del Codice, l'opzione zero, trattandosi di attuazione di delega legislativa, non è percorribile.

Sul piano, invece, dei singoli istituti/fattispecie che interessano la materia degli incentivi alle imprese, tra le possibili opzioni di regolazione, il Codice, muovendosi entro il perimetro dei principi e criteri della predetta delega e sviluppando tutti i contenuti ivi indicati, utilizza diverse modalità di intervento: nuove norme oppure abrogazioni ovvero modifiche di norme vigenti armonizzate nel Codice.

Tale approccio composito, dipendente dalle caratteristiche di ciascun istituto o fattispecie e dalle soluzioni individuate, è in linea con le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale, nell'esercizio della delega, il Governo è autorizzato a procedere "*anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni*".

A titolo esemplificativo della diversità di opzione regolatoria prescelta:

- sono richiamate nell'ambito delle procedure previste dal Codice e al contempo oggetto di coordinamento nell'ambito delle disposizioni finali, alla luce del mutato contesto, le norme in materia di: piattaforma Incentivi.gov.it e Registro nazionale degli aiuti di Stato (rispettivamente, articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234); rating di legalità (articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1); certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162); restituzione degli aiuti illegali (articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234); documentazione per le attività istruttorie acquisibile d'ufficio o su autodichiarazione delle imprese proponenti (articolo 18, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241);
- sono abrogate, in quanto sostituite dalla nuova disciplina contenuta nel Codice: il già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"; l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180, relativo alla riserva per le piccole e medie imprese e le reti di impresa; le disposizioni in materia documento unico di regolarità contributiva (DURC); le disposizioni in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali; l'articolo 12, comma 2,

della legge 22 maggio 2017, n. 81, primo periodo, recante l'equiparazione tra piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

- è dettata una nuova disciplina, che non ha precedenti nell'ordinamento, in materia di: servizi del Sistema Incentivi Italia, programmazione e Tavolo permanente degli incentivi, sistema di valutazione.

Quanto alle opzioni tecniche individuate per raggiungere gli obiettivi del provvedimento normativo, queste sono volte ad assicurare il giusto punto di equilibrio tra esigenze di una regolazione esaustiva della materia ed esigenze di flessibilità, quest'ultima necessaria per consentire gli adattamenti alle specificità degli incentivi attivati e all'organizzazione propria delle varie Amministrazioni responsabili. Questo approccio, ad esempio, è adottato:

a) nella scelta di avere un livello regolatorio minimo in diversi articoli, adottando, nel caso di esigenze specifiche dell'incentivo, una disciplina diversa nei bandi. Rispetto ai bandi, peraltro, si prevede l'elaborazione di un contenuto tipico (bando-tipo), definito con decreto ministeriale, ma è fatta la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo (art. 6). In tal modo, si scongiurano eccessive rigidità del sistema, tenuto conto della sua applicazione trasversale a diversi ambiti di incentivazione alle imprese;
b) nella libertà concessa alle Amministrazioni di avvalersi dei protocolli implementati per la digitalizzazione dei processi di gestione degli incentivi (complessivamente denominati Sistema Incentivi Italia): fatti salvi gli obblighi di utilizzo dei sistemi già previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai nuovi sviluppi le amministrazioni si avvalgono dei protocolli implementati progressivamente e su base volontaria, secondo una logica di utilizzo di "servizi" resi disponibili dal Sistema Incentivi Italia. La scelta è volta a garantire la sostenibilità, sia per le Amministrazioni responsabili e i gestori che per le imprese fruitrici, del processo di trasformazione digitale del settore (art. 3);
c) nella definizione di contenuti più strutturati per la realizzazione delle valutazioni in itinere ed ex post rispetto alla valutazione ex ante: si è optato, in particolare, per la previsione di una valutazione ex ante realizzata in fase di progettazione, legislativa o amministrativa, di tutti i nuovi strumenti di incentivo e per una valutazione in itinere ed ex post "selettiva", vale a dire rivolta ad incentivi selezionati, da sottoporre a valutazione in base all'apprezzamento delle singole amministrazioni responsabili sulla base di criteri di rilevanza definiti dal codice. Di conseguenza, i contenuti della valutazione in itinere ed ex post sono relativamente più ampi e strutturati. Anche tale soluzione è volta ad evitare un eccessivo onere a carico delle Amministrazioni responsabili, optando per una regolazione operante secondo un principio di proporzionalità delle attività e gli oneri amministrativi (art. 22).

In altri casi, l'opzione regolatoria è andata nel senso dell'aggiornamento di soluzioni e procedure che, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale o delle prassi operative, risultavano superate o poco efficaci. Questo approccio, ad esempio, ha determinato:

a) il superamento dei moduli procedimentali – procedimento automatico, valutativo, o negoziale– previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pur preservandone i criteri di selezione e prevedendone la possibile combinazione (art. 13);
b) la ridefinizione, all'articolo 17, della disciplina della revoca (volta ad inquadrare più precisamente la specialità della materia, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale) e di

quella delle restituzioni e maggiorazioni a carico dei beneficiari conseguenti a revoca (per aggiornarla ai nuovi tassi di riferimento e scongiurare oneri finanziari per le imprese eccessivi, potenzialmente sproporzionati e iniqui).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sotto il profilo degli impatti (benefici e costi) sull'Amministrazione e sui destinatari "finali" (le imprese) dal nuovo quadro regolatorio, si attende che:

a) **le amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, responsabili di misure di incentivo alle imprese nonché i soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali misure** beneficeranno di un quadro regolatorio più razionale, di maggiori strumenti di coordinamento e di servizi digitali, fruibili su base volontaria, che offriranno un supporto fin dalla fase di progettazione, ottenuti attraverso l'implementazione del nuovo sistema Incentivi Italia.
   In termini di costi, a regime si attende un alleggerimento degli oneri amministrativi connesso al più agevole svolgimento delle attività (ad esempio, anche in termini di personale impiegato) e un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli incentivi.
   Dal lato opposto, nuovi adempimenti per le amministrazioni potranno derivare da alcune innovazioni previste dal Codice, quali le attività di predisposizione del Programma degli incentivi e lo svolgimento delle attività di valutazione. Tuttavia, tale maggior impegno è mitigato dalle soluzioni tecniche adottate.
   In particolare, sono previsti servizi digitali anche a supporto della fase di programmazione: il modello di Programma triennale degli incentivi, infatti, è reso disponibile nel sistema Incentivi Italia, che supporta la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del medesimo Programma.
   Le attività valutative, d'altro canto, si muovono secondo un principio di proporzionalità dell'*effort* amministrativo: la valutazione ex ante, da effettuarsi in fase di progettazione, legislativa o amministrativa, di un nuovo strumento di incentivo, ha contenuti non rigidamente predeterminati e le amministrazioni, a regime, potranno avvalersi di un apposito servizio di supporto elaborato nell'ambito del nuovo sistema Incentivi Italia; la valutazione in itinere e la valutazione ex post, che hanno un contenuto relativamente più strutturato, sono invece "selettive", rivolgendosi solamente ad alcuni interventi, da sottoporre a valutazione in base all'apprezzamento delle singole amministrazioni responsabili sulla base di criteri di rilevanza definiti dal codice.

b) **le imprese destinatarie delle misure incentivanti** beneficeranno di un sistema uniformato, semplificato e più razionale: il sistema consentirà un più agevole accesso dal punto di vista delle procedure e una maggiore certezza circa il sostegno pubblico disponibile, in virtù del suo maggiore e più stabile orientamento verso obiettivi strategici condivisi. Anche gli strumenti di comunicazione contribuiranno a rendere i destinatari più consapevoli, realizzando uno dei presidi atti a favorire la certezza per i beneficiari in merito al sostegno pubblico attivabile. Dall'insieme di tali benefici si attendono anche effetti positivi sulla pianificazione degli investimenti da parte delle imprese e sugli investimenti attivati.

In via generale, l'impatto atteso dalla riforma è dato dal miglioramento dell'intervento pubblico in materia, che potrà contare su un quadro organico per l'attivazione e la gestione delle misure di incentivazione atto a garantire:
- un migliore e più selettivo orientamento, ottenuto aderendo a logiche di programmazione e di orientamento dell'intervento pubblico in funzione dei risultati, con forte rilevanza delle attività valutative dell'efficacia degli interventi;
- una maggiore facilità d'adozione, semplificando e normalizzando le procedure di accesso e di rendicontazione e agendo sulla strumentazione tecnica funzionale, in primo luogo in chiave di digitalizzazione dei processi;
- una accresciuta sinergia tra le fonti di finanziamento e un migliore coordinamento tra livelli di governo, statale e regionale, ferma restando l'autonomia regionale nell'individuazione degli strumenti di intervento connessi alle esigenze del territorio.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Degli effetti positivi attesi per le imprese dal nuovo Codice beneficeranno in primo luogo le PMI, in quanto destinatari privilegiati delle misure di incentivo, che rappresentano la maggior parte delle imprese presenti nel tessuto produttivo nazionale.
Rispetto ai medesimi soggetti, inoltre, la disciplina (articolo 8, comma 4 del presente Codice) conferma e adegua al nuovo contesto normativo una specifica riserva di risorse, che deve essere rispettata in ciascun "bando" adottato per l'attivazione delle misure di incentivo: in particolare, con la riscrittura della riserva prevista dallo Statuto delle imprese (articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180), è previsto che nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle micro, piccole e medie imprese è riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese. In tal modo la riserva già prevista è estesa a tutti gli incentivi, indipendentemente dal modulo procedimentale, laddove la norma precitata contenuta nello Statuto delle imprese, abrogata dal presente Codice, si riferisce alle misure di incentivazione "di natura automatica o valutativa".

B. Effetti sulla concorrenza

I medesimi effetti positivi prodotti sulle imprese consentiranno di ottenere un mercato concorrenziale più consapevole, stante la stretta correlazione tra incentivi pubblici e concorrenza: se gli incentivi intervengono a colmare i fallimenti del mercato, una più chiara demarcazione e un migliore e più selettivo orientamento del sistema degli incentivi garantisce anche un corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali.
Inoltre, la standardizzazione di diversi aspetti delle procedure agevolative e il rafforzamento delle funzionalità degli strumenti digitali garantiranno un più agevole controllo sul rispetto dei vincoli connessi alla tutela della concorrenza, ad esempio favorendo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

C. Oneri informativi

Rispetto al quadro normativo vigente, non sono introdotti nuovi oneri a carico delle imprese per beneficiare di incentivi. Complessivamente, potrà essere conseguita, piuttosto, una riduzione degli oneri nell'ambito dei procedimenti agevolativi e una maggiore speditezza dell'iter procedurale, anche attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli interventi risultano coerenti con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e della concorrenza, non solo in virtù dell'espresso richiamo, ove opportuno, alle disposizioni europee applicabili, ma in via generale attraverso l'implementazione di un sistema più razionale e strutturato, che ne facilita il pieno rispetto.

Peraltro, in ragione della grande rilevanza della revisione degli incentivi complessivamente prevista dalla legge n. 160 del 2023, la stessa è stata recentemente inserita – su espresso interesse manifestato dalla stessa Commissione europea, che l'ha individuata come una possibile best practice a livello europeo – nell'ambito delle riforme da attuare a valere sul PNRR (milestone M1C2-14 bis e M1C2-14 ter), a seguito della revisione del programma approvata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024.
In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi figura tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese").

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come detto (cfr. sez. 3) l'opzione preferita, poiché si è in presenza di provvedimento attuativo di una legge delega, è valutabile solamente rispetto ai contenuti del Codice rispetto a specifici istituti e fattispecie. Si rinvia, a tale proposito, alla sezione 3 per l'illustrazione delle diverse modalità di intervento regolatorio.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il presente Codice, come detto, disciplina l'intero ciclo di vita degli incentivi, proponendosi di definire, per la prima volta nell'ordinamento, una disciplina completa e di sistema dei processi che attendono all'adozione e all'attuazione delle misure di incentivo. Al tempo stesso, al fine di evitare possibili irrigidimenti, circoscritti aspetti della disciplina di maggiore dettaglio sono demandati ad atti di normazione secondaria. In particolare, si prevedono i seguenti decreti ministeriali attuativi:

a) decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'adozione dei nuovi protocolli tecnici del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it, complessivamente denominati "sistema Incentivi Italia" (articolo 3, comma 3, del Codice);

b) decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione del modello di Programma degli incentivi e delle relative modalità di aggiornamento nonché per l'adozione del format per la ricognizione degli incentivi di competenza regionale (articolo 4, comma 4, del Codice);
c) decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy per la definizione del bando-tipo (articolo 6, comma 2).
d) linee guida del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti di attività comprese nel ciclo di vita degli incentivi (articolo 7, comma 5);
e) decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione di specifiche modalità di monitoraggio degli incentivi, attraverso l'utilizzo del codice unico di progetto (CUP) quale elemento identificativo apposto nei diversi atti del ciclo di vita dell'incentivo (articolo 21, comma 2).

I decreti legislativi adottati entro i limiti temporali della delega, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 4, della legge n. 160/2023, potranno essere oggetto di interventi integrativi e modificativi del Governo, nel rispetto della medesima procedura e dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi.

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati.
Il monitoraggio potrà avvalersi dell'importante ausilio informativo dei sistemi informatici (RNA e piattaforma incentivi.gov.it) e sarà effettuato dai competenti Uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'elaborazione del presente intervento normativo non sono state svolte specifiche consultazioni. Ciò in considerazione:

a) dell'ampio programma di audizioni sui contenuti e le prospettive della riforma svolto in sede approvazione della legge delega, nel quale sono state ascoltati plurime associazioni, esperti e *stakeholder*, i cui punti di vista, come detto (cfr. par. 1), sono stati presi in considerazione nell'ambito del presente intervento.

b) dell'ampia partecipazione istituzionale prevista dalla legge delega per l'adozione dei decreti legislativi (articolo 3, commi 3 e 4 della legge n. 160/2023), che stabilisce, tra l'altro il concerto del proponente Ministro delle imprese e del made in Italy con altri 9 Dicasteri. Pertanto, la definizione dei contenuti è avvenuta nel confronto e previa acquisizione dell'assenso tecnico con i Ministeri

concertanti, nonché attraverso condivisione con le regioni, ferma restando la successiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'efficacia delle soluzioni adottate sarà oggetto di controllo, monitoraggio e valutazione attraverso l'applicazione degli indicatori relativi agli elementi di cui al paragrafo 2.2 e con le tempistiche ivi previste.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Nome provvedimento: Schema di decreto legislativo recante Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160

Referente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ufficio Legislativo
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo trova fondamento nella delega conferita dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*".

La predetta legge, muovendo da una serie di disfunzioni constatate nel sistema degli incentivi (caratterizzato da una forte frammentazione, con eccessiva numerosità delle misure di incentivazione, scarso coordinamento tra livelli di governo e complessità e inadeguatezza delle procedure e della relativa strumentazione tecnica), ha inteso delegare il Governo ad un'ampia revisione, con l'obiettivo generale di "*rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione*" (articolo 1 della legge citata).

Per tale finalità, la medesima legge (articolo 3) ha conferito al Governo una delega composita, da esercitare entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore, volta a provvedere, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi:

a) a razionalizzare offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi (comma 2, lettera a) del citato articolo 3);

b) ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».

Con lo schema di provvedimento in commento viene, in particolare, data attuazione alla delega conferita ai sensi della sopra richiamata lettera b), che, in virtù anche dei puntuali contenuti e dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge, consente di ridefinire, nell'ambito del nuovo "codice degli incentivi", i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese e di standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, con ampio spazio per lo sviluppo di soluzioni digitali e dei sistemi informativi a ciò dedicati.

Alla delega di cui alla citata lettera a) (razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, più specificamente rivolta alle misure di incentivazione) si provvederà con uno o più distinti decreti legislativi.

La riforma nel suo complesso si pone in piena coerenza con il programma di governo.

Già la legge delega di poneva nel quadro degli interventi previsti nell'ambito del Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato il 6 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, a sua volta in linea con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che aveva individuato, come "riforma abilitante", tra le altre, anche la "Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno", poi declinata dallo stesso Piano in un obiettivo più ampio di riforma dell'intero sistema degli incentivi.

Da ultimo, nel contesto della revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 8 dicembre 2023, la riforma è stata inserita – su espresso interesse della stessa Commissione europea - nell'ambito delle riforme da attuare a valere sul PNRR (milestone M1C2-14 bis e M1C2-14 ter).

In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi figura tra le riforme previste (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese"), da implementare in 2 step:

- Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
- Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della "Legge delega" entro il 30 giugno 2026.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti principali provvedimenti:

- **legge 27 ottobre 2023, n. 160**, **recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*"**, con particolare riferimento alle previsioni dettate dall'articolo 2 ("*Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*", dall'articolo 6 ("*Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi*") e dall'articolo 8, comma 1, relativo alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it, oltre che dall'articolo 9 ("*Disposizioni finanziarie*");

- **decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023**, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, *inter alia*, nella Missione 1, Componente 2, la Riforma 3 "Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese" (milestone M1C2-14 bis e M1C2-14 ter);

- **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"**, che a tutt'oggi costituisce la principale fonte normativa in tema di procedure agevolative, contenente i principi applicati a tutti gli interventi pubblici di incentivo alle imprese e ad ogni livello di governo;

- **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", contenete

diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, tra le quali anche la norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52);

- **decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*"** che disciplina l'operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, strumento che, nel presente contesto, assume un ruolo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento in generale perseguiti
- **articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58**, istitutivo della piattaforma telematica "incentivi.gov.it" e la relativa disciplina attuativa contenuta nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante "*Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»*", piattaforma che, al pari del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è funzionale agli obiettivi di efficientamento della riforma;
- **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.**, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, che, in relazione al potenziamento e alla valorizzazione dei due citati strumenti informativi nazionali, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (RNA), e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, assegna al Ministero delle imprese e del made in Italy risorse pari a euro 10.000.000,00.

A tali norme di portata più generale si aggiungono le diverse disposizioni che regolamentano specifici istituti tenuti presenti nell'ambito della disciplina del Codice.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La delega attuata dal presente intervento è volta specificamente ad "*armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale*" (il "codice degli incentivi") e, per tali finalità, autorizza il Governo a procedere "*anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni*".

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione di tale mandato, contiene disposizioni che impattano in vario modo sul quadro normativo vigente. In particolare, oltre all'introduzione di disposizioni aventi carattere novativo dell'ordinamento, rispetto alle norme vigenti si è proceduto sia attraverso norme di coordinamento (anche novellando la fonte principale della disciplina), sia mediante disposizioni di abrogazione (rispetto ad istituti integralmente ridisciplinati nel codice):

In particolare, sono oggetto di coordinamento le vigenti disposizioni relative:

- alla piattaforma Incentivi.gov.it e al Registro nazionale degli aiuti di Stato, dettate, rispettivamente, dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- al rating di legalità, disciplinato dall'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

- alla certificazione della parità di genere, disciplinata dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;
- alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- alla documentazione per le attività istruttorie acquisibile d'ufficio o su autodichiarazione delle imprese proponenti (articolo 18, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241);

Sono oggetto di abrogazione, in quanto sostituite dalla nuova disciplina contenuta nel Codice:

- il già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180, relativo alla riserva per le piccole e medie imprese e le reti di impresa;
- le disposizioni in materia documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- le disposizioni in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, primo periodo, recante l'equiparazione tra piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia e, anzi, essendo diretto ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica realizzata attraverso gli incentivi alle imprese, è espressione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

Il testo normativo in commento prevede, infatti, una disposizione di carattere generale che, in conformità con le previsioni della legge delega, stabilisce che la disciplina del Codice "*si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione*" (articolo 1, comma 3).

Inoltre, l'articolato contiene più specifiche disposizioni che salvaguardano l'autonomia delle Regioni, ad esempio, facendo salva l'autonomia delle regioni "*nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati a specifici interventi rivolti alle particolarità territoriali*" (articolo 4, comma 8) e prevedendo un coordinamento istituzionale nell'ambito dell'apposito "Tavolo permanente degli incentivi", al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 5).

Anche numerose altre disposizioni contenute in diversi articoli del codice hanno cura di salvaguardare le particolarità degli ordinamenti territoriali (ad esempio, articolo 7, comma 7; articolo 16, comma 7; articolo 17, comma 5; articolo 23, comma 3).

Il presente intervento, inoltre, è esso stesso definito previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi di quanto previsto dalla legge delega.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non presenta rilegificazioni né delegificazioni o strumenti di semplificazione normativa specifici, per quanto esso lasci spazio alla regolazione mediante decreti ministeriali di alcuni profili di dettaglio, al fine di garantire flessibilità della relativa disciplina (sul punto si rinvia alla Parte III, punto 7).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario ed anzi è stato inserito nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza su sollecitazione della Commissione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non è in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Rispetto alla complessiva sistematizzazione operata dal presente schema di decreto legislativo, non si rinvengono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti relative alla generale presente opera di codificazione della materia, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Lo schema di decreto legislativo presenta un apposito articolo definitorio (articolo 2). Le definizioni ivi contenute sono ritenute utili al fine di una maggiore comprensione del testo e di meglio circoscriverne il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

In particolare, diverse definizioni fanno riferimento e sono conformi ad indicazioni della disciplina europea (ad esempio, la nozione di impresa e le definizioni relative alla dimensione di impresa) o nazionale (ad esempio, la definizione di lavoratore autonomo). Alcune definizioni più tecniche (ad esempio quelle relative alle diverse forme dell'agevolazione) tengono conto delle nozioni in uso nella materia degli incentivi alle imprese. Altre definizioni sono volte ad una più agevole leggibilità del testo e sono applicabili alla sola disciplina *de qua*.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata positivamente la correttezza e vigenza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il presente intervento ricorre in alcuni casi alla tecnica della novella legislativa (si rinvia, al riguardo, a quanto illustrato nella Parte I, punto 3).

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Lo schema di disegno di legge ridisciplina alcuni istituti applicabili alla materia degli incentivi alle imprese. Ciò si è tradotto nell'abrogazione espressa, oggetto di uno specifico articolo (articolo 25, "*Abrogazioni*"), di alcune norme che sono sostituite dalla nuova disciplina,

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono previste deroghe rispetto alla normativa vigente. Tuttavia, un regime speciale è posto, per la considerazione delle relative specificità, in relazione agli incentivi aventi natura fiscale e contributiva (articolo 20).

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe. L'articolo 3, comma 4, della legge delega prevede la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti medesimi, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge delega.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Circoscritti aspetti della disciplina di maggiore dettaglio sono demandati ad atti di normazione secondaria. In particolare, si prevedono i seguenti atti:

a) decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'adozione dei nuovi protocolli tecnici del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it, complessivamente denominati "sistema Incentivi Italia" (articolo 3, comma 3, del Codice);

b) decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione del modello di Programma degli incentivi e delle relative modalità di aggiornamento nonché per l'adozione del format per la ricognizione degli incentivi di competenza regionale (articolo 4, comma 4, del Codice);

c) decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy per la definizione del bando-tipo (articolo 6, comma 2).

d) linee guida del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti di attività comprese nel ciclo di vita degli incentivi (articolo 7, comma 5);

e) decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione di specifiche modalità di monitoraggio degli incentivi, attraverso l'utilizzo del codice unico di progetto (CUP) quale elemento identificativo apposto nei diversi atti del ciclo di vita dell'incentivo (articolo 21, comma 2).

Rispetto alle linee guida di cui alla lettera d) è previsto un termine di adozione pari a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per gli altri decreti non sono indicati specifici termini per la relativa adozione. Per i protocolli di cui alla lettera a) si prevede un rilascio progressivo, al fine di non procrastinarne l'entrata in funzione alla messa a punto del complesso delle nuove funzionalità e di consentire, altresì, un graduale adattamento del sistema.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Rispetto alla messa a punto del presente intervento normativo non sono stati ritenuti utili elementi statistici.